



Sommario

II Atti non legislativi

REGOLAMENTI

- ★ **Regolamento (UE) 2017/459 della Commissione, del 16 marzo 2017, che istituisce un codice di rete relativo ai meccanismi di allocazione di capacità nei sistemi di trasporto del gas e che abroga il regolamento (UE) n. 984/2013 ⁽¹⁾** 1
- ★ **Regolamento (UE) 2017/460 della Commissione, del 16 marzo 2017, che istituisce un codice di rete relativo a strutture tariffarie armonizzate per il trasporto del gas ⁽¹⁾** 29
- ★ **Regolamento di esecuzione (UE) 2017/461 della Commissione, del 16 marzo 2017, che stabilisce norme tecniche di attuazione per quanto riguarda le procedure comuni, i formati e i modelli per il processo di consultazione tra le autorità competenti interessate in relazione ai progetti di acquisizione di partecipazioni qualificate in enti creditizi di cui all'articolo 24 della direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽¹⁾** 57
- Regolamento di esecuzione (UE) 2017/462 della Commissione, del 16 marzo 2017, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli 66
- Regolamento di esecuzione (UE) 2017/463 della Commissione, del 16 marzo 2017, che determina i quantitativi da aggiungere al quantitativo fissato per il sottoperiodo dal 1° luglio al 30 settembre 2017 nell'ambito dei contingenti tariffari aperti dal regolamento (CE) n. 1384/2007 per il pollame originario di Israele 68

DECISIONI

- ★ **Decisione (PESC) 2017/464 del comitato politico e di sicurezza, del 7 marzo 2017, relativa alla nomina del comandante dell'operazione UE per l'operazione militare dell'Unione europea in Bosnia-Erzegovina e recante abrogazione della decisione BiH/21/2014 (BiH/24/2017)** 70

⁽¹⁾ Testo rilevante ai fini del SEE.

ATTI ADOTTATI DA ORGANISMI CREATI DA ACCORDI INTERNAZIONALI

- ★ **Decisione n. 45/2016 del comitato misto istituito a norma dell'accordo sul reciproco riconoscimento tra la Comunità europea e gli Stati Uniti d'America, del 1° marzo 2017, concernente l'inserimento di organismi di valutazione della conformità nell'allegato settoriale sulla compatibilità elettromagnetica [2017/465] 72**
- ★ **Decisione n. 46/2016 del comitato misto istituito a norma dell'accordo sul reciproco riconoscimento tra la Comunità europea e gli Stati Uniti d'America, del 1° marzo 2017, concernente l'inserimento di organismi di valutazione della conformità nell'allegato settoriale sulle apparecchiature per le telecomunicazioni [2017/466] 74**
- ★ **Decisione n. 47/2016 del comitato misto istituito a norma dell'accordo sul reciproco riconoscimento tra la Comunità europea e gli Stati Uniti d'America, del 1° marzo 2017, concernente l'inserimento di organismi di valutazione della conformità nell'allegato settoriale sulla compatibilità elettromagnetica [2017/467] 76**

II

(Atti non legislativi)

REGOLAMENTI

REGOLAMENTO (UE) 2017/459 DELLA COMMISSIONE

del 16 marzo 2017

che istituisce un codice di rete relativo ai meccanismi di allocazione di capacità nei sistemi di trasporto del gas e che abroga il regolamento (UE) n. 984/2013

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 715/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle condizioni di accesso alle reti di trasporto del gas naturale e che abroga il regolamento (CE) n. 1775/2005 ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 6, paragrafo 11, e l'articolo 7, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 715/2009 stabilisce norme non discriminatorie per le condizioni di accesso ai sistemi di trasporto del gas naturale per garantire il corretto funzionamento del mercato interno del gas.
- (2) La duplicazione dei sistemi di trasporto del gas nella maggior parte dei casi non è economica né efficiente. La concorrenza nei mercati del gas naturale richiede pertanto un accesso trasparente e non discriminatorio alle infrastrutture da parte di tutti gli utenti della rete. Tuttavia, in gran parte dell'Unione la mancanza di un accesso equo e trasparente alla capacità di trasporto resta un ostacolo rilevante alla realizzazione di una concorrenza effettiva sul mercato all'ingrosso. Inoltre, il fatto che le norme nazionali differiscano da uno Stato membro all'altro ostacola la creazione di un mercato interno del gas che funzioni correttamente.
- (3) L'uso inefficiente e l'accesso limitato ai gasdotti ad alta pressione dell'Unione risultano in condizioni di mercato non ottimali. È necessario attuare un sistema più trasparente, efficiente e non discriminatorio di allocazione della limitata capacità di trasporto per i sistemi di trasporto del gas dell'Unione, in modo che la concorrenza transfrontaliera possa svilupparsi ulteriormente e l'integrazione del mercato possa progredire. Lo sviluppo di tali norme è stato costantemente sostenuto dalle parti interessate.
- (4) La realizzazione di un'effettiva concorrenza tra fornitori che operano all'interno e all'esterno dell'Unione presuppone un uso flessibile degli attuali sistemi di trasporto per trasportare il gas in base ai segnali di prezzo. Solo un sistema efficiente di reti di trasporto interconnesse, che offra pari condizioni di accesso a tutti, permetterà un flusso libero del gas in tutta l'Unione. Ciò a sua volta attirerà più fornitori, aumentando la liquidità nei centri di scambio e contribuendo all'efficienza dei meccanismi di determinazione dei prezzi e, di conseguenza, a prezzi equi del gas basati sul principio della domanda e dell'offerta.
- (5) Il regolamento (UE) n. 984/2013 della Commissione ⁽²⁾, che istituisce un codice di rete relativo ai meccanismi di assegnazione di capacità nei sistemi di trasporto del gas, mirava a realizzare il livello necessario di armonizzazione in tutta l'Unione. L'applicazione effettiva di detto regolamento, inoltre, si fondava sull'introduzione di sistemi tariffari coerenti con i meccanismi di allocazione della capacità proposti nel regolamento stesso, al fine di garantirne l'attuazione senza effetto negativo sui ricavi e sulle posizioni del flusso di cassa dei gestori dei sistemi di trasporto.

⁽¹⁾ GUL 211 del 14.8.2009, pag. 36.

⁽²⁾ Regolamento (UE) n. 984/2013 della Commissione, del 14 ottobre 2013, che istituisce un codice di rete relativo ai meccanismi di assegnazione di capacità nei sistemi di trasporto del gas e che integra il regolamento (CE) n. 715/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio (GUL 273 del 15.10.2013, pag. 5).

- (6) Il presente regolamento ha una portata più ampia rispetto al regolamento (UE) n. 984/2013, principalmente per quanto riguarda le norme per l'offerta di capacità incrementale, e chiarisce alcune disposizioni relative alla definizione e all'offerta di capacità continua e interrompibile e al miglioramento dell'adeguamento delle condizioni contrattuali dei rispettivi gestori dei sistemi di trasporto per l'offerta di capacità aggregata. È opportuno che le disposizioni del presente regolamento relative al coordinamento della manutenzione e alla standardizzazione della comunicazione siano interpretate nel contesto del regolamento (UE) n. 2015/703 della Commissione ⁽¹⁾.
- (7) Onde consentire agli utenti della rete di trarre vantaggio da meccanismi di allocazione della capacità armonizzati nella massima misura possibile in un mercato integrato, è opportuno che il presente regolamento si applichi alle capacità non esentate in nuove grandi infrastrutture che abbiano beneficiato di una deroga a norma dell'articolo 32 della direttiva 2009/73/CE del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽²⁾, nella misura in cui l'applicazione del presente regolamento non pregiudichi tale deroga e tenendo conto della natura specifica degli interconnettori quando viene operata l'aggregazione della capacità.
- (8) Il presente regolamento non dovrebbe pregiudicare l'applicazione delle norme dell'Unione e nazionali in materia di concorrenza, in particolare i divieti di accordi restrittivi (articolo 101 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea) e di abuso di posizione dominante (articolo 102 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea). È opportuno progettare i meccanismi di allocazione della capacità in modo tale da evitare la preclusione dei mercati a valle di approvvigionamento del gas.
- (9) Al fine di garantire che i gestori dei sistemi di trasporto massimizzino l'offerta di capacità continua, è opportuno istituire una gerarchia di prodotti in cui la capacità interrompibile annua, trimestrale e mensile sia offerta solo se la capacità continua non è disponibile.
- (10) Differenze sostanziali fra le rispettive condizioni applicabili all'offerta di prodotti di capacità aggregata da parte dei gestori dei sistemi di trasporto sui due lati di un punto di interconnessione possono limitare il valore e l'utilità per gli utenti della rete di prenotare capacità aggregata. È dunque opportuno avviare un processo guidato dall'Agenzia per la cooperazione fra i regolatori nazionali dell'energia (di seguito «l'Agenzia») e dalla rete europea di gestori dei sistemi di trasporto del gas (di seguito «ENTSO-G»), al fine di valutare dette condizioni dei gestori dei sistemi di trasporto in tutta l'Unione per i prodotti di capacità aggregata e allinearle, per quanto possibile, con l'obiettivo di creare un modello comune di condizioni.
- (11) Un processo semplificato e armonizzato a livello dell'Unione per l'offerta di capacità incrementale è necessario per rispondere all'eventuale domanda di mercato per tale capacità. Tale processo dovrebbe consistere in regolari valutazioni della domanda, seguite da una fase strutturata di progettazione e allocazione, basata su un'effettiva cooperazione transfrontaliera tra i gestori dei sistemi di trasporto e le autorità nazionali di regolamentazione. Ogni decisione di investimento da adottare in seguito alla valutazione della domanda di mercato della capacità dovrebbe essere sottoposta a un test economico per determinare la sostenibilità economica. Tale test economico, a sua volta, dovrebbe far sì che siano gli utenti della rete che richiedono capacità a sostenere i corrispondenti rischi associati alla loro domanda, per evitare che il rischio di tali investimenti ricada sui clienti vincolati.
- (12) L'allocazione di capacità nell'ambito di progetti di capacità incrementale standard dovrebbe seguire la procedura standard di allocazione mediante asta, onde garantire il massimo livello di trasparenza e non discriminazione. Nel caso di grandi progetti complessi che interessano più Stati membri, i gestori dei sistemi di trasporto dovrebbero tuttavia essere autorizzati a utilizzare meccanismi alternativi di allocazione. Detti meccanismi dovrebbero prevedere la flessibilità necessaria per consentire l'investimento nel caso in cui vi sia una reale domanda di mercato, ma dovrebbero in ogni caso essere allineati in tutta l'Unione. Qualora un meccanismo alternativo di allocazione sia autorizzato, occorre evitare la preclusione del mercato imponendo una quota più elevata di capacità da riservare per le prenotazioni a breve termine.
- (13) Nell'attuare sistemi complessi di entrata-uscita, in particolare con flussi fisici di gas — destinati ad altri mercati — nell'insieme di tali zone, i gestori dei sistemi di trasporto hanno attuato e le autorità nazionali di regolamentazione hanno approvato approcci contrattuali diversi per prodotti di capacità continua, i cui effetti dovrebbero essere valutati in un contesto europeo.

⁽¹⁾ Regolamento (UE) 2015/703 della Commissione, del 30 aprile 2015, che istituisce un codice di rete in materia di norme di interoperabilità e di scambio dei dati (GU L 113 dell'1.5.2015, pag. 13).

⁽²⁾ Direttiva 2009/73/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, relativa a norme comuni per il mercato interno del gas naturale e che abroga la direttiva 2003/55/CE (GU L 211 del 14.8.2009, pag. 94).

- (14) È opportuno che le autorità nazionali di regolamentazione e i gestori dei sistemi di trasporto tengano conto delle buone pratiche e si adoperino per armonizzare i processi di attuazione del presente regolamento. Conformemente all'articolo 7 del regolamento (CE) n. 713/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽¹⁾, occorre che l'Agenzia e le autorità nazionali di regolamentazione garantiscano che i meccanismi di allocazione della capacità presso i punti di interconnessione pertinenti siano attuati nella maniera più efficace in tutta l'Unione.
- (15) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato istituito a norma dell'articolo 51 della direttiva 2009/73/CE,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1

Oggetto

Il presente regolamento istituisce un codice di rete relativo ai meccanismi di allocazione della capacità nei sistemi di trasporto del gas per la capacità esistente e incrementale. Il presente regolamento stabilisce in che modo i gestori dei sistemi di trasporto adiacenti cooperano al fine di facilitare le vendite della capacità, rispettando nel contempo le norme commerciali generali, nonché le norme tecniche relative ai meccanismi di allocazione della capacità.

Articolo 2

Campo di applicazione

1. Il presente regolamento si applica ai punti di interconnessione. Esso può inoltre applicarsi ai punti di entrata-uscita da e verso i paesi terzi, in base alla decisione della competente autorità nazionale di regolamentazione. Il presente regolamento non si applica ai punti di uscita verso i consumatori finali e le reti di distribuzione, ai punti di entrata da terminali di «gas naturale liquefatto» (GNL) e impianti di produzione, nonché ai punti di entrata dagli impianti di stoccaggio e ai punti di uscita verso gli impianti di stoccaggio.
2. I meccanismi standardizzati di allocazione della capacità istituiti a norma del presente regolamento comprendono una procedura d'asta per i punti di interconnessione pertinenti all'interno dell'Unione e per i prodotti di capacità standard da offrire e allocare. Se è offerta capacità incrementale, possono essere utilizzati anche meccanismi alternativi di allocazione, fatte salve le condizioni di cui all'articolo 30, paragrafo 2.
3. Il presente regolamento si applica a tutta la capacità tecnica e interrompibile nei punti di interconnessione nonché alla capacità supplementare ai sensi dell'allegato I, punto 2.2.1, del regolamento (CE) n. 715/2009 e alla capacità incrementale. Il presente regolamento non si applica ai punti di interconnessione tra gli Stati membri se uno di questi Stati membri beneficia di una deroga a norma dell'articolo 49 della direttiva 2009/73/CE.
4. Nei casi in cui si fa ricorso a un meccanismo alternativo di allocazione della capacità a norma dell'articolo 30, l'articolo 8, paragrafi da 1 a 7, gli articoli da 11 a 18, l'articolo 19, paragrafo 2, e l'articolo 37 non si applicano ai livelli di offerta, salvo decisione contraria delle pertinenti autorità nazionali di regolamentazione.
5. Se si applicano metodi di allocazione implicita della capacità, le autorità nazionali di regolamentazione possono decidere di non applicare gli articoli da 8 a 37.
6. Al fine di impedire la preclusione dei mercati di approvvigionamento a valle le autorità nazionali di regolamentazione possono, dopo aver consultato gli utenti della rete, decidere di adottare opportune misure per limitare anticipatamente le offerte per la capacità da parte di un singolo utente della rete nei punti di interconnessione in uno Stato membro.

⁽¹⁾ Regolamento (CE) n. 713/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, che istituisce un'Agenzia per la cooperazione fra i regolatori nazionali dell'energia (GU L 211 del 14.8.2009, pag. 1).

*Articolo 3***Definizioni**

Ai fini del presente regolamento si applicano le definizioni di cui all'articolo 2 del regolamento (CE) n. 715/2009, all'articolo 3 del regolamento (UE) 2017/460 della Commissione ⁽¹⁾ e all'articolo 2 della direttiva 2009/73/CE. Si applicano inoltre le seguenti definizioni:

- 1) «capacità incrementale», un possibile aumento futuro della capacità tecnica mediante procedure basate su criteri di mercato, oppure nuova capacità possibile, realizzata dove attualmente non ne esiste alcuna, che può essere offerta sulla base di investimenti in infrastrutture fisiche o di ottimizzazione della capacità a lungo termine e successivamente allocata, subordinatamente all'esito positivo di un test economico, nei seguenti casi:
 - a. in punti di interconnessione esistenti;
 - b. mediante la creazione di uno o più punti di interconnessione nuovi;
 - c. quale capacità fisica di contro flusso in uno o più punti di interconnessione, non precedentemente offerta;
- 2) «punto di interconnessione», un punto fisico o virtuale che collega sistemi di entrata-uscita adiacenti o che collega un sistema di entrata-uscita con un interconnettore nella misura in cui questi punti sono soggetti a procedure di prenotazione da parte degli utenti della rete;
- 3) «meccanismo alternativo di allocazione», un meccanismo di allocazione del livello di offerta o della capacità incrementale, definito volta per volta dai gestori dei sistemi di trasporto, e approvato dalle autorità nazionali di regolamentazione, per accogliere le richieste di domanda condizionata;
- 4) «prodotto di capacità standard», un determinato quantitativo di capacità di trasporto per un dato periodo di tempo in un determinato punto di interconnessione;
- 5) «livello di offerta», la somma della capacità disponibile e del rispettivo livello di capacità incrementale offerta per ciascun prodotto di capacità standard annua in un punto di interconnessione;
- 6) «metodo di allocazione implicita», un metodo di allocazione di capacità in cui, eventualmente mediante un'asta, sia la capacità di trasporto, sia un quantitativo corrispondente di gas sono allocati allo stesso tempo;
- 7) «procedura di aggiudicazione», il periodo di tempo durante il quale gli utenti della rete possono presentare, modificare e ritirare le offerte;
- 8) «gradino di prezzo elevato», un importo fisso o variabile definito per punto di interconnessione e prodotto di capacità standard;
- 9) «progetto di capacità incrementale», un progetto per incrementare la quantità di capacità tecnica in un punto di interconnessione esistente o per creare un nuovo punto di interconnessione sulla base dell'allocazione della capacità nella precedente procedura di capacità incrementale;
- 10) «test economico», un test finalizzato a valutare la sostenibilità economica dei progetti di capacità incrementale;
- 11) «procedura di capacità incrementale», una procedura per valutare la domanda di capacità incrementale del mercato, che comprende una fase non vincolante in cui gli utenti della rete esprimono e quantificano la loro domanda di capacità incrementale e una fase vincolante in cui uno o più gestori dei sistemi di trasporto chiedono agli utenti della rete di assumere impegni vincolanti di acquisizione di capacità;
- 12) «capacità aggregata», un prodotto di capacità standard offerto su base continua costituito dalla corrispondente capacità di entrata e uscita in entrambi i lati di ciascun punto di interconnessione;
- 13) «accordo di interconnessione», un accordo concluso da gestori dei sistemi di trasporto adiacenti, i cui sistemi sono collegati in un particolare punto di interconnessione e che specifica i termini e le condizioni, le procedure operative e le disposizioni per la consegna e/o il ritiro di gas nel punto di interconnessione, allo scopo di facilitare l'interoperabilità efficiente delle reti di trasporto interconnesse, come stabilito al capo II del regolamento (UE) 2015/703 della Commissione;

⁽¹⁾ Regolamento (UE) 2017/460 della Commissione, del 16 marzo 2017, che istituisce un codice di rete relativo a strutture tariffarie armonizzate per il trasporto del gas (cfr. pagina 29 della presente Gazzetta ufficiale).

- 14) «capacità concorrente», capacità per la quale la capacità disponibile in un punto della rete non può essere allocata senza ridurre in tutto o in parte la capacità disponibile in un altro punto della rete;
- 15) «calendario delle aste», una tabella con le informazioni relative ad aste specifiche pubblicata dall'ENTSO-G nel gennaio di ogni anno civile per le aste indette durante il periodo compreso fra marzo e febbraio dell'anno civile successivo e costituita da tutte le date pertinenti delle aste, comprese le date di inizio e i prodotti di capacità standard da mettere all'asta cui si applicano;
- 16) «giorno gas», il periodo che va dalle 5:00 alle 5:00 UTC del giorno seguente (ora solare) e dalle 4:00 alle 4:00 UTC del giorno seguente (ora legale);
- 17) «capacità infragiornaliera», una capacità offerta e allocata dopo la chiusura delle aste di capacità day-ahead per il medesimo giorno.
- 18) «asta aperta di prezzo ascendente», un'asta in cui un utente della rete organizza i quantitativi richiesti in scaglioni definiti di prezzo che sono annunciati sequenzialmente;
- 19) «asta a prezzo uniforme», un'asta in cui l'utente della rete in un'unica procedura di aggiudicazione offre i prezzi così come il quantitativo e in cui tutti gli utenti della rete che sono riusciti ad ottenere capacità pagano il prezzo dell'offerta inferiore vincitrice;
- 20) «prezzo di riserva», il prezzo minimo ammissibile all'asta;
- 21) «gradino di prezzo basso», un importo fisso o variabile definito per punto di interconnessione e prodotto di capacità standard che è inferiore al gradino di prezzo elevato;
- 22) «prima sottoquotazione», una situazione in cui la domanda aggregata di tutti gli utenti della rete è inferiore alla capacità offerta alla fine della seconda procedura di aggiudicazione o a una successiva procedura di aggiudicazione;
- 23) «punto di interconnessione virtuale», due o più punti di interconnessione che collegano gli stessi due sistemi adiacenti di entrata-uscita integrati tra loro al fine di fornire un unico servizio di capacità;
- 24) «fattore f», la quota del valore attuale dell'aumento stimato dei ricavi consentiti o previsti del gestore del sistema di trasporto associato alla capacità incrementale inclusa nel rispettivo livello di offerta di cui all'articolo 22, paragrafo 1, lettera b), che deve essere coperta dal valore attuale degli impegni vincolanti degli utenti della rete di acquisire capacità calcolata conformemente all'articolo 22, paragrafo 1, lettera a);
- 25) «over-nomination», il diritto degli utenti della rete che soddisfano i requisiti minimi per la presentazione di nomination di richiedere capacità interrompibile in qualsiasi momento del giorno, presentando una nomination che aumenta il totale delle loro nomination ad un livello superiore rispetto alla loro capacità contrattuale.

CAPO II

PRINCIPI DI COOPERAZIONE

Articolo 4

Coordinamento della manutenzione

Qualora la manutenzione di un gasdotto o di una parte di una rete di trasporto abbia un impatto sul quantitativo di capacità di trasporto che può essere disponibile nei punti di interconnessione, il/i gestore/i del sistema di trasporto coopera/no pienamente con il/i gestore/i del sistema di trasporto adiacente/i per i rispettivi piani di manutenzione al fine di ridurre al minimo l'impatto sui flussi di gas e sulla capacità potenziali in un punto di interconnessione.

Articolo 5

Standardizzazione della comunicazione

1. I gestori dei sistemi di trasporto provvedono a coordinare l'attuazione di procedure di comunicazione standard, sistemi di informazione coordinati e comunicazioni elettroniche online compatibili, quali formati e protocolli condivisi per lo scambio dei dati, e ad accordarsi sui principi in base ai quali effettuare il trattamento dei dati.

2. Le procedure di comunicazione standard comprendono, in particolare, le procedure relative all'accesso degli utenti della rete al sistema di aste dei gestori dei sistemi di trasporto o alla piattaforma di prenotazione pertinente e il riesame delle informazioni fornite in relazione all'asta. Il calendario e il contenuto dei dati da scambiare sono conformi alle disposizioni di cui al capo III.

3. Le procedure di comunicazione standard adottate dai gestori dei sistemi di trasporto includono un piano di attuazione e la durata dell'applicazione, in linea con lo sviluppo di piattaforme di prenotazione a norma dell'articolo 37. I gestori dei sistemi di trasporto garantiscono la riservatezza delle informazioni commercialmente sensibili.

Articolo 6

Massimizzazione e calcolo della capacità

1. La capacità tecnica massima è messa a disposizione degli utenti della rete, tenendo conto dell'integrità del sistema, della sicurezza e del funzionamento efficiente della rete.

a) Per massimizzare l'offerta di capacità aggregata tramite l'ottimizzazione della capacità tecnica, i gestori dei sistemi di trasporto adottano le seguenti misure nei punti di interconnessione, dando la precedenza ai punti di interconnessione in cui è presente una congestione contrattuale, conformemente all'allegato I, punto 2.2.3, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 715/2009: i gestori dei sistemi di trasporto stabiliscono e applicano un metodo comune, che definisce le azioni specifiche previste dai rispettivi gestori dei sistemi di trasporto per raggiungere la necessaria ottimizzazione:

1) il metodo comune include un'analisi approfondita della capacità tecnica, comprese eventuali discrepanze, su entrambi i lati di un punto di interconnessione, nonché le azioni specifiche e il calendario dettagliato — incluse possibili implicazioni e procedure di approvazione di carattere regolamentare necessarie per recuperare i costi e adeguare il regime normativo — per ottimizzare l'offerta di servizi di capacità aggregata. Tali azioni specifiche non nociono all'offerta di capacità presso altri punti pertinenti dei sistemi interessati e altri punti delle reti di distribuzione importanti per la sicurezza dell'approvvigionamento ai clienti finali, quali gli impianti di stoccaggio, i terminali GNL e i clienti protetti come definiti nel regolamento (UE) n. 994/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽¹⁾.

2) Il metodo di calcolo e le norme per mettere a disposizione la capacità, adottati dai gestori dei sistemi di trasporto, tengono conto di specifiche situazioni in cui capacità concorrenti fra sistemi comportano punti di interconnessione e punti di uscita verso impianti di stoccaggio.

3) Detta analisi approfondita prende in considerazione le ipotesi considerate nel piano decennale dell'Unione di sviluppo della rete ai sensi dell'articolo 8 del regolamento (CE) n. 715/2009, i piani di investimento nazionali, i pertinenti obblighi ai sensi del diritto nazionale applicabile e i pertinenti obblighi contrattuali;

4) i gestori dei sistemi di trasporto interessati applicano un approccio dinamico per il nuovo calcolo della capacità tecnica, ove opportuno in concomitanza con il calcolo dinamico applicato per la capacità supplementare sulla base dell'allegato I, punto 2.2.2.2 del regolamento (CE) n. 715/2009, individuando congiuntamente la frequenza appropriata per il nuovo calcolo per punto di interconnessione, e tenuto conto delle relative specificità;

5) nel metodo comune i gestori dei sistemi di trasporto adiacenti consultano altri gestori di sistemi di trasporto specificamente interessati dal punto di interconnessione in questione;

6) nell'effettuare il nuovo calcolo della capacità tecnica, i gestori dei sistemi di trasporto tengono conto delle informazioni che gli utenti della rete possono fornire per quanto riguarda i flussi futuri previsti;

b) i gestori dei sistemi di trasporto valutano congiuntamente almeno i parametri indicati di seguito e, se del caso, un loro adeguamento:

1) gli impegni sulla pressione;

2) tutti i pertinenti scenari della domanda e dell'offerta, inclusi i dettagli sulle condizioni climatiche di riferimento e le configurazioni della rete associate a scenari estremi;

3) il potere calorifico.

⁽¹⁾ Regolamento (UE) n. 994/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 ottobre 2010, concernente misure volte a garantire la sicurezza dell'approvvigionamento di gas e che abroga la direttiva 2004/67/CE (GUL 295 del 12.11.2010, pag. 1).

2. Se l'ottimizzazione delle capacità tecniche genera costi per i gestori dei sistemi di trasporto, in particolare costi che abbiano un impatto diseguale sui gestori dei sistemi di trasporto su entrambi i lati di un punto di interconnessione, i gestori dei sistemi di trasporto sono autorizzati a recuperare tali costi generati secondo principi di efficienza mediante il quadro normativo stabilito dalle autorità di regolamentazione competenti conformemente all'articolo 13 del regolamento (CE) n. 715/2009 e all'articolo 42 della direttiva 2009/73/CE. Si applica l'articolo 8, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 713/2009.
3. Se del caso, le autorità nazionali di regolamentazione consultano gli utenti della rete sul metodo di calcolo applicato e sull'approccio comune.
4. Le variazioni del quantitativo di capacità aggregata offerta ai punti di interconnessione a seguito della procedura di cui al paragrafo 1 sono inserite nella relazione dell'Agenzia pubblicata conformemente all'allegato I, punto 2.2.1, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 715/2009.

Articolo 7

Scambio di informazioni tra gestori dei sistemi di trasporto adiacenti

1. I gestori dei sistemi di trasporto adiacenti si scambiano su base regolare informazioni su nomination, re-nomination, abbinamento e conferma nei punti di interconnessione pertinenti.
2. I gestori dei sistemi di trasporto adiacenti si scambiano informazioni circa la manutenzione delle loro singole reti di trasporto al fine di contribuire al processo decisionale per quanto riguarda l'uso tecnico dei punti di interconnessione. Le procedure per lo scambio di dati fra i gestori dei sistemi di trasporto sono integrate nei loro rispettivi accordi di interconnessione.

CAPO III

ALLOCAZIONE DI PRODOTTI DI CAPACITÀ CONTINUA

Articolo 8

Metodo di allocazione

1. La capacità ai punti di interconnessione è allocata mediante aste, salvo nel caso in cui sia applicato il metodo alternativo di allocazione a norma dell'articolo 30.
2. Per tutti i punti di interconnessione si applica la stessa tipologia di asta. Le procedure d'asta pertinenti iniziano contemporaneamente per tutti i punti di interconnessione interessati. Ciascuna procedura d'asta, relativa a un unico prodotto di capacità standard, alloca la capacità indipendentemente da ogni altra procedura d'asta, salvo se sia offerta capacità incrementale o se, previo accordo dei gestori dei sistemi di trasporto direttamente interessati e previa approvazione delle competenti autorità nazionali di regolamentazione, sia allocata capacità concorrente. L'autorità nazionale di regolamentazione di qualsiasi Stato membro adiacente interessato può comunicare una posizione che la competente autorità nazionale di regolamentazione prende in considerazione. Qualora sia offerta capacità incrementale, l'allocazione indipendente non si applica alle procedure d'asta simultanee per i rispettivi livelli di offerta, i quali sono dipendenti gli uni dagli altri, perché è possibile allocare un solo livello di offerta.
3. I prodotti di capacità standard seguono un ordine logico in base al quale i prodotti che coprono la capacità annua sono offerti per primi, seguiti dal prodotto con capacità di durata immediatamente inferiore per l'uso durante lo stesso periodo. Il calendario delle aste di cui agli articoli dall'11 al 15 è compatibile con tale principio.
4. Le norme sui prodotti di capacità standard di cui all'articolo 9 e sulle aste di cui agli articoli da 11 a 15 si applicano sia alla capacità aggregata, sia a quella disaggregata in un punto di interconnessione.
5. Per una determinata asta, la disponibilità dei prodotti di capacità standard pertinenti è comunicata a norma degli articoli da 11 a 15 e secondo il calendario delle aste.
6. Un quantitativo pari ad almeno il 20 % della capacità tecnica esistente in ogni punto di interconnessione è riservato e offerto in conformità al paragrafo 7. Se la capacità disponibile è inferiore alla percentuale della capacità tecnica da riservare, tutta la capacità disponibile è riservata. Tale capacità è offerta a norma del paragrafo 7, lettera b), mentre l'eventuale capacità residua riservata è offerta a norma del paragrafo 7, lettera a).

7. L'eventuale capacità riservata a norma del paragrafo 6 è offerta in conformità alle seguenti disposizioni:
- a) un quantitativo pari ad almeno il 10 % della capacità tecnica esistente in ogni punto di interconnessione è offerto non prima dell'asta annuale per la capacità annua di cui all'articolo 11, conformemente al calendario delle aste del quinto anno gas precedente l'inizio del pertinente anno gas;
 - b) un quantitativo ulteriore pari ad almeno il 10 % della capacità tecnica esistente in ogni punto di interconnessione è offerto non prima dell'asta annuale di capacità trimestrale di cui all'articolo 12, conformemente al calendario delle aste dell'anno gas precedente l'inizio del pertinente anno gas.
8. Nel caso di capacità incrementale, un quantitativo pari ad almeno il 10 % della capacità tecnica incrementale nel punto di interconnessione interessato è riservato e offerto non prima dell'asta annuale di capacità trimestrale di cui all'articolo 12, conformemente al calendario delle aste durante l'anno gas precedente l'inizio del pertinente anno gas.
9. L'esatta percentuale di capacità da riservare a norma dei paragrafi 6 e 8 è soggetta ad una consultazione delle parti interessate, al coordinamento tra i gestori dei sistemi di trasporto e all'approvazione da parte delle autorità nazionali di regolamentazione in ogni punto di interconnessione. Le autorità nazionali di regolamentazione, in particolare, valutano l'opportunità di riservare una percentuale più elevata di capacità di durata più breve per evitare la preclusione dei mercati di approvvigionamento a valle.
10. La capacità creata mediante procedure non basate su criteri di mercato e per cui la decisione finale di investimento è stata presa senza previo impegno da parte degli utenti della rete è offerta e allocata sotto forma di prodotti di capacità standard disponibili in conformità al presente regolamento.

Articolo 9

Prodotti di capacità standard

1. I gestori dei sistemi di trasporto offrono prodotti di capacità standard su base annuale, trimestrale, mensile, giornaliera e infragiornaliera.
2. I prodotti di capacità standard annua sono costituiti dalla capacità che può essere richiesta, in un determinato quantitativo, da parte di un utente della rete per tutti i giorni gas in uno specifico anno gas (a decorrere dal 1° ottobre).
3. I prodotti di capacità standard trimestrali sono costituiti dalla capacità che può essere richiesta, in un determinato quantitativo, da parte di un utente della rete per tutti i giorni gas in uno specifico trimestre (a decorrere rispettivamente dal 1° ottobre, dal 1° gennaio, dal 1° aprile e dal 1° luglio).
4. I prodotti di capacità standard mensile sono costituiti dalla capacità che può essere richiesta, in un determinato quantitativo, da parte di un utente della rete per tutti i giorni gas in uno specifico mese civile (a decorrere dal primo giorno di ogni mese).
5. I prodotti di capacità standard giornaliera sono costituiti dalla capacità che può essere richiesta in un determinato quantitativo, da parte di un utente della rete per un unico giorno gas.
6. I prodotti di capacità standard infragiornaliera sono costituiti dalla capacità che può essere richiesta, in un determinato quantitativo, da parte di un utente della rete a decorrere da un momento iniziale in un giorno gas particolare fino al termine del medesimo giorno gas.

Articolo 10

Unità di capacità applicata

La capacità offerta è espressa in unità di energia per unità di tempo. Sono utilizzate le seguenti unità: kWh/h o kWh/g. Nel caso di kWh/g si considera un flusso costante nel corso del giorno gas.

Articolo 11

Aste annuali di capacità annua

1. Le aste di capacità annua sono organizzate una volta l'anno.

2. La capacità per ogni prodotto di capacità standard annua è offerta nell'asta annuale di capacità annua utilizzando un algoritmo d'asta aperta di prezzo ascendente, a norma dell'articolo 17.
3. La procedura d'asta offre capacità almeno per i prossimi 5 anni gas e per un periodo non superiore ai prossimi 15 anni gas per la capacità esistente. In caso di offerta di capacità incrementale, i livelli di offerta possono essere offerti nelle aste di capacità annua per un massimo di 15 anni dopo l'inizio dell'uso in esercizio.
4. A decorrere dal 2018 le aste annuali di capacità annua iniziano il primo lunedì di luglio di ogni anno, se non altrimenti specificato nel calendario delle aste.
5. Durante tale asta gli utenti della rete possono partecipare a una o più aste parallele in relazione a ciascun punto di interconnessione per richiedere prodotti di capacità standard.
6. La capacità che può essere offerta durante l'asta annuale di capacità annua è pari a:
$$A - B - C + D + E - F$$
dove:
A è la capacità tecnica del gestore del sistema di trasporto per ciascuno dei prodotti di capacità standard;
B per le aste annuali che offrono una capacità annua per i prossimi cinque anni, è il quantitativo di capacità tecnica (A) riservato conformemente all'articolo 8, paragrafo 7; per le aste annuali che offrono una capacità annua oltre i prossimi cinque anni, è il quantitativo di capacità tecnica (A) riservata conformemente all'articolo 8, paragrafo 7;
C è la capacità tecnica precedentemente venduta, regolata in funzione della capacità, riofferta conformemente alle procedure di gestione delle congestioni applicabili;
D è l'eventuale capacità supplementare, per l'anno in questione.
E è l'eventuale capacità incrementale per l'anno in questione compresa in un rispettivo livello di offerta;
F è l'eventuale quantitativo di capacità incrementale (E) riservato conformemente all'articolo 8, paragrafi 8 e 9.
7. La capacità da offrire può essere sia aggregata, sia disaggregata, a norma dell'articolo 19. Ciò si applica anche a tutte le altre aste come disposto agli articoli da 12 a 15.
8. Almeno un mese prima dell'inizio dell'asta i gestori dei sistemi di trasporto informano gli utenti della rete sul quantitativo di capacità continua da offrire per ciascun anno per l'imminente asta annuale di capacità annua.
9. Le procedure di aggiudicazione delle aste si svolgono tra le 08:00 UTC e le 17:00 UTC (ora solare) o tra le 07:00 UTC e le 16:00 UTC (ora legale) per tutti i giorni gas pertinenti. Le procedure di aggiudicazione sono aperte e chiuse nello stesso giorno gas, come specificato all'articolo 17, paragrafo 2.
10. I risultati di allocazione dell'asta sono resi disponibili non appena ragionevolmente possibile e al più tardi il giorno lavorativo successivo alla chiusura delle procedure di aggiudicazione, e contemporaneamente per tutti gli utenti della rete partecipanti all'asta in questione.

Nel caso della capacità incrementale, gli impegni vincolanti degli utenti della rete di acquisire capacità, anche in considerazione della soddisfazione o meno delle condizioni per ripetere l'asta ai sensi dell'articolo 29, paragrafo 3, sono resi disponibili al più tardi il giorno lavorativo successivo alla chiusura delle procedure di aggiudicazione, e contemporaneamente per tutti gli utenti della rete partecipanti all'asta in questione. I risultati del test economico sono resi disponibili al più tardi due giorni lavorativi dopo la chiusura delle procedure di aggiudicazione, e contemporaneamente per tutti i singoli utenti della rete partecipanti all'asta in questione.

11. Le informazioni aggregate sui risultati dell'asta sono pubblicate sul mercato.

Articolo 12

Aste annuali di capacità trimestrale

1. Ogni anno gas sono organizzate quattro aste annuali di capacità trimestrale.
2. La capacità per ogni prodotto di capacità standard trimestrale è offerta nelle aste annuali di capacità trimestrale utilizzando un algoritmo d'asta aperta di prezzo ascendente a norma dell'articolo 17.

3. La capacità per i trimestri dell'anno gas successivo è offerta mediante aste parallele per ciascun trimestre e in relazione a ciascun punto di interconnessione, come segue:

- a) per i trimestri dal primo (ottobre-dicembre) al quarto (luglio-settembre) nella prima asta annuale di capacità trimestrale;
- b) per i trimestri dal secondo (gennaio-marzo) al quarto (luglio-settembre) nella seconda asta annuale di capacità trimestrale;
- c) per i trimestri dal terzo (aprile-giugno) al quarto (luglio-settembre) nella terza asta annuale di capacità trimestrale;
- d) per l'ultimo trimestre (luglio-settembre) nella quarta asta annuale di capacità trimestrale.

In occasione di ciascun'asta annuale di capacità trimestrale gli utenti della rete possono partecipare a tutte le aste parallele.

4. Ogni anno gas, le aste annuali di capacità trimestrale hanno inizio nei giorni seguenti, se non altrimenti specificato nel calendario delle aste:

- a) le prime aste annuali di capacità trimestrale iniziano il primo lunedì del mese di agosto;
- b) le seconde aste annuali di capacità trimestrale iniziano il primo lunedì del mese di novembre;
- c) le terze aste annuali di capacità trimestrale iniziano il primo lunedì del mese di febbraio;
- d) la quarta asta annuale di capacità trimestrale inizia il primo lunedì del mese di maggio.

5. La capacità che può essere offerta in tutte le aste annuali di capacità trimestrale è pari a:

$$A - C + D$$

dove:

A è la capacità tecnica del gestore del sistema di trasporto per ciascuno dei prodotti di capacità standard;

C è la capacità tecnica precedentemente venduta, regolata in funzione della capacità, riofferta conformemente alle procedure di gestione delle congestioni applicabili;

D è l'eventuale capacità supplementare, per il trimestre in questione.

6. Due settimane prima dell'inizio delle aste i gestori dei sistemi di trasporto informano gli utenti della rete del quantitativo di capacità da offrire per ciascun trimestre per l'imminente asta annuale di capacità trimestrale.

7. Le procedure di aggiudicazione delle aste si svolgono tra le 08:00 UTC e le 17:00 UTC (ora solare) o tra le 07:00 UTC e le 16:00 UTC (ora legale) per tutti i giorni gas pertinenti. Le procedure di aggiudicazione sono aperte e chiuse nello stesso giorno gas, come specificato all'articolo 17, paragrafo 2.

8. I risultati di allocazione dell'asta sono resi disponibili non appena ragionevolmente possibile e al più tardi il giorno lavorativo successivo alla chiusura delle procedure di aggiudicazione, e contemporaneamente per tutti gli utenti della rete partecipanti all'asta in questione.

9. Le informazioni aggregate sui risultati dell'asta sono pubblicate sul mercato.

Articolo 13

Aste rolling di capacità mensile

1. Le aste rolling di capacità mensile sono organizzate una volta al mese.
2. La capacità per ogni prodotto di capacità standard mensile è offerta nell'asta annuale di capacità mensile utilizzando un algoritmo d'asta aperta di prezzo ascendente a norma dell'articolo 17. Ogni mese, il prodotto di capacità standard mensile è messo all'asta per il mese civile successivo.
3. Durante l'asta rolling di capacità mensile gli utenti della rete possono richiedere un unico prodotto di capacità standard mensile.
4. Le aste rolling di capacità mensile hanno inizio il terzo lunedì di ogni mese per il prodotto di capacità standard mensile seguente, se non altrimenti specificato nel calendario delle aste.

5. La capacità che può essere offerta nell'asta rolling di capacità mensile è ogni mese pari a:

$$A - C + D$$

dove:

A è la capacità tecnica del gestore del sistema di trasporto per ciascuno dei prodotti di capacità standard;

C è la capacità tecnica precedentemente venduta, regolata in funzione della capacità, rofferta conformemente alle procedure di gestione delle congestioni applicabili;

D è l'eventuale capacità supplementare, per il mese in questione.

6. Una settimana prima dell'inizio dell'asta, i gestori dei sistemi di trasporto informano gli utenti della rete del quantitativo di capacità tecnica da offrire per l'imminente asta rolling di capacità mensile.

7. Le procedure di aggiudicazione delle aste si svolgono tra le 08:00 UTC e le 17:00 UTC (ora solare) o tra le 07:00 UTC e le 16:00 UTC (ora legale) per tutti i giorni gas pertinenti. Le procedure di aggiudicazione sono aperte e chiuse nello stesso giorno gas, come specificato all'articolo 17, paragrafo 2.

8. I risultati di allocazione dell'asta sono resi disponibili non appena ragionevolmente possibile e al più tardi il giorno lavorativo successivo alla chiusura delle procedure di aggiudicazione, e contemporaneamente per tutti gli utenti della rete partecipanti all'asta in questione.

9. Le informazioni aggregate sui risultati dell'asta sono pubblicate sul mercato.

Articolo 14

Aste rolling di capacità day-ahead

1. Le aste rolling di capacità day-ahead sono organizzate una volta al giorno.

2. Ogni giorno, un prodotto di capacità standard è messo all'asta mediante l'asta rolling di capacità day-ahead per il giorno gas successivo.

3. La capacità per ogni prodotto di capacità standard giornaliera è offerta nell'asta rolling di capacità day-ahead utilizzando un algoritmo d'asta di prezzo uniforme a norma dell'articolo 18. Ogni giorno, il prodotto di capacità standard giornaliera per il giorno gas successivo è messo all'asta.

4. Durante l'asta rolling di capacità day-ahead gli utenti della rete possono richiedere un unico prodotto di capacità standard giornaliera.

5. La procedura di aggiudicazione è aperta ogni giorno dalle 15:30 UTC (ora solare) o dalle 14:30 UTC (ora legale).

6. Un'offerta di capacità per il prodotto di capacità standard giornaliera nell'asta rolling di capacità day-ahead è effettuata come segue: presentazione, revoca o modifica dalle 15:30 UTC alle 16:00 UTC (ora solare) o dalle 14:30 UTC alle 15:00 UTC (ora legale).

7. La capacità da offrire nell'asta rolling di capacità day-ahead è ogni giorno pari a:

$$A - C + D$$

dove:

A è la capacità tecnica del gestore del sistema di trasporto per ciascuno dei prodotti di capacità standard;

C è la capacità tecnica precedentemente venduta, regolata in funzione della capacità, rofferta conformemente alle procedure di gestione delle congestioni applicabili;

D è l'eventuale capacità supplementare, per il giorno in questione.

8. Nel momento in cui inizia la procedura di aggiudicazione i gestori dei sistemi di trasporto informano gli utenti della rete del quantitativo di capacità tecnica da allocare per l'imminente asta rolling di capacità day-ahead.

9. I risultati di allocazione dell'asta sono pubblicati non oltre 30 minuti dopo la chiusura delle procedure di aggiudicazione, e contemporaneamente per tutti i singoli utenti della rete partecipanti all'asta in questione.
10. Le informazioni aggregate sui risultati dell'asta sono pubblicate sul mercato.

Articolo 15

Aste di capacità infragiornaliera

1. A seconda della disponibilità di capacità, un'asta di capacità infragiornaliera si tiene ogni ora durante un giorno gas utilizzando un algoritmo d'asta di prezzo uniforme a norma dell'articolo 18.
2. La prima procedura di aggiudicazione si apre direttamente all'inizio dell'ora successiva alla pubblicazione dei risultati dell'ultima asta day-ahead (anche per la capacità interrompibile se offerta), in conformità all'articolo 14. La prima procedura di aggiudicazione chiude alle 01:30 UTC (ora solare) o alle 00:30 UTC (ora legale). L'allocazione delle offerte vincitrici è valida dalle ore 05:00 UTC (ora solare) o dalle ore 04:00 UTC (ora legale) del giorno gas pertinente.
3. L'ultima procedura di aggiudicazione chiude alle ore 00:30 UTC (ora solare) o alle ore 23:30 UTC (ora legale) del giorno gas pertinente.
4. Gli utenti della rete hanno il diritto di presentare, ritirare o modificare le offerte dall'apertura di ciascuna procedura di aggiudicazione fino alla chiusura della stessa.
5. Ogni ora del giorno gas pertinente, la capacità effettiva a decorrere dall'ora + 4 è messa all'asta come capacità infragiornaliera.
6. Ogni procedura di aggiudicazione si apre all'inizio di ogni ora nel giorno gas pertinente.
7. La durata di ciascuna procedura di aggiudicazione è di 30 minuti a decorrere dalla sua apertura.
8. La capacità che può essere offerta nell'asta di capacità infragiornaliera è ogni ora pari a:
 $A - C + D$
dove:
A è la capacità tecnica del gestore del sistema di trasporto per ciascuno dei prodotti di capacità standard;
C è la capacità tecnica precedentemente venduta, regolata in funzione della capacità, riofferta conformemente alle procedure di gestione delle congestioni applicabili;
D è l'eventuale capacità supplementare.
9. I gestori dei sistemi di trasporto pubblicano il quantitativo disponibile della capacità continua infragiornaliera in offerta, dopo la chiusura dell'ultima asta infragiornaliera e in conformità all'articolo 32, paragrafo 9.
10. I gestori dei sistemi di trasporto danno agli utenti della rete che partecipano all'asta day-ahead la possibilità di trasferire automaticamente le offerte di acquisto valide non accettate alla successiva asta infragiornaliera.
11. La capacità è allocata entro 30 minuti dalla chiusura della procedura di aggiudicazione a condizione che le offerte di acquisto siano accettate e il gestore del sistema di trasporto stia completando la procedura di allocazione.
12. I risultati dell'asta sono resi disponibili simultaneamente ai singoli utenti della rete.
13. Le informazioni aggregate sui risultati dell'asta sono pubblicate almeno alla fine di ogni giorno.

Articolo 16

Algoritmi per le aste

1. Se durante un'asta sono offerti più prodotti di capacità standard, il rispettivo algoritmo di allocazione è applicato distintamente per ciascun prodotto di capacità standard quando questo è allocato. Per l'applicazione dell'algoritmo di vendita all'asta, le offerte di acquisto per i diversi prodotti di capacità standard sono considerate in modo indipendente l'una dall'altra.

2. Per le aste annuali di capacità annua, le aste annuali di capacità trimestrale e le aste rolling di capacità mensile, si applica un algoritmo d'asta aperta di prezzo ascendente, con più procedure di aggiudicazione, a norma dell'articolo 17.
3. Per le aste rolling di capacità day-ahead e infragiornaliera, si applica un algoritmo d'asta di prezzo uniforme con una sola procedura di aggiudicazione conformemente all'articolo 18.

Articolo 17

Algoritmo d'asta aperta di prezzo ascendente

1. Le aste aperte di prezzo ascendente consentono agli utenti della rete di presentare offerte di acquisto di volumi in una scala di prezzi crescenti annunciati in procedure di aggiudicazione consecutive, partendo dal prezzo di riserva P_0 .
2. La prima procedura di aggiudicazione, con un prezzo pari al prezzo di riserva P_0 , ha una durata di tre ore. Le successive procedure di aggiudicazione hanno una durata di un'ora. Vi è una pausa di un'ora tra le procedure di aggiudicazione.
3. L'offerta precisa:
 - a) l'identità dell'utente della rete da cui proviene la richiesta;
 - b) il punto di interconnessione interessato e la direzione del flusso;
 - c) il prodotto di capacità standard per il quale si richiede la capacità;
 - d) per gradino di prezzo, il quantitativo di capacità per i rispettivi prodotti di capacità standard richiesti;
 - e) in caso di offerta di capacità incrementale, il livello dell'offerta.
4. Un'offerta di acquisto è considerata valida se è presentata da un utente della rete ed è conforme a tutte le disposizioni del presente articolo.
5. Per partecipare a un'asta gli utenti della rete devono obbligatoriamente presentare un'offerta di acquisto di volumi nella prima procedura di aggiudicazione.
6. I gestori dei sistemi di trasporto forniscono agli utenti della rete l'opzione di presentare automaticamente le offerte per qualsiasi gradino di prezzo.
7. Una volta chiusa la procedura di aggiudicazione pertinente, non è accettata la modifica, il ritiro o la variazione delle offerte valide. Tutte le offerte valide diventano un impegno vincolante per l'utente della rete a prenotare il quantitativo di capacità richiesto secondo il prezzo annunciato, a condizione che il prezzo di aggiudicazione dell'asta sia quello annunciato durante la pertinente procedura di aggiudicazione.
8. Il volume dell'offerta in ogni procedura di aggiudicazione per utente della rete è pari o inferiore alla capacità offerta in una determinata asta. Il volume dell'offerta per utente della rete ad un determinato prezzo è pari o inferiore al volume dell'offerta presentata dall'utente della rete in questione durante la precedente procedura, ad eccezione dei casi in cui si applica il paragrafo 16.
9. Le offerte possono essere liberamente registrate, modificate o ritirate durante una procedura di aggiudicazione, a condizione che siano conformi al paragrafo 8. Le offerte valide rimangono tali fino alla loro modifica o al loro ritiro.
10. Per ciascun punto di interconnessione e per ciascun prodotto di capacità standard sono definiti e pubblicati prima dell'asta un gradino di prezzo elevato e un gradino di prezzo basso. Il gradino di prezzo basso è definito in modo che un aumento di un numero intero di gradini di prezzi bassi sia pari all'aumento di un singolo gradino di prezzi elevati.
11. La determinazione del gradino di prezzo elevato ha la funzione di ridurre al minimo, per quanto ragionevolmente possibile, la durata della procedura d'asta. La determinazione del gradino di prezzo basso ha la funzione di ridurre al minimo, per quanto ragionevolmente possibile, la capacità invenduta se l'asta chiude ad un prezzo superiore al prezzo di riserva.
12. Se la domanda aggregata di tutti gli utenti della rete è inferiore o uguale alla capacità offerta al termine della prima procedura di aggiudicazione, l'asta è conclusa.
13. Se la domanda aggregata di tutti gli utenti della rete è superiore alla capacità offerta al termine della prima procedura di aggiudicazione o di una successiva procedura di aggiudicazione, si apre un'ulteriore procedura di aggiudicazione con un prezzo pari al prezzo della procedura di aggiudicazione precedente, maggiorato del gradino di prezzo elevato.

14. Se la domanda aggregata di tutti gli utenti della rete è pari alla capacità offerta al termine della seconda procedura di aggiudicazione o di una successiva procedura di aggiudicazione, l'asta è conclusa.
15. Se si verifica una prima sottoquotazione, si ha una riduzione del prezzo e si apre un'ulteriore procedura di aggiudicazione. La nuova procedura di aggiudicazione ha un prezzo pari al prezzo applicabile alla procedura precedente alla prima sottoquotazione, maggiorato del gradino di prezzo basso. Sono poi aperte ulteriori procedure di aggiudicazione con aumenti del gradino di prezzo basso fino a che la domanda aggregata di tutti gli utenti della rete sia inferiore o uguale alla capacità offerta, momento in cui l'asta è conclusa.
16. Il volume dell'offerta per utente della rete in tutte le procedure di aggiudicazione in cui sono applicati i gradini di prezzo basso è uguale o inferiore al volume dell'offerta presentata dall'utente della rete in questione nella procedura di aggiudicazione che ha preceduto la prima sottoquotazione. Il volume dell'offerta per utente della rete per uno specifico gradino di prezzo basso è pari o inferiore al volume dell'offerta presentata dall'utente della rete in questione durante la precedente procedura di aggiudicazione per gradini di prezzo basso. Il volume dell'offerta per utente della rete in tutte le procedure di aggiudicazione in cui sono applicati i gradini di prezzo basso è pari o superiore al volume dell'offerta presentata dall'utente della rete in questione nella procedura di aggiudicazione in cui si è verificata la prima sottoquotazione.
17. Se la domanda aggregata di tutti gli utenti della rete è superiore alla capacità offerta nella procedura di aggiudicazione con un prezzo pari a quello che ha determinato la prima sottoquotazione, diminuito di un gradino di prezzo basso, l'asta è conclusa. Il prezzo di aggiudicazione è il prezzo che ha determinato la prima sottoquotazione, e le offerte selezionate sono quelle presentate durante la procedura di aggiudicazione originaria in cui si è verificata la prima sottoquotazione.
18. Dopo ciascuna procedura di aggiudicazione, la domanda di tutti gli utenti della rete in una determinata asta è pubblicata nel più breve lasso di tempo ragionevolmente possibile e in forma aggregata.
19. Il prezzo annunciato per l'ultima procedura di aggiudicazione in cui l'asta chiude è considerato come il prezzo di aggiudicazione dell'asta specifica, ad eccezione dei casi in cui si applica il paragrafo 17.
20. La capacità è allocata a tutti gli utenti della rete che hanno presentato offerte di acquisto di volumi valide al prezzo di aggiudicazione, in base alle loro offerte di acquisto di volumi al prezzo di aggiudicazione. Se è offerta capacità incrementale, l'allocatione della capacità incrementale è subordinata all'esito del test economico conformemente all'articolo 22. Gli utenti della rete vincitori sono tenuti a pagare il prezzo di aggiudicazione dell'asta specifica, che può essere un prezzo fisso o variabile, secondo gli approcci di cui all'articolo 24 del regolamento (UE) 2017/460, oltre ad eventuali corrispettivi ulteriori applicabili nel momento in cui la capacità loro allocata può essere utilizzata.
21. A seguito di ogni asta chiusa, è pubblicato il risultato finale dell'asta, compresi l'aggregazione della capacità allocata e il prezzo di aggiudicazione. Gli utenti della rete vincitori sono informati in merito al quantitativo di capacità loro allocato; le informazioni individuali sono comunicate soltanto alle parti interessate. Se è allocata capacità incrementale, il presente paragrafo si applica soltanto ai risultati dell'asta del livello di offerta che offre il maggior quantitativo di capacità con esito positivo del test economico ai sensi dell'articolo 22, paragrafo 3.
22. Se un'asta aperta di prezzo ascendente non si è conclusa prima dell'inizio previsto (in base al calendario delle aste) per l'asta di capacità successiva per il medesimo periodo, la prima asta chiude e la capacità non è allocata. La capacità è offerta nell'asta successiva corrispondente.

Articolo 18

Algoritmo per aste a prezzo uniforme

1. In un'asta a prezzo uniforme vi è un'unica procedura di aggiudicazione nella quale l'utente della rete presenta un'offerta in termini sia di prezzo sia di quantitativi.
2. Durante la procedura di aggiudicazione di una determinata asta, gli utenti della rete possono presentare fino a dieci offerte. Ogni offerta è trattata in maniera indipendente dalle altre offerte. Dopo la chiusura della procedura di aggiudicazione, le offerte restanti non possono essere né modificate né ritirate.
3. L'offerta precisa:
 - a) l'identità dell'utente della rete da cui proviene la richiesta;
 - b) il punto di interconnessione interessato e la direzione del flusso;

- c) il prodotto di capacità standard per il quale si richiede la capacità;
- d) il quantitativo di capacità per il rispettivo prodotto di capacità standard richiesto, che è pari o inferiore alla capacità offerta in una determinata asta;
- e) il quantitativo minimo di capacità per il rispettivo prodotto di capacità standard che l'utente della rete desidera gli sia allocato in base all'algoritmo pertinente nel caso in cui non gli sia allocato il quantitativo richiesto, conformemente alla lettera d);
- f) i prezzi dell'offerta, che non sono inferiori al prezzo di riserva applicabile al prodotto di capacità standard pertinente, che l'utente della rete è disposto a pagare per la capacità richiesta. Le offerte con un prezzo di offerta inferiore al prezzo di riserva non sono accettate.
4. Il gestore del sistema di trasporto procede ad una classificazione di tutte le offerte relative a un determinato prodotto di capacità standard in base al prezzo dell'offerta, ponendo in cima alla classifica il prodotto con il prezzo più elevato.
5. Tutte le offerte rimanenti al momento della chiusura della procedura di aggiudicazione sono considerate vincolanti per gli utenti della rete cui è allocato almeno il quantitativo minimo di capacità richiesta conformemente al paragrafo 3, lettera e).
6. Conformemente alla classificazione delle offerte a norma del paragrafo 4 e fatto salvo il disposto dei paragrafi da 7 a 10, la capacità è allocata alle offerte in funzione della classificazione del loro prezzo. Tutte le offerte per le quali la capacità è allocata sono considerate accettate. Dopo l'allocazione della capacità, la capacità rimanente non allocata è ridotta del quantitativo corrispondente.
7. A norma del paragrafo 6, e fatte salve le disposizioni del paragrafo 9, qualora il quantitativo dell'offerta di capacità per un utente della rete superi la rimanente capacità non allocata (dopo che la capacità è stata allocata agli utenti della rete che hanno presentato le offerte più elevate), a tale utente è allocata una capacità pari alla capacità rimanente non allocata.
8. A norma del paragrafo 7 e fatto salvo il paragrafo 9, se due o più offerte presentano lo stesso prezzo di offerta, e il quantitativo di capacità restante richiesta nell'ambito di tali offerte supera il rimanente quantitativo non allocato, quest'ultimo quantitativo è allocato proporzionalmente ai quantitativi richiesti per ciascuna delle offerte.
9. Nel caso in cui il quantitativo da allocare per un'offerta a norma dei paragrafi 6, 7 o 8 sia inferiore al quantitativo minimo di capacità conformemente al paragrafo 3, lettera e), l'offerta è considerata respinta e si effettua una nuova allocazione tra le offerte di prezzo uguale a norma del paragrafo 8, oppure si effettua un'allocazione nel quadro della successiva offerta di prezzo, a norma del paragrafo 6.
10. Qualora il rimanente quantitativo da allocare per qualsiasi offerta a norma dei paragrafi 6, 7, 8 o 9 sia pari a zero, nessuna ulteriore capacità è allocata alle restanti offerte. Tali offerte sono considerate respinte.
11. Il prezzo di aggiudicazione è definito come il prezzo dell'offerta selezionata più bassa se la domanda supera l'offerta al prezzo di riserva. In tutti gli altri casi, il prezzo di aggiudicazione è pari al prezzo di riserva. Gli utenti della rete vincitori sono tenuti a pagare il prezzo di aggiudicazione dell'asta specifica, che può essere un prezzo fisso o variabile, secondo gli approcci di cui all'articolo 24 del regolamento (UE) 2017/460, oltre ad eventuali spese ulteriori applicabili nel momento in cui la capacità loro allocata può essere utilizzata.

CAPO IV

AGGREGAZIONE DELLA CAPACITÀ AI PUNTI DI INTERCONNESSIONE

Articolo 19

Prodotti di capacità aggregata

I gestori dei sistemi di trasporto adiacenti offrono congiuntamente prodotti di capacità aggregata, in base ai seguenti principi:

1. su entrambi i lati di un punto di interconnessione tutta la capacità continua è offerta come capacità aggregata nella misura in cui vi è capacità continua o incrementale disponibile su entrambi i lati del punto di interconnessione;

2. i gestori dei sistemi di trasporto offrono capacità per il prodotto di capacità standard pertinente su una piattaforma di prenotazione, in conformità dell'articolo 37, e conformemente alla procedura di allocazione applicabile, come indicato nel capo III;
3. la capacità aggregata che può essere offerta dai gestori dei sistemi di trasporto interessati in un punto di interconnessione è fissata tramite un'unica procedura di aggiudicazione;
4. gli utenti della rete rispettano le condizioni applicabili del/dei contratto/i di trasporto dei gestori dei sistemi di trasporto interessati, a partire dal momento in cui la capacità di trasporto è contrattualizzata;
5. qualora vi sia più capacità continua disponibile in un lato di un punto di interconnessione rispetto all'altro lato per uno qualsiasi dei periodi in esame, il gestore del sistema di trasporto con più capacità continua disponibile può offrire tale capacità extra agli utenti della rete come prodotto disaggregato secondo il calendario delle aste e le regole seguenti:
 - a) se vi è un contratto esistente di trasporto disaggregato nell'altro lato del punto di interconnessione, la capacità può essere offerta su base disaggregata e non può superare il quantitativo e la durata del contratto di trasporto esistente dall'altro lato;
 - b) qualora non rientri nell'ambito di cui al paragrafo 5, lettera a), tale capacità extra può essere offerta per un periodo massimo di un anno;
6. qualsiasi capacità disaggregata allocata in conformità del paragrafo 5 può essere utilizzata e nominata come tale. Può anche essere oggetto di scambio sul mercato secondario;
7. i gestori dei sistemi di trasporto adiacenti istituiscono una procedura di nomination congiunta per la capacità aggregata fornendo agli utenti della rete i mezzi per nominare i flussi della loro capacità aggregata mediante un'unica nomination;
8. gli obblighi di offrire capacità aggregata si applicano anche, nella misura in cui sono pertinenti, ai mercati di capacità secondari. Fatto salvo il paragrafo 1, la capacità originariamente allocata come capacità aggregata può essere rivenduta sul mercato secondario unicamente come capacità aggregata;
9. quando due o più punti di interconnessione collegano gli stessi due sistemi di entrata-uscita adiacenti, i gestori dei sistemi di trasporto adiacenti interessati offrono la capacità disponibile nei punti di interconnessione in un unico punto di interconnessione virtuale. Nel caso in cui più di due gestori dei sistemi di trasporto siano coinvolti, perché la capacità in uno o entrambi i sistemi di entrata-uscita è commercializzata da più di un gestore del sistema di trasporto, il punto di interconnessione virtuale comprende, nella misura del possibile, tutti i gestori dei sistemi di trasporto. In tutti i casi il punto di interconnessione virtuale è stabilito soltanto se sono soddisfatte le seguenti condizioni:
 - a) la capacità tecnica complessiva nei punti di interconnessione virtuale è pari o superiore alla somma della capacità tecnica di ciascuno dei punti di interconnessione che contribuiscono ai punti di interconnessione virtuali;
 - b) essi facilitano il funzionamento economico ed efficiente del sistema, incluse, tra l'altro, le norme di cui all'articolo 16 del regolamento (CE) n. 715/2009.

I gestori dei sistemi di trasporto adiacenti avviano l'analisi necessaria e istituiscono punti di interconnessione virtuali funzionali entro il 1° novembre 2018.

Articolo 20

Allineamento delle principali condizioni contrattuali per i prodotti di capacità aggregata

1. Entro il 6 gennaio 2018, l'ENTSO-G, previa consultazione delle parti interessate, redige un catalogo delle principali condizioni del/dei contratto/i di trasporto dei gestori dei sistemi di trasporto per i prodotti di capacità aggregata. L'ENTSO-G analizza i contratti di trasporto esistenti, individuando e classificando le differenze in relazione alle principali condizioni e i motivi di tali divergenze, e pubblica i risultati in una relazione.

2. Sulla base della relazione di cui al paragrafo 1, l'ENTSO-G, entro 6 mesi dalla data di pubblicazione della relazione e previa consultazione delle parti interessate, elabora e pubblica un modello delle principali condizioni contrattuali, che copre le disposizioni contrattuali non interessate da divergenze sostanziali fra principi di diritto nazionale o giurisprudenziali, per l'offerta di prodotti di capacità aggregata.
3. L'Agenzia, tenuti in debita considerazione i pareri delle autorità nazionali di regolamentazione, formula un parere sul modello delle principali condizioni entro un ulteriore periodo di tre mesi. Tenendo conto del parere dell'Agenzia, l'ENTSO-G pubblica sul proprio sito web il modello finale delle principali condizioni al più tardi tre mesi dopo aver ricevuto il parere dell'Agenzia.
4. Dopo la pubblicazione del modello finale delle principali condizioni, i gestori dei sistemi di trasporto, previa approvazione dell'autorità nazionale di regolamentazione, possono applicare le condizioni stabilite nel modello ai nuovi contratti relativi a prodotti di capacità aggregata.

Articolo 21

Aggregazione nel caso di contratti di trasporto esistenti

1. Gli utenti della rete che sono parti dei contratti di trasporto di capacità disaggregata nei rispettivi punti di interconnessione mirano a raggiungere un accordo sull'aggregazione della capacità mediante accordi contrattuali (di seguito «accordo di aggregazione»), conformemente alle disposizioni di cui all'articolo 19. Tali utenti della rete e gestori dei sistemi di trasporto riferiscono alle pertinenti autorità nazionali di regolamentazione riguardo a tutti gli accordi di aggregazione raggiunti da tutte le parti nell'ambito dei contratti di trasporto esistenti.
2. I gestori dei sistemi di trasporto che sono parti dei contratti di trasporto esistenti possono partecipare alle discussioni riguardanti l'accordo di aggregazione in qualsiasi momento, su invito degli utenti della rete che sono parti dei contratti di trasporto esistenti.
3. A decorrere dal 1° gennaio 2018 i gestori dei sistemi di trasporto offrono un servizio gratuito di conversione della capacità agli utenti della rete titolari di capacità disaggregata sfasata su un lato di un punto di interconnessione. Tale servizio di conversione della capacità si applica a prodotti di capacità annua, trimestrale o mensile per capacità aggregata continua in tale punto di interconnessione che un utente della rete ha dovuto acquisire perché la capacità disaggregata offerta da un gestore del sistema di trasporto adiacente dall'altro lato del punto di interconnessione era insufficiente. Tale servizio è offerto su base non discriminatoria e impedisce l'applicazione agli utenti della rete di oneri aggiuntivi relativamente a capacità di cui sono già titolari. In particolare, i pagamenti per la parte di capacità aggregata contrattualizzata già detenuta da utenti della rete come capacità disaggregata sfasata sono limitati a un eventuale premio d'asta. Detto servizio si basa sul modello di conversione in corso di sviluppo da parte dell'ENTSO-G che dovrebbe essere ultimato entro il 1° ottobre 2017, previa consultazione delle parti interessate e dell'Agenzia. L'attuazione può essere agevolata dalla piattaforma o dalle piattaforme di prenotazione della capacità di cui all'articolo 37. L'uso di questo servizio è oggetto di comunicazione annuale alle rispettive autorità nazionali di regolamentazione.
4. Nel caso in cui un accordo di aggregazione sia concordato tra gli utenti della rete, i gestori dei sistemi di trasporto interessati al punto di interconnessione sono informati dalle parti di tale accordo di aggregazione previsto senza ritardi indebiti e si procede al trasferimento della capacità in questione. In ogni caso l'accordo di aggregazione è attuato nel rispetto delle condizioni generali dei relativi contratti di trasporto esistenti. Una volta che l'accordo di aggregazione è stato attuato, la capacità pertinente è considerata come capacità aggregata.
5. In ogni caso la durata degli accordi di aggregazione in materia di capacità aggregata nell'ambito della modifica dei contratti esistenti non supera la durata dei contratti di trasporto originari.
6. Tutta la capacità è aggregata nel più breve tempo possibile. I contratti di trasporto esistenti per la capacità disaggregata non possono essere rinnovati, prorogati o riportati dopo la loro data di scadenza. La relativa capacità diventa capacità disponibile a decorrere dalla data di scadenza dei contratti di trasporto.

CAPO V

Procedura di capacità incrementale*Articolo 22***Test economico**

1. Il test economico di cui al presente articolo è applicato dal gestore (o dai gestori) del sistema di trasporto o dall'autorità nazionale di regolamentazione, secondo quanto disposto da quest'ultima, per ciascun livello di offerta di un progetto di capacità incrementale, dopo che utenti della rete hanno assunto, nei confronti dei gestori dei sistemi di trasporto interessati, impegni vincolanti di acquisire capacità. Il test si compone dei seguenti parametri:

- a) il valore attuale degli impegni vincolanti di utenti della rete di acquisire capacità, calcolato come la somma attualizzata dei seguenti parametri:
 - i) la somma dei rispettivi prezzi di riferimento stimati, di un eventuale premio d'asta e di un eventuale premio minimo obbligatorio, moltiplicata per il quantitativo di capacità incrementale acquisita;
 - ii) la somma di un eventuale premio d'asta e di un eventuale premio minimo obbligatorio, moltiplicata per il quantitativo di capacità disponibile acquisita in combinazione con la capacità incrementale;
- b) il valore attuale dell'aumento stimato dei ricavi consentiti o previsti del gestore del sistema di trasporto associato alla capacità incrementale inclusa nel rispettivo livello di offerta, quale approvato dalla competente autorità nazionale di regolamentazione ai sensi dell'articolo 28, paragrafo 2;
- c) il fattore *f*.

2. L'esito dell'applicazione del test economico è:

- a) positivo, se il valore del parametro di cui al paragrafo 1, lettera a), è almeno pari alla quota del parametro di cui al paragrafo 1, lettera b), definita dal fattore *f*;
- b) negativo, se il valore del parametro di cui al paragrafo 1, lettera a), è inferiore alla quota del parametro di cui al paragrafo 1, lettera b), definita dal fattore *f*;

3. Un progetto di capacità incrementale viene avviato se il test economico ha esito positivo su entrambi i lati di un punto di interconnessione per almeno un livello di offerta comprendente capacità incrementale. Qualora il test economico abbia un esito positivo per più di un livello di offerta, si utilizza il livello di offerta con il maggior quantitativo di capacità per il quale si è avuto un esito positivo per procedere con la realizzazione del progetto di capacità incrementale verso la messa in servizio. Qualora nessun livello di offerta abbia esito positivo, la relativa procedura di capacità incrementale è chiusa.

*Articolo 23***Fattore *f***

1. Nell'applicazione del test economico di cui all'articolo 22, l'autorità nazionale di regolamentazione fissa il livello del fattore *f* per un determinato livello di offerta, tenendo conto dei seguenti elementi:

- a) il quantitativo della capacità tecnica riservata conformemente all'articolo 8, paragrafi 8 e 9;
- b) le externalità positive del progetto di capacità incrementale sul mercato, sulla rete di trasporto o su entrambi;
- c) la durata degli impegni vincolanti di utenti della rete di acquisire capacità rispetto alla vita utile del bene;
- d) la misura in cui si prevede che la domanda di capacità definita nel progetto di capacità incrementale possa mantenersi dopo la fine dell'orizzonte temporale utilizzato nel test economico.

2. Se il test economico ha esito positivo, i costi di investimento connessi alla capacità incrementale sono rispecchiati in un aumento dei ricavi consentiti o previsti in conformità alle norme nazionali vigenti.

*Articolo 24***Combinazione in un test economico unico**

1. Al fine di agevolare l'offerta di prodotti di capacità aggregata, i singoli parametri per il test economico dei gestori dei sistemi di trasporto interessati per un determinato livello di offerta sono combinati in un test economico unico.
2. Il test economico unico si compone dei seguenti parametri:
 - a) il valore attuale degli impegni vincolanti degli utenti della rete di acquisire capacità aggregata, che è pari alla somma dei valori di cui all'articolo 22, paragrafo 1, lettera a), dei gestori dei sistemi di trasporto interessati;
 - b) la somma dei singoli valori attuali dell'aumento stimato dei ricavi consentiti o previsti dei gestori dei sistemi di trasporto interessati che è attribuibile alla capacità incrementale di un rispettivo livello di offerta;
 - c) il fattore f , che definisce la quota del parametro di cui alla lettera b) che deve essere coperta dal parametro di cui alla lettera a) e consente a tutti i gestori dei sistemi di trasporto interessati, singolarmente, di coprire le loro rispettive quote definite in anticipo.
3. L'esito dell'applicazione del test economico unico è positivo allorché tutti i test economici sottostanti hanno esito positivo ai sensi dell'articolo 22, paragrafo 2, lettera a), tenendo conto di una possibile redistribuzione dei ricavi conformemente ai paragrafi 4 e 5. Negli altri casi, l'esito dell'applicazione del test economico unico è negativo.
4. Qualora una redistribuzione dei ricavi possa potenzialmente portare a una diminuzione del livello degli impegni vincolanti degli utenti della rete di acquisire la capacità necessaria per l'ottenimento di un esito positivo del test economico unico, i gestori dei sistemi di trasporto possono presentare alla competente autorità nazionale di regolamentazione, per approvazione coordinata, i meccanismi di redistribuzione dei ricavi derivanti dalla capacità incrementale.
5. Una redistribuzione dei ricavi può essere effettuata:
 - a) nell'ambito del processo di integrazione dei singoli parametri dei test economici in un test economico unico;
 - b) qualora il test economico unico abbia esito negativo e, allo stesso tempo, il livello degli impegni vincolanti degli utenti della rete di acquisire capacità sia superiore al minimo necessario per coprire il valore attuale singolo dell'aumento dei ricavi consentiti o previsti per almeno uno dei gestori dei sistemi di trasporto interessati.

*Articolo 25***Obblighi di pubblicazione relativi al test economico**

1. Per ogni dato progetto di capacità incrementale, il o i gestori dei sistemi di trasporto trasmettono alla o alle competenti autorità nazionali di regolamentazione, per approvazione, le seguenti informazioni per ciascun livello di offerta:
 - a) i prezzi di riferimento stimati per l'orizzonte temporale dell'offerta iniziale di capacità incrementale utilizzati per il calcolo del parametro di cui all'articolo 22, paragrafo 1, lettera a), e all'articolo 24, paragrafo 2, lettera a), in caso di applicazione, rispettivamente, di test economici distinti o di un test economico unico;
 - b) i parametri di cui all'articolo 22, paragrafo 1, lettere da b) a c), e all'articolo 24, paragrafo 2, lettere da b) a c), in caso di applicazione, rispettivamente, di test economici distinti o di un test economico unico;
 - c) se del caso, l'intervallo in cui si situa il livello del premio minimo obbligatorio di cui all'articolo 33, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2017/460 per ciascun livello di offerta e punto di interconnessione applicato nella prima asta ed eventualmente in aste successive in cui è offerta capacità incrementale come stabilito all'articolo 33, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2017/460.
2. In seguito all'approvazione da parte della o delle competenti autorità nazionali di regolamentazione, le informazioni di cui al paragrafo 1 sono pubblicate dal o dai gestori dei sistemi di trasporto interessati in conformità all'articolo 28, paragrafo 3.

*Articolo 26***Valutazione della domanda di mercato**

1. Immediatamente dopo l'inizio dell'asta annuale di capacità annua almeno in ciascun anno dispari, i gestori dei sistemi di trasporto collaborano nei processi di valutazione della domanda di mercato relativa alla capacità incrementale e di conduzione di studi tecnici per progetti di capacità incrementale per i rispettivi punti di interconnessione congiunti. La prima valutazione della domanda è effettuata nel 2017 in seguito all'entrata in vigore del presente regolamento.

2. Al più tardi 8 settimane dopo l'inizio dell'asta annuale di capacità annua almeno in ciascun anno dispari, i gestori dei sistemi di trasporto interessati su ogni lato del confine di un sistema di entrata-uscita elaborano relazioni comuni di valutazione della domanda di mercato, ciascuna delle quali riguarda tutti i punti di interconnessione di almeno un confine di sistema di entrata-uscita. La relazione di valutazione del mercato valuta la domanda potenziale di capacità incrementale di tutti gli utenti della rete a norma del paragrafo 8 e indica l'eventuale avvio di un progetto di capacità incrementale.
3. La relazione di valutazione della domanda di mercato è pubblicata in almeno una lingua ufficiale dello Stato membro e nella misura del possibile in inglese sui siti web dei gestori dei sistemi di trasporto interessati al più tardi 16 settimane dopo l'inizio dell'asta annuale di capacità annua almeno in ciascun anno dispari.
4. L'ENTSO-G coordina e coadiuva il completamento delle relazioni di valutazione della domanda, anche fornendo un modello standard e pubblicando le relazioni sul proprio sito web.
5. Qualora utenti della rete esprimano domanda di capacità incrementale al più tardi 8 settimane dopo l'inizio dell'asta annuale di capacità annua negli anni pari, i gestori dei sistemi di trasporto interessati possono decidere di comune accordo di effettuare una valutazione della domanda di mercato anche in un anno pari, a condizione che:
 - a) la procedura di cui agli articoli da 26 a 30 possa essere conclusa prima dell'inizio del successivo ciclo di valutazione della domanda di cui al paragrafo 1 e
 - b) sia rispettato il calendario delle aste.
6. I gestori dei sistemi di trasporto prendono in considerazione, nella valutazione della domanda di mercato in corso, le indicazioni non vincolanti di domanda presentate al più tardi 8 settimane dopo l'inizio dell'asta annuale di capacità annua.
7. I gestori dei sistemi di trasporto possono prendere in considerazione le indicazioni non vincolanti di domanda trasmesse dopo il termine di cui al paragrafo 6 nella valutazione della domanda di mercato in corso, oppure nella successiva valutazione della domanda di mercato.
8. Le indicazioni non vincolanti di domanda di cui ai paragrafi 6 e 7 contengono almeno le seguenti informazioni:
 - a) i due o più sistemi di entrata-uscita adiacenti fra i quali è espressa la domanda di capacità incrementale — su uno o entrambi i lati di un punto di interconnessione — e la direzione richiesta;
 - b) l'anno o gli anni gas per cui è espressa una domanda di capacità incrementale;
 - c) il quantitativo di capacità richiesto tra i rispettivi sistemi di entrata-uscita;
 - d) informazioni su indicazioni non vincolanti di domanda che sono state o saranno trasmesse ad altri gestori dei sistemi di trasporto, ove tali indicazioni siano collegate fra loro, come ad esempio la domanda di capacità in diversi punti di interconnessione collegati.
9. Gli utenti della rete indicano se la loro domanda è soggetta a condizioni relativamente al paragrafo 8, lettere da a) a d).
10. I gestori dei sistemi di trasporto rispondono a indicazioni non vincolanti di domanda entro 16 settimane dall'inizio delle aste annuali di capacità annua o entro 8 settimane dal ricevimento delle indicazioni di domanda conformemente al paragrafo 7. La risposta contiene almeno i seguenti elementi:
 - a) se la domanda indicata possa o meno essere presa in considerazione dal gestore del sistema di trasporto nella procedura in corso; oppure
 - b) se, nel caso di indicazioni di domanda in conformità al paragrafo 7, queste siano o meno sufficienti per prendere in considerazione l'avvio di una procedura di capacità incrementale ai sensi del paragrafo 5; oppure
 - c) in quale relazione di valutazione della domanda di mercato di cui al paragrafo 3 la domanda indicata sarà valutata, a condizione che, motivatamente, la domanda indicata non possa essere presa in considerazione ai sensi delle lettere a) o b).
11. I gestori dei sistemi di trasporto possono esigere il pagamento di corrispettivi per le attività risultanti dalla trasmissione di indicazioni non vincolanti di domanda. Tali corrispettivi rispecchiano i costi amministrativi relativi alla trasmissione delle indicazioni di domanda e sono soggetti all'approvazione della competente autorità nazionale di regolamentazione e pubblicati sul sito web del gestore del sistema di trasporto. Essi sono rimborsati al rispettivo utente della rete in caso di esito positivo del test economico per almeno un livello di offerta che comprende capacità incrementale al rispettivo punto di interconnessione.

12. La relazione di valutazione della domanda di mercato tiene conto dei seguenti criteri:
- a) se il piano decennale di sviluppo della rete a livello di Unione individui o meno una carenza di capacità fisica per cui una regione specifica soffre di approvvigionamento insufficiente in un ragionevole scenario di picco e ove l'offerta di capacità incrementale nel punto di interconnessione in questione potrebbe rimediare a tale carenza; oppure se un piano nazionale di sviluppo della rete individui o meno un bisogno concreto e costante di trasporto fisico;
 - b) se nell'asta annuale di capacità annua per l'anno in cui potrebbe essere offerta per la prima volta capacità incrementale e nei tre anni successivi non è disponibile alcun prodotto di capacità standard annua che collega due sistemi di entrata-uscita adiacenti, perché tutta la capacità è già stata acquisita;
 - c) se utenti della rete hanno trasmesso indicazioni non vincolanti di domanda per richiedere capacità incrementale per diversi anni consecutivi e sono stati esauriti tutti gli altri mezzi economicamente efficienti per massimizzare la disponibilità della capacità esistente.
13. Nella relazione di valutazione della domanda di mercato figurano almeno i seguenti elementi:
- a) una conclusione sull'opportunità o meno di avviare un progetto di capacità incrementale;
 - b) le indicazioni non vincolanti di domanda aggregata ricevute al più tardi 8 settimane dopo l'inizio dell'asta annuale di capacità annua dell'anno di pubblicazione della rispettiva relazione di valutazione della domanda;
 - c) le indicazioni non vincolanti di domanda aggregata trasmesse dopo il termine di cui al paragrafo 6 durante la precedente procedura di capacità incrementale qualora tali indicazioni non siano state prese in considerazione nella precedente valutazione della domanda;
 - d) le indicazioni non vincolanti di domanda aggregata trasmesse a norma del paragrafo 7 che i gestori dei sistemi di trasporto abbiano deciso di prendere in considerazione nella valutazione della domanda di mercato in corso;
 - e) una valutazione del quantitativo, della direzione e della durata previsti della domanda di capacità incrementale ai punti di interconnessione con ciascun sistema di entrata-uscita adiacente o con interconnettori;
 - f) una conclusione sull'opportunità di svolgere studi tecnici su progetti di capacità incrementale, specificando per quali punti di interconnessione e per quale livello di domanda previsto;
 - g) un calendario provvisorio per il progetto di capacità incrementale, gli studi tecnici e la consultazione di cui all'articolo 27, paragrafo 3;
 - h) una conclusione su quali eventuali corrispettivi saranno introdotti conformemente al paragrafo 10;
 - i) i tipi e, se disponibili, l'entità globale delle indicazioni di domanda condizionata ai sensi del paragrafo 9;
 - j) le modalità con cui i gestori dei sistemi di trasporto intendono applicare l'articolo 11, paragrafo 3, per quanto riguarda la limitazione del numero di anni offerti nelle aste annuali di capacità annua durante la procedura incrementale.
14. I gestori dei sistemi di trasporto e le competenti autorità nazionali di regolamentazione pubblicano i rispettivi punti di contatto per i progetti di capacità incrementale avviati alla pubblicazione della relazione di valutazione della domanda di mercato e aggiornano regolarmente tale informazione per tutta la durata del progetto.

Articolo 27

Fase di progettazione

1. La fase di progettazione inizia il giorno successivo alla data di pubblicazione della relazione di valutazione della domanda di mercato, se detta relazione individua una domanda di progetti di capacità incrementale.
2. I gestori dei sistemi di trasporto attivi nel rispettivo punto di interconnessione svolgono studi tecnici per progetti di capacità incrementale, onde definire il progetto di capacità incrementale e livelli di offerta coordinati sulla base della fattibilità tecnica e delle relazioni di valutazione della domanda di mercato.

3. Al più tardi 12 settimane dopo l'inizio della fase di progettazione, i gestori dei sistemi di trasporto interessati svolgono una consultazione pubblica congiunta sul progetto di proposta di progetto almeno in una lingua ufficiale dello Stato membro e nella misura del possibile in inglese, per un minimo di 1 mese e un massimo di 2 mesi. Detti operatori adottano tutti i provvedimenti opportuni per assicurare un coordinamento transfrontaliero.

La consultazione copre almeno i seguenti elementi:

- a) una descrizione del progetto di capacità incrementale, compresa una stima dei costi;
- b) i livelli di offerta dei prodotti di capacità aggregata nel punto di interconnessione;
- c) se del caso, sulla base delle indicazioni di domanda condizionata ricevute, il meccanismo alternativo di allocazione proposto dai gestori dei sistemi di trasporto, con la relativa motivazione;
- d) un calendario provvisorio del progetto di capacità incrementale;
- e) le regole e le condizioni generali che un utente della rete deve accettare per partecipare alla fase vincolante di allocazione della capacità della procedura di capacità incrementale e avere accesso alla capacità, comprese eventuali garanzie da fornire, e le modalità contrattuali di risposta all'eventualità di ritardi nella fornitura di capacità o di perturbazioni al progetto;
- f) qualora si segua un approccio di prezzo fisso per il progetto di capacità incrementale, gli elementi IND e RP di cui all'articolo 24, lettera b), del regolamento (UE) 2017/460;
- g) il livello di impegni degli utenti, espressi con una stima del fattore f applicato a norma dell'articolo 23, proposto e successivamente approvato dalle autorità nazionali di regolamentazione interessate dopo aver consultato i gestori dei sistemi di trasporto;
- h) le eventuali ulteriori indicazioni di domanda ricevute in conformità all'articolo 26, paragrafo 7;
- i) se la capacità incrementale potrebbe o meno comportare una diminuzione significativa e prolungata dell'utilizzazione di altre infrastrutture del gas non ammortizzate nei medesimi sistemi di entrata-uscita o in sistemi di entrata-uscita adiacenti, oppure lungo la medesima rotta di trasporto del gas.

4. Nel processo di progettazione di livelli di offerta coordinati, i gestori dei sistemi di trasporto cooperano strettamente con le autorità nazionali di regolamentazione interessate e assicurano un coordinamento transfrontaliero per consentire offerte di capacità incrementale in forma di prodotti aggregati. La proposta di progetto e la progettazione di livelli di offerta coordinati tengono conto dei risultati della consultazione di cui al paragrafo 3.

Articolo 28

Approvazione e pubblicazione

1. In seguito alla consultazione e alla finalizzazione della fase di progettazione di un progetto di capacità incrementale a norma dell'articolo 27, i gestori dei sistemi di trasporto interessati trasmettono la proposta di progetto di capacità incrementale alle competenti autorità nazionali di regolamentazione per approvazioni coordinate. La proposta di progetto è anche pubblicata dai gestori dei sistemi di trasporto interessati in almeno una lingua ufficiale dello Stato membro e nella misura del possibile in inglese e comprende almeno le seguenti informazioni:

- a) tutti i livelli di offerta, in modo da rispecchiare l'ampiezza della domanda di capacità incrementale prevista nei punti di interconnessione interessati in conseguenza dei processi di cui all'articolo 26 e all'articolo 27, paragrafo 3;
- b) le regole e le condizioni generali che un utente della rete deve accettare per partecipare alla fase vincolante di allocazione della capacità della procedura di capacità incrementale e avere accesso alla capacità, comprese eventuali garanzie da fornire, e le modalità contrattuali di risposta all'eventualità di ritardi nella fornitura di capacità o di perturbazioni al progetto;
- c) il calendario del progetto di capacità incrementale, comprese eventuali modifiche apportate dopo la consultazione di cui all'articolo 27, paragrafo 3, e le misure adottate per prevenire i ritardi e ridurne al minimo l'impatto;
- d) i parametri di cui all'articolo 22, paragrafo 1;

- e) se può o meno essere richiesto un orizzonte temporale prorogato per motivi eccezionali per l'acquisizione di capacità per un periodo supplementare di un massimo di 5 anni oltre l'allocazione di un massimo di 15 anni dopo l'inizio dell'uso in esercizio, in conformità all'articolo 30;
- f) se del caso, il meccanismo alternativo di allocazione proposto con la sua motivazione a norma dell'articolo 30, paragrafo 2, nonché le condizioni approvate dal gestore del sistema di trasporto per la fase vincolante a norma dell'articolo 30, paragrafo 3;
- g) qualora si segua un approccio di prezzo fisso per il progetto di capacità incrementale, gli elementi di cui all'articolo 24, lettera b), del regolamento (UE) 2017/460.

2. Entro sei mesi dal ricevimento della proposta di progetto completa da parte dell'ultima delle autorità di regolamentazione competenti, queste ultime autorità nazionali di regolamentazione pubblicano decisioni coordinate sulla proposta di progetto di cui al paragrafo 1 in almeno una lingua ufficiale dello Stato membro e nella misura del possibile in inglese. Dette decisioni sono motivate. Le autorità nazionali di regolamentazione si comunicano reciprocamente l'avvenuto ricevimento della proposta di progetto e la relativa completezza, al fine di determinare l'inizio del periodo di sei mesi.

Nel preparare la propria decisione, ciascuna autorità nazionale di regolamentazione prende in considerazione il parere delle altre autorità nazionali di regolamentazione interessate. In ogni caso, le autorità nazionali di regolamentazione tengono conto delle eventuali conseguenze negative per la concorrenza o per l'efficace funzionamento del mercato interno del gas associate ai progetti di capacità incrementale interessati.

Se un'autorità nazionale di regolamentazione si oppone alla proposta di progetto presentata, essa ne informa le altre autorità nazionali di regolamentazione interessate nel più breve tempo possibile. In una situazione siffatta, tutte le autorità nazionali di regolamentazione interessate prendono tutti i provvedimenti opportuni per collaborare in vista di raggiungere un accordo comune.

Se le competenti autorità nazionali di regolamentazione non sono in grado di raggiungere un accordo sul meccanismo alternativo di allocazione proposto entro la fine del periodo di sei mesi di cui al primo comma, l'Agenzia decide in merito al meccanismo alternativo di allocazione da attuare, secondo la procedura di cui all'articolo 8, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 713/2009.

3. All'atto della pubblicazione delle decisioni delle competenti autorità nazionali di regolamentazione a norma del paragrafo 2 e non oltre due mesi prima dell'offerta di capacità incrementale all'asta annuale di capacità annua, i gestori dei sistemi di trasporto pubblicano congiuntamente un avviso in almeno una lingua ufficiale dello Stato membro e nella misura del possibile in inglese contenente le seguenti informazioni minime:

- a) le informazioni di cui al paragrafo 1 quali approvate dalle autorità nazionali di regolamentazione;
- b) un modello del contratto o dei contratti relativi alla capacità offerta.

Articolo 29

Messa all'asta della capacità incrementale

1. Subordinatamente al completamento delle fasi di cui all'articolo 27, i gestori dei sistemi di trasporto interessati offrono la capacità incrementale insieme con la rispettiva capacità disponibile nell'asta annuale di capacità annua in forma di prodotti aggregati standard in aste aperte di prezzo ascendente a norma dell'articolo 17 come procedura standard e in conformità all'articolo 8, paragrafi 8 e 9, e all'articolo 19.

2. Le aste per i rispettivi livelli di offerta sono condotte in parallelo e in modo indipendente l'una dall'altra in conformità all'articolo 17 e fatto salvo l'articolo 8, paragrafo 2. Sono messi all'asta solo livelli di offerta coordinati.

3. Al fine di ridurre al minimo i potenziali premi d'asta e di ottenere un esito positivo del test economico per il livello di offerta più elevato possibile, una nuova asta può essere avviata un'unica volta, esclusivamente se:

- a) i gestori dei sistemi di trasporto avevano stabilito almeno due livelli di offerta prima dell'inizio delle aste di cui al paragrafo 2;

- b) almeno un livello di offerta è stato respinto e il relativo test economico ha avuto esito negativo;
- c) il livello di offerta immediatamente inferiore al minor livello di offerta respinto ha avuto un test economico di esito positivo ed è stato liquidato con un premio d'asta per almeno un prodotto di capacità standard annua.

Se tali condizioni sono soddisfatte, la nuova asta può essere avviata per il minor livello di offerta respinto di cui alla lettera b).

- 4. Se la nuova asta non si traduce in un esito positivo del test economico, i risultati di allocazione dell'asta originaria di cui alla lettera c) prevalgono in conformità all'articolo 17, paragrafi 20 e 21.

Articolo 30

Principi relativi ai meccanismi alternativi di allocazione

1. Un meccanismo alternativo di allocazione copre un massimo di 15 anni dopo l'inizio dell'uso in esercizio. Se il test economico ha avuto esito negativo sulla base di prenotazioni a 15 anni, le autorità nazionali di regolamentazione possono, in via eccezionale, prorogare l'orizzonte temporale di un massimo di 5 anni supplementari.
2. Può essere impiegato un meccanismo alternativo di allocazione della capacità, previa approvazione delle autorità nazionali di regolamentazione, se è ragionevole desumere dalla valutazione della domanda del mercato a norma dell'articolo 26 o dalla consultazione definita all'articolo 27, paragrafo 3, che l'asta aperta di prezzo ascendente non è idonea e che il progetto di capacità incrementale soddisfa entrambe le seguenti condizioni:
 - a) il progetto comporta la partecipazione di più di due sistemi di entrata-uscita e le offerte sono richieste in diversi punti di interconnessione durante la procedura di allocazione;
 - b) sono richieste offerte con durata superiore a un anno.
3. In un meccanismo alternativo di allocazione gli utenti della rete possono presentare offerte vincolanti condizionate per acquisire capacità subordinatamente al rispetto di una o più delle seguenti condizioni specificate dagli operatori del sistema di trasporto nella proposta di progetto approvata a norma dell'articolo 28, paragrafo 1:
 - a) impegni in collegamento con impegni in altri punti di interconnessione o ad esclusione di questi ultimi;
 - b) impegni per una serie di diversi prodotti di capacità standard annua in un punto di interconnessione;
 - c) impegni subordinati all'allocazione di un quantitativo di capacità specifico o minimo.
4. Il meccanismo alternativo di allocazione è soggetto all'approvazione da parte delle autorità nazionali di regolamentazione interessate conformemente all'articolo 28, paragrafo 2. Il meccanismo è trasparente e non discriminatorio, ma può consentire l'assegnazione di un ordine di priorità delle durate di prenotazione o delle offerte per quantitativi di capacità maggiori per un prodotto di capacità standard annua.
5. Se si stabilisce un ordine prioritario per la durata delle prenotazioni o per offerte per quantitativi di capacità maggiori, le autorità nazionali di regolamentazione decidono in merito alla riserva di un quantitativo non inferiore al 10 % e non superiore al 20 % della capacità tecnica in ciascun punto di interconnessione nell'applicare l'articolo 8, paragrafo 8. La capacità così riservata è offerta in conformità all'articolo 8, paragrafo 7.

Articolo 31

Disposizioni transitorie

In caso di progetti di capacità incrementale avviati prima dell'entrata in vigore del presente regolamento, gli articoli da 26 a 30 sono di applicazione, salvo se detti progetti hanno ottenuto le pertinenti autorizzazioni per l'allocazione della capacità da parte delle rispettive autorità nazionali di regolamentazione entro il 1° agosto 2017.

CAPO VI

CAPACITÀ INTERROMPIBILE*Articolo 32***Allocazione di servizi interrompibili**

1. A decorrere dal 1° gennaio 2018 i gestori dei sistemi di trasporto possono offrire prodotti di capacità standard per la capacità interrompibile di durata superiore a un giorno soltanto se il corrispondente prodotto di capacità standard mensile, trimestrale o annua per la capacità continua è stato venduto con un premio d'asta, è stato esaurito o non è stato offerto.
2. I gestori dei sistemi di trasporto offrono un prodotto di capacità giornaliera per la capacità interrompibile in entrambe le direzioni nei punti di interconnessione in cui il rispettivo prodotto di capacità standard per la capacità continua è stato interamente venduto su base day-ahead o non è stato offerto. Nei punti di interconnessione unidirezionale in cui la capacità continua è offerta solo in una direzione, i gestori dei sistemi di trasporto offrono almeno un prodotto giornaliero di capacità interrompibile nella direzione inversa.
3. L'eventuale capacità interrompibile offerta non può costituire un limite al quantitativo di capacità continua offerta. I gestori dei sistemi di trasporto non riservano capacità che può essere offerta come capacità continua al fine di offrirla come capacità interrompibile.
4. Nella misura in cui sono offerti prodotti di capacità interrompibile diversi dai prodotti giornalieri, gli stessi prodotti di capacità standard per la capacità continua si applicano anche per la capacità interrompibile in termini di durata dei prodotti.
5. Nella misura in cui è offerta, la capacità interrompibile è allocata mediante una procedura d'asta, ad eccezione della capacità interrompibile infragiornaliera.
6. La capacità interrompibile infragiornaliera è allocata tramite la procedura di over-nomination.
7. La capacità interrompibile infragiornaliera è allocata unicamente quando la capacità continua, sia tecnica, sia supplementare, è stata esaurita.
8. Laddove si indicano aste per un qualsiasi prodotto interrompibile di durata maggiore a quella infragiornaliera, i gestori dei sistemi di trasporto pubblicano, se dispongono dell'informazione, i quantitativi di capacità interrompibile offerti prima dell'inizio della procedura d'asta.
9. Se offerta, la capacità interrompibile è allocata mediante un'asta separata dopo che la capacità continua di pari durata è stata allocata, ma prima dell'inizio dell'asta di capacità continua con una durata più breve, con l'eccezione della capacità interrompibile infragiornaliera.
10. Se realizzate, le aste di capacità interrompibile sono condotte secondo gli stessi principi e tempi di attuazione applicabili alla capacità continua. Le date d'asta specifiche per le aste di capacità interrompibile sono dettagliate nel calendario delle aste, ad eccezione della capacità interrompibile infragiornaliera. Per le aste annuali di capacità annua, le aste annuali di capacità trimestrale e tutte le aste rolling di capacità mensile, i gestori dei sistemi di trasporto informano gli utenti della rete del quantitativo di capacità interrompibile da offrire una settimana prima dell'inizio dell'asta. Qualora un'asta di capacità continua non si sia conclusa alla data di inizio prevista per le aste di capacità interrompibile, queste ultime aprono al più tardi il giorno lavorativo successivo alla chiusura delle rispettive aste di capacità continua. In simili casi, qualsiasi modifica dei quantitativi offerti è comunicata almeno 12 ore prima dell'inizio della rispettiva asta di capacità interrompibile.

*Articolo 33***Tempi di interruzione minimi**

1. La capacità interrompibile ha tempi minimi di interruzione, che sono decisi congiuntamente dai gestori dei sistemi di trasporto adiacenti.
2. Il lasso di tempo minimo di interruzione predefinito per una determinata ora gas corrisponde a quarantacinque minuti a decorrere dall'inizio del ciclo di re-nomination per l'ora gas in questione. Se due gestori dei sistemi di trasporto desiderano abbreviare i tempi di interruzione, qualsiasi accordo connesso concluso tra i gestori dei sistemi di trasporto è soggetto all'approvazione della competente autorità nazionale di regolamentazione.

*Articolo 34***Coordinamento della procedura di interruzione**

Il gestore del sistema di trasporto che avvia l'interruzione ne informa il gestore del sistema di trasporto adiacente. I gestori dei sistemi di trasporto adiacenti lo notificano ai loro rispettivi utenti della rete interessati non appena possibile, ma tenendo debitamente conto dell'affidabilità delle informazioni.

*Articolo 35***Sequenza definita delle interruzioni**

1. L'ordine in cui sono effettuate le interruzioni, se il totale delle nomination supera il quantitativo di gas che può confluire in un certo punto di interconnessione, è determinato in base alla marcatura temporale contrattuale dei rispettivi contratti di trasporto su base interrompibile. In caso di interruzione, i contratti di trasporto che entrano in vigore precedentemente prevalgono sui contratti di trasporto che entrano in vigore successivamente.
2. Se, dopo aver applicato la procedura di cui al paragrafo 1, due o più nomination sono classificate nella stessa posizione nell'ordine di interruzione e il gestore del sistema di trasporto non interrompe tutte le nomination, si applica una riduzione proporzionale di tali nomination specifiche.
3. Per conciliare le differenze tra i vari servizi di capacità interrompibile all'interno dell'Unione, i gestori dei sistemi di trasporto adiacenti applicano e coordinano le procedure congiunte di cui al presente articolo, attuandole punto di interconnessione per punto di interconnessione.

*Articolo 36***Motivi delle interruzioni**

I gestori dei sistemi di trasporto stabiliscono i motivi delle interruzioni direttamente nei loro contratti di trasporto per la capacità interrompibile o nelle condizioni generali che disciplinano tali contratti. I motivi per le interruzioni possono includere, tra l'altro, qualità del gas, pressione, temperatura, modelli di flusso, uso di contratti per la capacità continua, manutenzione, limiti a monte o a valle, obblighi di servizio pubblico e di gestione della capacità derivanti da procedure di gestione della congestione.

CAPO VII

PIATTAFORME DI PRENOTAZIONE DELLA CAPACITÀ*Articolo 37***Piattaforme di prenotazione della capacità**

1. I gestori dei sistemi di trasporto applicano il presente regolamento mediante l'offerta di capacità tramite un'unica piattaforma di prenotazione basata sul web e comune o tramite un numero limitato di esse. I gestori dei sistemi di trasporto possono far funzionare tali piattaforme autonomamente o mediante una parte concordata che, se necessario, agisce per conto dei gestori nei confronti degli utenti della rete.
2. Alle piattaforme di prenotazione comuni si applicano le seguenti norme:
 - a) sono di applicazione le norme e le procedure di offerta e allocazione della capacità totale in conformità del capo III;
 - b) l'istituzione di una procedura per offrire capacità aggregata continua conformemente al capo IV è prioritaria;
 - c) sono fornite agli utenti della rete le funzionalità per offrire ed ottenere capacità secondaria;
 - d) al fine di utilizzare i servizi delle piattaforme di prenotazione, gli utenti della rete hanno accesso e si conformano a tutti i requisiti giuridici e contrattuali pertinenti che consentono loro di prenotare e utilizzare la capacità nella rete pertinente dei gestori dei sistemi di trasporto detentori di un contratto di trasporto;
 - e) la capacità in un singolo punto di interconnessione o in un punto di interconnessione virtuale è offerta su un'unica piattaforma di prenotazione, ma un gestore del sistema di trasporto può offrire capacità in diversi punti di interconnessione o punti di interconnessione virtuali, oppure mediante diverse piattaforme di prenotazione.

3. Entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento tutti i gestori dei sistemi di trasporto raggiungono un accordo contrattuale di utilizzo di una piattaforma di prenotazione unica per offrire capacità sui due lati dei rispettivi punti di interconnessione o punti di interconnessione virtuali. Qualora i gestori dei sistemi di trasporto non raggiungano un accordo entro tale termine, essi deferiscono immediatamente la questione alle rispettive autorità nazionali di regolamentazione. Le autorità nazionali di regolamentazione selezionano quindi, congiuntamente ed entro un ulteriore periodo di sei mesi dalla data del deferimento, la piattaforma di prenotazione unica per un periodo non superiore a tre anni. Se le autorità nazionali di regolamentazione non sono in grado di selezionare congiuntamente una piattaforma di prenotazione unica entro sei mesi dalla data del deferimento, si applica l'articolo 8, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 713/2009. L'Agenzia decide in merito alla piattaforma di prenotazione da utilizzare, per un periodo non superiore a tre anni, allo specifico punto di interconnessione o punto di interconnessione virtuale.
4. Qualora la selezione della piattaforma di prenotazione in un punto di interconnessione o in un punto di interconnessione virtuale sia stata effettuata dalle autorità nazionali di regolamentazione o dall'Agenzia, i gestori dei sistemi di trasporto raggiungono un accordo contrattuale sull'utilizzo di una piattaforma di prenotazione entro la fine del periodo di cui all'ultima frase del paragrafo 3, per il quale le autorità nazionali di regolamentazione o l'Agenzia hanno effettuato la selezione. Se non viene raggiunto un accordo contrattuale, è riavviata la procedura di cui al paragrafo 3.
5. L'istituzione di una piattaforma di prenotazione unica comune o di un numero limitato di esse facilita e semplifica la prenotazione di capacità nei punti di interconnessione in tutta l'Unione a beneficio degli utenti della rete. Se del caso, l'ENTSO-G e l'Agenzia contribuiscono a facilitare questo processo.
6. Per gli aumenti della capacità tecnica, i risultati dell'allocazione sono pubblicati sulla piattaforma di prenotazione utilizzata per la messa all'asta di capacità esistente e di nuova capacità realizzata dove attualmente non ne esiste alcuna, su una piattaforma di prenotazione comune concordata dai pertinenti gestori dei sistemi di trasporto.

CAPO VIII

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 38

Controllo dell'attuazione

1. Al fine di assistere l'Agenzia nei suoi compiti di controllo ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 715/2009, l'ENTSO-G controlla e analizza il modo in cui i gestori dei sistemi di trasporto attuano il presente regolamento in conformità all'articolo 8, paragrafi 8 e 9, del regolamento (CE) n. 715/2009. In particolare, l'ENTSO-G assicura la completezza e la correttezza di tutte le informazioni pertinenti trasmesse dai gestori dei sistemi di trasporto. L'ENTSO-G trasmette dette informazioni all'Agenzia entro il 31 marzo 2019.
2. I gestori dei sistemi di trasporto trasmettono all'ENTSO-G tutte le informazioni da questo richieste per ottemperare agli obblighi di cui al paragrafo 1, entro il 31 dicembre 2018.
3. L'ENTSO-G e l'Agenzia garantiscono la riservatezza delle informazioni commercialmente sensibili.
4. Entro il 6 aprile 2019, l'Agenzia, nell'ambito dei suoi compiti di controllo, riferisce sulle condizionalità stabilite nei contratti relativi a prodotti di capacità standard per la capacità continua, tenendo conto dei loro effetti sull'uso efficiente della rete e sull'integrazione dei mercati del gas dell'Unione. Nella sua valutazione l'Agenzia è coadiuvata dalle pertinenti autorità nazionali di regolamentazione e dai gestori dei sistemi di trasporto.

Articolo 39

Abrogazione

Il regolamento (UE) n. 984/2013 è abrogato.

I riferimenti al regolamento abrogato si intendono fatti al presente regolamento.

*Articolo 40***Entrata in vigore**

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Esso si applica a decorrere dall'entrata in vigore.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 16 marzo 2017

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER

REGOLAMENTO (UE) 2017/460 DELLA COMMISSIONE
del 16 marzo 2017
che istituisce un codice di rete relativo a strutture tariffarie armonizzate per il trasporto del gas
(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 715/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, relativo alle condizioni di accesso alle reti di trasporto del gas naturale e che abroga il regolamento (CE) n. 1775/2005 ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 6, paragrafo 11,

considerando quanto segue:

- (1) In linea con il regolamento (CE) n. 715/2009, è necessario istituire un codice di rete relativo a strutture tariffarie armonizzate per il trasporto del gas e fissare norme a livello di Unione volte a contribuire all'integrazione del mercato, a migliorare la sicurezza dell'approvvigionamento e a promuovere l'interconnessione tra le reti del gas.
- (2) Per conseguire detti obiettivi è fondamentale aumentare la trasparenza delle strutture tariffarie per il trasporto del gas e delle procedure utilizzate per fissarle. È pertanto necessario stabilire i requisiti per la pubblicazione delle informazioni relative alla determinazione dei ricavi dei gestori dei sistemi di trasporto e al calcolo delle diverse tariffe di trasporto e non di trasporto. Detti requisiti dovrebbero consentire agli utenti della rete di comprendere meglio le tariffe fissate per i servizi di trasporto e i servizi non di trasporto, nonché quali variazioni hanno subito e possono subire e in che modo sono fissate. Inoltre, gli utenti della rete dovrebbero essere in grado di comprendere i costi alla base delle tariffe di trasporto e di prevedere ragionevolmente l'entità di queste ultime. I requisiti di trasparenza stabiliti nel presente regolamento armonizzano ulteriormente la norma di cui all'allegato I, punto 3.1.2, lettera a), del regolamento (CE) n. 715/2009.
- (3) Da quando è stato introdotto il concetto di sistema di entrata-uscita con il regolamento (CE) n. 715/2009, i costi di trasporto non sono più direttamente associati a una rotta specifica perché la capacità di entrata e la capacità di uscita possono essere contrattualizzate separatamente e il gas per gli utenti della rete può essere trasportato da qualsiasi punto di entrata a qualsiasi punto di uscita. In tale contesto, il gestore del sistema di trasporto decide qual è il modo più efficiente per gestire i flussi di gas attraverso il sistema. Pertanto, al fine di conseguire e assicurare un livello ragionevole di corrispondenza ai costi e prevedibilità dei costi in un sistema di questo tipo, è necessario basare le tariffe di trasporto su una metodologia dei prezzi di riferimento che utilizzi driver di costo specifici. Si dovrebbero definire principi guida affinché la metodologia applicata sia coerente e trasparente. La consultazione sulla metodologia dei prezzi di riferimento proposta dovrebbe essere resa obbligatoria. Se la metodologia dei prezzi di riferimento proposta è diversa dalla metodologia dei prezzi di riferimento basata sulla distanza ponderata per la capacità, quest'ultima dovrebbe essere utilizzata come elemento controfattuale per il confronto con la metodologia proposta.
- (4) Al fine di evitare il doppio addebito per il trasporto da e verso gli impianti di stoccaggio, il presente regolamento dovrebbe prevedere uno sconto minimo che riconosca il contributo generale dell'infrastruttura alla flessibilità del sistema e alla sicurezza dell'approvvigionamento. Gli impianti di stoccaggio con accesso diretto ai sistemi di trasporto di due o più gestori dei sistemi di trasporto in sistemi di entrata-uscita direttamente connessi, o contemporaneamente a un sistema di trasporto e a un sistema di distribuzione, consentono il trasporto del gas tra sistemi direttamente connessi. L'applicazione di uno sconto ai punti di entrata da o di uscita verso gli impianti di stoccaggio nei casi in cui tali impianti sono utilizzati per trasportare il gas tra sistemi direttamente connessi avvantaggerebbe questi utenti della rete rispetto ad altri utenti della rete che prenotano prodotti di capacità senza sconto ai punti di interconnessione o utilizzano impianti di stoccaggio per trasportare il gas all'interno dello stesso sistema. È opportuno che il presente regolamento introduca meccanismi volti a evitare tali discriminazioni.
- (5) Al fine di promuovere la sicurezza dell'approvvigionamento, è opportuno considerare la concessione di sconti per i punti di entrata dagli impianti GNL e presso i punti di entrata da e i punti di uscita verso le infrastrutture sviluppate con l'intento di porre fine all'isolamento degli Stati membri per quanto riguarda i rispettivi sistemi di trasporto del gas.

⁽¹⁾ GUL 211 del 14.8.2009, pag. 36.

- (6) I gestori dei sistemi di trasporto in determinati sistemi di entrata-uscita trasportano molto più gas negli altri sistemi di quanto ne venga destinato al consumo nel proprio sistema di entrata-uscita. Di conseguenza, le metodologie dei prezzi di riferimento dovrebbero prevedere garanzie per proteggere tali clienti vincolati dai rischi connessi ai grandi flussi di transito.
- (7) Al fine di promuovere la stabilità delle tariffe di trasporto per gli utenti della rete, favorire la stabilità finanziaria ed evitare ripercussioni negative sui ricavi e sulle posizioni del flusso di cassa dei gestori dei sistemi di trasporto, dovrebbero essere definiti principi per la perequazione dei ricavi.
- (8) Inoltre, dovrebbero essere stabilite norme relative ai principi tariffari per la capacità incrementale realizzata secondo criteri di mercato seguendo la procedura di cui agli articoli da 26 a 30 del regolamento (UE) 2017/459 ⁽¹⁾ della Commissione. Nel caso in cui la realizzazione della capacità incrementale comporti un livello di sussidi incrociati che non può essere giustificato, in quanto i clienti vincolati sarebbero esposti a gran parte del rischio-volume, il presente regolamento dovrebbe prevedere meccanismi per limitare tale rischio.
- (9) Il presente regolamento dovrebbe applicarsi alla parte non esentata delle nuove grandi infrastrutture alle quali sia stata concessa, a norma dell'articolo 36 della direttiva 2009/73/CE del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽²⁾, una deroga alle disposizioni dell'articolo 41, paragrafi 6, 8 e 10, della medesima direttiva. Nei casi in cui la peculiarità degli interconnettori è stata riconosciuta a livello europeo mediante la deroga prevista dall'articolo 36 della direttiva 2009/73/CE o con altri mezzi, le autorità nazionali di regolamentazione dovrebbero avere la facoltà di concedere una deroga alle prescrizioni del presente regolamento che comprometterebbero il funzionamento efficiente di tali interconnettori.
- (10) Il presente regolamento non dovrebbe pregiudicare l'applicazione delle norme dell'Unione e nazionali in materia di concorrenza, in particolare i divieti di accordi restrittivi (articolo 101 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea) e di abuso di posizione dominante (articolo 102 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea). Le strutture tariffarie armonizzate per il trasporto del gas dovrebbero essere concepite in modo tale da evitare la preclusione dei mercati a valle di approvvigionamento del gas.
- (11) È opportuno che le autorità nazionali di regolamentazione e i gestori dei sistemi di trasporto tengano conto delle buone prassi e si adoperino per armonizzare i processi di attuazione del presente regolamento. Conformemente all'articolo 7 del regolamento (CE) n. 713/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽³⁾, l'Agenzia per la cooperazione fra i regolatori nazionali dell'energia e le autorità nazionali di regolamentazione dovrebbero garantire che le norme sulle strutture tariffarie armonizzate per il trasporto del gas siano attuate nella maniera più efficace in tutta l'Unione.
- (12) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato istituito dall'articolo 51 della direttiva 2009/73/CE,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1

Oggetto

Il presente regolamento istituisce un codice di rete che stabilisce le norme sulle strutture tariffarie armonizzate per il trasporto del gas, comprese le norme sull'applicazione di una metodologia dei prezzi di riferimento, sugli obblighi di consultazione e pubblicazione associati e sul calcolo dei prezzi di riserva per prodotti di capacità standard.

⁽¹⁾ Regolamento (UE) 2017/459 della Commissione, del 16 marzo 2017, che istituisce un codice di rete relativo ai meccanismi di allocazione di capacità nei sistemi di trasporto del gas e che abroga il regolamento (UE) n. 984/2013 (Cfr. pagina 1 della presente Gazzetta ufficiale).

⁽²⁾ Direttiva 2009/73/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, relativa a norme comuni per il mercato interno del gas naturale e che abroga la direttiva 2003/55/CE (GU L 211 del 14.8.2009, pag. 94).

⁽³⁾ Regolamento (CE) n. 713/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, che istituisce un'Agenzia per la cooperazione fra i regolatori nazionali dell'energia (GU L 211 del 14.8.2009, pag. 1).

Articolo 2

Ambito di applicazione

1. Il presente regolamento si applica a tutti i punti di entrata e a tutti i punti di uscita delle reti di trasporto del gas, ad eccezione del capo III, del capo V, del capo VI, articolo 28 e articolo 31, paragrafi 2 e 3, e del capo IX, che si applicano unicamente ai punti di interconnessione. Il capo III, il capo V, il capo VI, articolo 28, e il capo IX si applicano ai punti di entrata da paesi terzi o ai punti di uscita verso paesi terzi, o a entrambi, qualora l'autorità nazionale di regolamentazione decida di applicare il regolamento (UE) 2017/459 a tali punti.
2. Il presente regolamento non si applica negli Stati membri che beneficiano della deroga di cui all'articolo 49 della direttiva 2009/73/CE, per la durata di tale deroga.

Articolo 3

Definizioni

Ai fini del presente regolamento si applicano le definizioni di cui all'articolo 2 del regolamento (CE) n. 715/2009, all'articolo 3 del regolamento (UE) 2017/459, all'articolo 3 del regolamento (UE) n. 312/2014 della Commissione ⁽¹⁾, all'articolo 2 del regolamento (UE) 2015/703 della Commissione ⁽²⁾ e all'articolo 2 della direttiva 2009/73/CE. Si applicano inoltre le seguenti definizioni:

- 1) «prezzo di riferimento», prezzo per un prodotto di capacità continua con una durata di un anno, applicabile ai punti di entrata e di uscita e utilizzato per fissare tariffe di trasporto applicate alla capacità;
- 2) «metodologia dei prezzi di riferimento», metodologia applicata alla parte dei ricavi relativi ai servizi di trasporto da recuperare mediante tariffe di trasporto applicate alla capacità allo scopo di calcolare i prezzi di riferimento;
- 3) «regime non di *price cap*», regime di regolamentazione, ad esempio il regime del *revenue cap*, del tetto massimo al tasso di rendimento e del *cost plus*, sulla base del quale i ricavi consentiti per il gestore del sistema di trasporto sono stabiliti conformemente all'articolo 41, paragrafo 6, lettera a), della direttiva 2009/73/CE;
- 4) «ricavi relativi ai servizi non di trasporto», la parte dei ricavi consentiti o previsti recuperata mediante tariffe non di trasporto;
- 5) «periodo di regolamentazione», periodo in cui le regole generali per i ricavi consentiti o previsti sono fissate conformemente all'articolo 41, paragrafo 6, lettera a), della direttiva 2009/73/CE;
- 6) «ricavi relativi ai servizi di trasporto», la parte dei ricavi consentiti o previsti recuperata mediante le tariffe di trasporto;
- 7) «tariffe di trasporto», corrispettivi dovuti dagli utenti della rete per i servizi di trasporto ad essi forniti;
- 8) «uso della rete intrasistemico», trasporto del gas all'interno di un sistema di entrata-uscita verso clienti connessi al medesimo sistema di entrata-uscita;
- 9) «uso della rete intersistemico», trasporto del gas all'interno di un sistema di entrata-uscita verso clienti connessi a un altro sistema di entrata-uscita;
- 10) «gruppo omogeneo di punti», gruppo di uno dei seguenti tipi di punti: punti di interconnessione di entrata, punti di interconnessione di uscita, punti di entrata nazionali, punti di uscita nazionali, punti di entrata dagli impianti di stoccaggio, punti di uscita verso gli impianti di stoccaggio, punti di entrata dagli impianti di gas naturale liquefatto (di seguito «impianti GNL»), punti di uscita verso gli impianti GNL e punti di entrata dagli impianti di produzione;

⁽¹⁾ Regolamento (UE) n. 312/2014 della Commissione, del 26 marzo 2014, che istituisce un codice di rete relativo al bilanciamento del gas nelle reti di trasporto (GUL 91 del 27.3.2014, pag. 15).

⁽²⁾ Regolamento (UE) 2015/703 della Commissione, del 30 aprile 2015, che istituisce un codice di rete in materia di norme di interoperabilità e di scambio dei dati (GUL 113 dell'1.5.2015, pag. 13).

- 11) «ricavi consentiti», la somma dei ricavi relativi ai servizi di trasporto e dei ricavi relativi ai servizi non di trasporto per l'erogazione di servizi da parte del gestore del sistema di trasporto per un periodo di tempo specifico di un determinato periodo di regolamentazione che il gestore del sistema di trasporto è autorizzato ad ottenere nell'ambito di un regime non di *price cap* e che sono fissati conformemente all'articolo 41, paragrafo 6, lettera a), della direttiva 2009/73/CE;
- 12) «servizi di trasporto», servizi di trasporto regolamentati forniti dal gestore del sistema di trasporto nell'ambito del sistema di entrata-uscita;
- 13) «tariffe non di trasporto», corrispettivi dovuti dagli utenti della rete per i servizi diversi dai servizi di trasporto ad essi forniti;
- 14) «ricavi previsti», somma dei ricavi attesi relativi ai servizi di trasporto calcolati conformemente ai principi di cui all'articolo 13, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 715/2009 e dei ricavi attesi relativi ai servizi non di trasporto per l'erogazione di servizi da parte del gestore del sistema di trasporto per un periodo di tempo specifico di un determinato periodo di regolamentazione nell'ambito di un regime di *price cap*;
- 15) «servizi non di trasporto», servizi regolamentati diversi dai servizi di trasporto e dai servizi disciplinati dal regolamento (UE) n. 312/2014 forniti dal gestore del sistema di trasporto;
- 16) «moltiplicatore», fattore applicato alla relativa frazione del prezzo di riferimento allo scopo di calcolare il prezzo di riserva per un prodotto di capacità standard non annua;
- 17) «regime di *price cap*», regime di regolamentazione in base al quale viene fissata una tariffa di trasporto massima sulla base dei ricavi previsti conformemente all'articolo 41, paragrafo 6, lettera a), della direttiva 2009/73/CE;
- 18) «driver di costo», fattore fondamentale dell'attività del gestore del sistema di trasporto correlato ai costi del medesimo gestore, quale ad esempio la distanza o la capacità tecnica;
- 19) «aggregato di punti di entrata o di uscita», gruppo omogeneo di punti o gruppo di punti di entrata o di punti di uscita in prossimità l'uno dell'altro che sono considerati, rispettivamente, come un unico punto di entrata o un unico punto di uscita ai fini dell'applicazione della metodologia dei prezzi di riferimento;
- 20) «scenario di flusso», combinazione di un punto di entrata e di un punto di uscita che riflette l'uso del sistema di trasporto secondo i probabili modelli dell'offerta e della domanda e per la quale c'è almeno un gasdotto che consente l'immissione del gas nella rete di trasporto attraverso il punto di entrata e il prelievo dalla rete di trasporto attraverso il punto di uscita, indipendentemente dal fatto che la capacità sia o meno contrattualizzata nel punto di entrata e nel punto di uscita in questione;
- 21) «fattore stagionale», fattore che riflette la variazione della domanda durante l'anno che può essere applicato in combinazione con il moltiplicatore pertinente;
- 22) «prezzo da pagare fisso», prezzo calcolato conformemente all'articolo 24, lettera b), in cui il prezzo di riserva non è soggetto ad aggiustamenti;
- 23) «periodo tariffario», periodo di tempo durante il quale è applicabile un determinato livello del prezzo di riferimento avente durata minima di un anno e durata massima corrispondente alla durata del periodo di regolamentazione;
- 24) «conto di regolazione», conto che aggrega almeno il recupero delle somme in difetto e in eccesso rispetto ai ricavi relativi ai servizi di trasporto nell'ambito di un regime non di *price cap*;
- 25) «premio d'asta», la differenza tra il prezzo di aggiudicazione e il prezzo di riserva in un'asta;
- 26) «prezzo da pagare variabile», prezzo calcolato conformemente all'articolo 24, lettera a), in cui il prezzo di riserva è soggetto ad aggiustamenti come la perequazione dei ricavi, l'aggiustamento dei ricavi consentiti o l'aggiustamento della capacità contrattuale prevista.

Articolo 4

Servizi di trasporto e non di trasporto e tariffe correlate

1. Un determinato servizio è considerato un servizio di trasporto se sono soddisfatte entrambe le seguenti condizioni:
 - a) i costi del servizio sono causati dai driver di costo della capacità tecnica o capacità contrattuale prevista e della distanza;
 - b) i costi del servizio sono correlati all'investimento nell'infrastruttura e al funzionamento della medesima infrastruttura che fa parte del capitale investito riconosciuto per la fornitura dei servizi di trasporto.

Qualora una delle condizioni di cui alle lettere a) e b) non sia soddisfatta, un determinato servizio può essere considerato un servizio di trasporto o un servizio non di trasporto in base ai risultati della consultazione periodica condotta dai gestori dei sistemi di trasporto o dall'autorità nazionale di regolamentazione e alla decisione presa dall'autorità nazionale di regolamentazione, secondo il disposto degli articoli 26 e 27.

2. Le tariffe di trasporto possono essere fissate in modo da tener conto delle condizioni per i prodotti di capacità continua.

3. I ricavi relativi ai servizi di trasporto sono recuperati mediante tariffe di trasporto applicate alla capacità.

In via eccezionale, fatta salva l'approvazione dell'autorità nazionale di regolamentazione, una parte dei ricavi relativi ai servizi di trasporto può essere recuperata soltanto mediante le seguenti tariffe di trasporto applicate ai volumi trasportati, stabilite separatamente le une dalle altre:

a) un corrispettivo basato sul flusso, che risponde a tutti i criteri elencati di seguito:

- i) è riscosso al fine di coprire i costi dovuti principalmente alla quantità del flusso di gas;
- ii) è calcolato sulla base dei flussi previsti o storici, o di entrambi, e stabilito in modo da essere lo stesso per tutti i punti di entrata e lo stesso per tutti i punti di uscita;
- iii) è espresso in termini monetari o in natura;

b) un corrispettivo complementare per il recupero dei ricavi, che risponde a tutti i criteri elencati di seguito:

- i) è riscosso al fine di gestire il recupero delle somme in difetto e in eccesso relative ai ricavi;
- ii) è calcolato sulla base delle allocazioni di capacità e dei flussi previsti o storici, o di entrambi;
- iii) è applicato a punti diversi dai punti di interconnessione;
- iv) è applicato dopo la conduzione, da parte dell'autorità nazionale di regolamentazione, di una valutazione della sua corrispondenza ai costi e del suo impatto sui sussidi incrociati tra punti di interconnessione e punti diversi dai punti di interconnessione.

4. I ricavi relativi ai servizi non di trasporto sono recuperati mediante tariffe non di trasporto per un determinato servizio non di trasporto. Dette tariffe:

- a) rispecchiano i costi e sono non discriminatorie, oggettive e trasparenti;
- b) sono applicate ai beneficiari di un determinato servizio non di trasporto al fine di ridurre al minimo i sussidi incrociati tra gli utenti della rete all'interno o all'esterno di uno Stato membro o entrambi.

Qualora l'autorità nazionale di regolamentazione ritenga che un determinato servizio non di trasporto avvantaggi tutti gli utenti della rete, i costi del servizio sono recuperati addebitandoli a tutti gli utenti della rete.

Articolo 5

Valutazioni della ripartizione dei costi

1. L'autorità nazionale di regolamentazione o il gestore del sistema di trasporto, secondo quanto deciso dall'autorità nazionale di regolamentazione, effettua le seguenti valutazioni e provvede alla loro pubblicazione nel quadro della consultazione finale di cui all'articolo 26:

a) una valutazione della ripartizione dei costi concernente i ricavi relativi ai servizi di trasporto da recuperare mediante tariffe di trasporto applicate alla capacità e basata unicamente sui driver di costo:

- i) della capacità tecnica; o
- ii) della capacità contrattuale prevista; o
- iii) della capacità tecnica e della distanza; o
- iv) della capacità contrattuale prevista e della distanza;

b) una valutazione della ripartizione dei costi concernente i ricavi relativi ai servizi di trasporto da recuperare mediante tariffe di trasporto applicate ai volumi trasportati e basata unicamente sui driver di costo:

- i) dei quantitativi di flussi di gas; o
- ii) dei quantitativi di flussi di gas e della distanza.

2. Le valutazioni della ripartizione dei costi indicano il grado di sussidi incrociati tra l'uso della rete intrasistemico e l'uso della rete intersistemico sulla base della metodologia dei prezzi di riferimento proposta.

3. La valutazione della ripartizione dei costi di cui al paragrafo 1, lettera a), è effettuata come segue:

a) i ricavi relativi ai servizi di trasporto derivanti da tariffe applicate alla capacità da percepire per l'uso della rete intrasistemico su tutti i punti di entrata e su tutti i punti di uscita sono divisi per il valore dei pertinenti driver di costo della capacità per l'uso della rete intrasistemico al fine di calcolare la proporzione di capacità intrasistemica, definita come unità monetaria per unità di misurazione, ad esempio in euro per MWh/giorno, secondo la seguente formula:

$$\text{Ratio}_{cap}^{intra} = \frac{\text{Revenue}_{cap}^{intra}}{\text{Driver}_{cap}^{intra}}$$

dove:

$\text{Revenue}_{cap}^{intra}$ sono i ricavi, definiti in un'unità monetaria come ad esempio l'euro, ottenuti mediante tariffe applicate alla capacità e addebitati per l'uso della rete intrasistemico;

$\text{Driver}_{cap}^{intra}$ è il valore dei driver di costo relativi alla capacità per l'uso della rete intrasistemico, ad esempio la somma delle capacità previste giornaliere medie contrattualizzate su ciascun punto di entrata intrasistemico e ciascun punto di uscita intrasistemico, o su ciascun aggregato di punti di entrata o di uscita intrasistemici, ed è definito in un'unità di misura come ad esempio MWh/giorno;

b) i ricavi relativi ai servizi di trasporto derivanti da tariffe applicate alla capacità da percepire per l'uso della rete intersistemico su tutti i punti di entrata e su tutti i punti di uscita sono divisi per il valore dei pertinenti driver di costo della capacità per l'uso della rete intersistemico al fine di calcolare la proporzione di capacità intersistemica, definita come unità monetaria per unità di misurazione, ad esempio in euro per MWh/giorno, secondo la seguente formula:

$$\text{Ratio}_{cap}^{cross} = \frac{\text{Revenue}_{cap}^{cross}}{\text{Driver}_{cap}^{cross}}$$

dove:

$\text{Revenue}_{cap}^{cross}$ sono i ricavi, definiti in un'unità monetaria come ad esempio l'euro, ottenuti mediante tariffe applicate alla capacità e addebitati per l'uso della rete intersistemico;

$\text{Driver}_{cap}^{cross}$ è il valore dei driver di costo relativi alla capacità per l'uso della rete intersistemico, ad esempio la somma delle capacità previste giornaliere medie contrattualizzate su ciascun punto di entrata e di uscita intersistemico, o su ciascun aggregato di punti di entrata o di uscita intersistemici, ed è definito in un'unità di misura come ad esempio MWh/giorno;

c) l'indice di confronto della ripartizione dei costi connessi alla capacità tra i rapporti di cui alle lettere a) e b), definito in percentuale, è calcolato secondo la seguente formula:

$$\text{Comp}_{cap} = \frac{2 \times \left| \text{Ratio}_{cap}^{intra} - \text{Ratio}_{cap}^{cross} \right|}{\text{Ratio}_{cap}^{intra} + \text{Ratio}_{cap}^{cross}} \times 100 \%$$

4. La valutazione della ripartizione dei costi di cui al paragrafo 1, lettera b), è effettuata come segue:

a) i ricavi relativi ai servizi di trasporto derivanti da tariffe applicate ai volumi trasportati da percepire per l'uso della rete intrasistemico su tutti i punti di entrata e su tutti i punti di uscita sono divisi per il valore dei pertinenti driver di costo relativi ai volumi trasportati per l'uso della rete intrasistemico al fine di calcolare la proporzione dei volumi trasportati intrasistemici, definita come unità monetaria per unità di misurazione, ad esempio in euro per MWh, secondo la seguente formula:

$$\text{Ratio}_{comm}^{intra} = \frac{\text{Revenue}_{comm}^{intra}}{\text{Driver}_{comm}^{intra}}$$

dove:

$\text{Revenue}_{comm}^{intra}$ sono i ricavi, definiti in un'unità monetaria come ad esempio l'euro, ottenuti mediante tariffe applicate ai volumi trasportati e addebitati per l'uso della rete intrasistemico;

$\text{Driver}_{comm}^{intra}$ è il valore dei driver di costo relativi ai volumi trasportati per l'uso della rete intrasistemico, ad esempio la somma dei flussi previsti giornalieri medi su ciascun punto di entrata e di uscita intrasistemico, o su ciascun aggregato di punti di entrata o di uscita intrasistemici, ed è definito in un'unità di misura come ad esempio MWh;

- b) i ricavi relativi ai servizi di trasporto derivanti da tariffe applicate ai volumi trasportati da percepire per l'uso della rete intersistemico su tutti i punti di entrata e su tutti i punti di uscita sono divisi per il valore dei pertinenti driver di costo relativi ai volumi trasportati per l'uso della rete intersistemico al fine di calcolare la proporzione dei volumi trasportati intersistemici, definita come unità monetaria per unità di misurazione, ad esempio in euro per MWh, secondo la seguente formula:

$$\text{Ratio}_{\text{comm}}^{\text{cross}} = \frac{\text{Revenue}_{\text{comm}}^{\text{cross}}}{\text{Driver}_{\text{comm}}^{\text{cross}}}$$

dove:

$\text{Revenue}_{\text{comm}}^{\text{cross}}$ sono i ricavi, definiti in un'unità monetaria come ad esempio l'euro, ottenuti mediante tariffe applicate ai volumi trasportati e addebitati per l'uso della rete intersistemico;

$\text{Driver}_{\text{comm}}^{\text{cross}}$ è il valore dei driver di costo relativi ai volumi trasportati per l'uso della rete intersistemico, ad esempio la somma dei flussi previsti giornalieri medi su ciascun punto di entrata e di uscita intersistemico, o su ciascun aggregato di punti di entrata o di uscita intersistemici, ed è definito in un'unità di misura come ad esempio MWh;

- c) l'indice di confronto della ripartizione dei costi connessi ai volumi trasportati tra le proporzioni di cui alle lettere a) e b), definito in percentuale, è calcolato secondo la seguente formula:

$$\text{Comp}_{\text{comm}} = \frac{2 \times \left| \text{Ratio}_{\text{comm}}^{\text{intra}} - \text{Ratio}_{\text{comm}}^{\text{cross}} \right|}{\text{Ratio}_{\text{comm}}^{\text{intra}} + \text{Ratio}_{\text{comm}}^{\text{cross}}} \times 100 \%$$

5. I ricavi relativi ai servizi di trasporto da percepire per l'uso della rete intrasistemico ai punti di entrata di cui al paragrafo 3, lettera a), e al paragrafo 4, lettera a), sono calcolati come segue:

- il quantitativo di capacità allocata o i flussi attribuiti alla fornitura di servizi di trasporto per l'uso della rete intersistemico su tutti i punti di entrata sono ritenuti equivalenti, rispettivamente, al quantitativo di capacità o ai flussi attribuiti alla fornitura di servizi di trasporto per l'uso della rete intersistemico su tutti i punti di uscita;
- la capacità e, rispettivamente, i flussi, determinati secondo la procedura di cui alla lettera a) sono utilizzati per calcolare i ricavi relativi ai servizi di trasporto da percepire per l'uso della rete intersistemico sui punti di entrata;
- la differenza tra i ricavi complessivi relativi ai servizi di trasporto da ottenere sui punti di entrata e il valore risultante di cui alla lettera b) è uguale ai ricavi relativi ai servizi di trasporto da percepire per l'uso della rete intrasistemico sui punti di entrata.

6. Se la distanza è utilizzata come driver di costo in combinazione con la capacità tecnica o la capacità contrattuale prevista o con i flussi, si utilizza la distanza media ponderata per la capacità o, rispettivamente, la distanza media ponderata per i volumi trasportati. Se i risultati degli indici di confronto della ripartizione dei costi connessi alla capacità o degli indici di confronto della ripartizione dei costi connessi ai volumi trasportati di cui, rispettivamente, al paragrafo 3, lettera c) e al paragrafo 4, lettera c) superano il 10 per cento, l'autorità nazionale di regolamentazione fornisce una giustificazione per detti risultati nella decisione di cui all'articolo 27, paragrafo 4.

CAPO II

METODOLOGIE DEI PREZZI DI RIFERIMENTO

Articolo 6

Applicazione della metodologia dei prezzi di riferimento

1. La metodologia dei prezzi di riferimento è stabilita o approvata dall'autorità nazionale di regolamentazione secondo il disposto dell'articolo 27. La metodologia dei prezzi di riferimento da applicare dipende dai risultati delle consultazioni periodiche svolte conformemente all'articolo 26 dai gestori dei sistemi di trasporto o dall'autorità nazionale di regolamentazione, secondo quanto deciso da quest'ultima.

2. L'applicazione della metodologia dei prezzi di riferimento fornisce un prezzo di riferimento.
3. Fatte salve le eccezioni previste dagli articoli 10 e 11, a tutti i punti di entrata e di uscita di un determinato sistema di entrata-uscita è applicata la stessa metodologia dei prezzi di riferimento.
4. L'applicazione della metodologia dei prezzi di riferimento a tutti i punti di entrata e di uscita può essere adattata solo conformemente all'articolo 9 o a seguito di uno o più dei seguenti eventi:
 - a) ricorso, da parte dell'autorità nazionale di regolamentazione, a un confronto comparativo, per mezzo del quale i prezzi di riferimento su un determinato punto di entrata o di uscita sono adeguati in modo che i valori risultanti siano conformi al livello competitivo dei prezzi di riferimento;
 - b) ricorso, da parte dei gestori dei sistemi di trasporto o dell'autorità nazionale di regolamentazione (secondo quanto deciso da quest'ultima), alla perequazione, per mezzo della quale ad alcuni o a tutti i punti facenti parte di un gruppo omogeneo di punti è applicato lo stesso prezzo di riferimento;
 - c) ricorso, da parte dei gestori dei sistemi di trasporto o dell'autorità nazionale di regolamentazione (secondo quanto deciso da quest'ultima), al riproporzionamento, per mezzo del quale i prezzi di riferimento su tutti i punti di entrata o tutti i punti di uscita, o su entrambi, sono adeguati moltiplicando i rispettivi valori per una costante oppure aggiungendo o sottraendo una costante ai rispettivi valori.

Articolo 7

Scelta di una metodologia dei prezzi di riferimento

La metodologia dei prezzi di riferimento è conforme all'articolo 13 del regolamento (CE) n. 715/2009 e ai seguenti requisiti. Essa mira a:

- a) consentire agli utenti della rete di riprodurre il calcolo dei prezzi di riferimento ottenendone una previsione accurata;
- b) tener conto dei costi effettivi sostenuti per la fornitura dei servizi di trasporto considerando il livello di complessità della rete di trasporto;
- c) garantire la non discriminazione e prevenire indebiti sussidi incrociati, anche tenendo conto delle valutazioni della ripartizione dei costi di cui all'articolo 5;
- d) garantire che ai clienti finali all'interno di un sistema di entrata-uscita non venga assegnato un rischio-volume significativo, in relazione in particolare ai trasporti in un sistema di entrata-uscita;
- e) garantire che i prezzi di riferimento risultanti non distorcano gli scambi transfrontalieri.

Articolo 8

Metodologia dei prezzi di riferimento basata sulla distanza ponderata per la capacità

1. I parametri per la metodologia dei prezzi di riferimento basata sulla distanza ponderata per la capacità sono i seguenti:
 - a) la parte dei ricavi relativi ai servizi di trasporto da recuperare mediante tariffe di trasporto applicate alla capacità;
 - b) la capacità contrattuale prevista su ciascun punto di entrata o su un aggregato di punti di entrata e su ciascun punto di uscita o su un aggregato di punti di uscita;
 - c) se i punti di entrata e i punti di uscita possono essere combinati in uno scenario di flusso pertinente, la distanza più breve dei gasdotti tra un punto di entrata o un aggregato di punti di entrata e un punto di uscita o un aggregato di punti di uscita;
 - d) le combinazioni di punti di entrata e punti di uscita, qualora alcuni punti di entrata e alcuni punti di uscita possano essere combinati in uno scenario di flusso pertinente;
 - e) la ripartizione entrata-uscita di cui all'articolo 30, paragrafo 1, lettera b, punto v), punto 2, è pari a 50/50.

Se i punti di entrata e i punti di uscita non possono essere combinati in uno scenario di flusso, questa combinazione di punti di entrata e punti di uscita non è presa in considerazione.

2. I prezzi di riferimento sono derivati seguendo i passaggi sotto riportati nell'ordine indicato:
- a) la distanza media ponderata per ciascun punto di entrata o per ciascun aggregato di punti di entrata e per ciascun punto di uscita o per ciascun aggregato di punti di uscita è calcolata, tenendo conto ove opportuno delle combinazioni di cui al paragrafo 1, lettera d), utilizzando le seguenti formule:

- i) per un punto di entrata o un aggregato di punti di entrata, come la somma dei prodotti di capacità su ciascun punto di uscita o aggregato di punti di uscita e la distanza tra il punto di entrata o l'aggregato di punti di entrata e ciascun punto di uscita o aggregato di punti di uscita, divisa per la somma delle capacità su ciascun punto di uscita o aggregato di punti di uscita:

$$AD_{En} = \frac{\sum_{all\ Ex} CAP_{Ex} \times D_{En,Ex}}{\sum_{all\ Ex} CAP_{Ex}}$$

dove:

AD_{En} è la distanza media ponderata per un punto di entrata o un aggregato di punti di entrata;

CAP_{Ex} è la capacità contrattuale prevista su un punto di uscita o un aggregato di punti di uscita;

$D_{En,Ex}$ è la distanza tra un determinato punto di entrata o aggregato di punti di entrata e un determinato punto di uscita o aggregato di punti di uscita di cui al paragrafo 1, lettera c).

- ii) per un punto di uscita o un aggregato di punti di uscita, come la somma dei prodotti di capacità su ciascun punto di entrata o aggregato di punti di entrata e la distanza tra il punto di uscita o l'aggregato di punti di uscita e ciascun punto di entrata o aggregato di punti di entrata, divisa per la somma delle capacità su ciascun punto di entrata o aggregato di punti di entrata:

$$AD_{Ex} = \frac{\sum_{all\ En} CAP_{En} \times D_{En,Ex}}{\sum_{all\ En} CAP_{En}}$$

dove:

AD_{Ex} è la distanza media ponderata per un punto di uscita o un aggregato di punti di uscita;

CAP_{En} è la capacità contrattuale prevista su un punto di entrata o un aggregato di punti di entrata;

$D_{En,Ex}$ è la distanza tra un determinato punto di entrata o aggregato di punti di entrata e un determinato punto di uscita o aggregato di punti di uscita di cui al paragrafo 1, lettera c).

- b) l'incidenza del costo per ciascun punto di entrata o per ciascun aggregato di punti di entrata e per ciascun punto di uscita o per ciascun aggregato di punti di uscita è calcolata utilizzando le seguenti formule:

$$W_{c,En} = \frac{CAP_{En} \times AD_{En}}{\sum_{all\ En} CAP_{En} \times AD_{En}}$$

$$W_{c,Ex} = \frac{CAP_{Ex} \times AD_{Ex}}{\sum_{all\ Ex} CAP_{Ex} \times AD_{Ex}}$$

dove:

$W_{c,En}$ è l'incidenza del costo per un determinato punto di entrata o aggregato di punti di entrata;

$W_{c,Ex}$ è l'incidenza del costo per un determinato punto di uscita o aggregato di punti di uscita;

AD_{En} è la distanza media ponderata per un punto di entrata o un aggregato di punti di entrata;

AD_{Ex} è la distanza media ponderata per un punto di uscita o un aggregato di punti di uscita;

CAP_{En} è la capacità contrattuale prevista su un punto di entrata o un aggregato di punti di entrata;

CAP_{Ex} è la capacità contrattuale prevista su un punto di uscita o un aggregato di punti di uscita;

- c) la parte dei ricavi relativi ai servizi di trasporto da recuperare mediante tariffe di trasporto applicate alla capacità su tutti i punti di entrata e la parte dei ricavi relativi ai servizi di trasporto da recuperare mediante tariffe di trasporto applicate alla capacità su tutti i punti di uscita sono individuate applicando la ripartizione entrata-uscita;

- d) la parte dei ricavi relativi ai servizi di trasporto da recuperare mediante tariffe di trasporto applicate alla capacità su ciascun punto di entrata o su ciascun aggregato di punti di entrata e per ciascun punto di uscita o ciascun aggregato di punti di uscita è calcolata utilizzando le seguenti formule:

$$R_{En} = W_{c,En} \times R_{\Sigma En}$$

$$R_{Ex} = W_{c,Ex} \times R_{\Sigma Ex}$$

dove:

$W_{c,En}$ è l'incidenza del costo per un determinato punto di entrata o aggregato di punti di entrata;

$W_{c,Ex}$ è l'incidenza del costo per un determinato punto di uscita o aggregato di punti di uscita;

R_{En} è la parte dei ricavi relativi ai servizi di trasporto da recuperare mediante tariffe di trasporto applicate alla capacità su un punto di entrata o un aggregato di punti di entrata;

R_{Ex} è la parte dei ricavi relativi ai servizi di trasporto da recuperare mediante tariffe di trasporto applicate alla capacità su un punto di uscita o un aggregato di punti di uscita;

$R_{\Sigma En}$ è la parte dei ricavi relativi ai servizi di trasporto da recuperare mediante tariffe di trasporto applicate alla capacità su tutti i punti di entrata;

$R_{\Sigma Ex}$ è la parte dei ricavi relativi ai servizi di trasporto da recuperare mediante tariffe di trasporto applicate alla capacità su tutti i punti di uscita;

- e) i valori risultanti di cui alla lettera d) sono divisi per la capacità contrattuale prevista su ciascun punto di entrata o aggregato di punti di entrata e su ciascun punto di uscita o aggregato di punti di uscita utilizzando le seguenti formule:

$$T_{En} = \frac{R_{En}}{CAP_{En}}$$

$$T_{Ex} = \frac{R_{Ex}}{CAP_{Ex}}$$

dove:

T_{En} è il prezzo di riferimento su un punto di entrata o su ciascun punto di entrata di un aggregato di punti di entrata;

T_{Ex} è il prezzo di riferimento su un punto di uscita o su ciascun punto di uscita di un aggregato di punti di uscita;

CAP_{En} è la capacità contrattuale prevista su un punto di entrata o un aggregato di punti di entrata;

CAP_{Ex} è la capacità contrattuale prevista su un punto di uscita o un aggregato di punti di uscita.

Articolo 9

Aggiustamenti delle tariffe sui punti di entrata da e sui punti di uscita verso gli impianti di stoccaggio e sui punti di entrata dagli impianti GNL e dalle infrastrutture volte a porre fine all'isolamento

1. Alle tariffe di trasporto applicate alla capacità sui punti di entrata da e sui punti di uscita verso gli impianti di stoccaggio è applicato uno sconto di almeno il 50 %, salvo se e nella misura in cui un impianto di stoccaggio connesso a più reti di trasporto o distribuzione sia utilizzato per competere con un punto di interconnessione.
2. Al fine di aumentare la sicurezza dell'approvvigionamento, è consentito applicare uno sconto alle tariffe di trasporto applicate alla capacità sui punti di entrata dagli impianti GNL e sui punti di entrata da e sui punti di uscita verso le infrastrutture sviluppate con l'intento di porre fine all'isolamento degli Stati membri per quanto riguarda i rispettivi sistemi di trasporto del gas.

Articolo 10

Norme per i sistemi di entrata-uscita all'interno di uno Stato membro nel caso in cui sia attivo più di un gestore del sistema di trasporto

1. Conformemente all'articolo 6, paragrafo 3, la stessa metodologia dei prezzi di riferimento è applicata congiuntamente da tutti i gestori dei sistemi di trasporto in un sistema di entrata-uscita all'interno di uno Stato membro.

2. In deroga al paragrafo 1 e fatto salvo il paragrafo 3, l'autorità nazionale di regolamentazione può decidere:
 - a) che ciascun gestore di sistema di trasporto all'interno di un sistema di entrata-uscita applichi la stessa metodologia dei prezzi di riferimento separatamente;
 - b) in deroga all'articolo 6, paragrafo 3, quando si pianificano fusioni dei sistemi di entrata-uscita, di prevedere fasi intermedie in cui a ciascun gestore di sistema di trasporto all'interno del sistema di entrata-uscita interessato sia consentito applicare separatamente metodologie dei prezzi di riferimento diverse. Detta decisione stabilisce il periodo di tempo per l'applicazione delle fasi intermedie. L'autorità nazionale di regolamentazione o i gestori dei sistemi di trasporto, secondo quanto deciso dall'autorità nazionale di regolamentazione, effettuano una valutazione d'impatto e un'analisi dei costi e dei benefici prima di dare avvio alle fasi intermedie.

A seguito dell'applicazione separata di differenti metodologie dei prezzi di riferimento, i ricavi relativi ai servizi di trasporto dei gestori dei sistemi di trasporto interessati sono aggiustati di conseguenza.

3. Al fine di consentire la corretta applicazione congiunta della stessa metodologia dei prezzi di riferimento, è istituito un efficace meccanismo di compensazione tra gestori dei sistemi di trasporto.

La decisione di cui al paragrafo 2, lettera a) o di cui al paragrafo 2, lettera b) può essere presa qualora siano soddisfatte le seguenti condizioni:

- a) è istituito un efficace meccanismo di compensazione tra gestori dei sistemi di trasporto al fine di:
 - i) evitare ripercussioni negative sui ricavi relativi ai servizi di trasporto dei gestori dei sistemi di trasporto interessati;
 - ii) evitare i sussidi incrociati tra l'uso della rete intrasistemico e l'uso della rete intersistemico;
 - b) l'applicazione separata garantisce che i costi corrispondano a quelli di un gestore di sistema di trasporto efficiente.
4. Il periodo di tempo massimo stabilito nella decisione di cui al paragrafo 2, lettera a) o di cui al paragrafo 2, lettera b) non è superiore a cinque anni dalla data di cui all'articolo 38, paragrafo 2. Con sufficiente anticipo rispetto alla data fissata in detta decisione, l'autorità nazionale di regolamentazione può decidere di posticipare tale data.

5. Insieme alla consultazione finale di cui all'articolo 26, l'autorità nazionale di regolamentazione effettua una consultazione sui principi dell'efficace meccanismo di compensazione tra gestori dei sistemi di trasporto di cui al paragrafo 3 e sulle ripercussioni dello stesso sui livelli tariffari. Il meccanismo di compensazione tra gestori dei sistemi di trasporto è applicato in conformità dell'articolo 41, paragrafo 6, lettera a), della direttiva 2009/73/CE e pubblicato insieme alle risposte alla consultazione ricevute.

6. Il prezzo di riserva di cui all'articolo 22, paragrafo 1, è calcolato come ivi indicato. In caso di applicazione del paragrafo 2, sono effettuati i due calcoli seguenti:

- a) il calcolo di cui all'articolo 22, paragrafo 1, è effettuato da ciascun gestore di sistema di trasporto interessato;
- b) la media ponderata dei valori risultanti di cui alla lettera a) è calcolata applicando la formula di cui all'articolo 22, paragrafo 1, lettera b), *mutatis mutandis*.

7. La consultazione finale di cui all'articolo 26 è effettuata da tutti i gestori dei sistemi di trasporto congiuntamente o dall'autorità nazionale di regolamentazione. In caso di applicazione del paragrafo 2, detta consultazione è effettuata separatamente da ciascun gestore di sistema di trasporto o dall'autorità nazionale di regolamentazione, secondo quanto deciso da quest'ultima.

8. Le informazioni di cui agli articoli 29 e 30 sono pubblicate a livello aggregato per tutti i gestori dei sistemi di trasporto interessati. In caso di applicazione del paragrafo 2:

- a) le informazioni sono pubblicate separatamente per ciascun gestore di sistema di trasporto interessato;
- b) le informazioni sulla ripartizione entrata-uscita di cui all'articolo 30, paragrafo 1, lettera b, punto v, punto 2, per il sistema di entrata-uscita sono pubblicate dall'autorità nazionale di regolamentazione.

*Articolo 11***Norme per i sistemi di entrata-uscita che coprono più Stati membri nel caso in cui sia attivo più di un gestore del sistema di trasporto**

Se in un sistema di entrata-uscita che copre più Stati membri sono attivi più gestori dei sistemi di trasporto, può essere applicata la stessa metodologia dei prezzi di riferimento, congiuntamente o separatamente, oppure possono essere applicate, separatamente, diverse metodologie dei prezzi di riferimento.

CAPO III

PREZZI DI RISERVA*Articolo 12***Disposizioni generali**

1. Per i prodotti di capacità standard annua per la capacità continua, i prezzi di riferimento sono utilizzati come prezzi di riserva. Per i prodotti di capacità standard non annua per la capacità continua, i prezzi di riserva sono calcolati nel modo indicato nel presente capo. Per i prodotti di capacità standard sia annua che non annua per la capacità interrompibile, i prezzi di riserva sono calcolati nel modo indicato nel presente capo. Il livello dei moltiplicatori e dei fattori stagionali, stabilito in conformità dell'articolo 13, e il livello degli sconti per i prodotti di capacità standard per la capacità interrompibile, stabilito in conformità dell'articolo 16, possono essere diversi ai punti di interconnessione.
2. Se il periodo tariffario e l'anno gas non coincidono, possono essere applicati prezzi di riserva distinti, rispettivamente:
 - a) per il periodo tra il 1° ottobre e la fine del periodo tariffario prevalente; e
 - b) per il periodo che intercorre tra l'inizio del periodo tariffario successivo al periodo tariffario prevalente e il 30 settembre.
3. I rispettivi prezzi di riserva pubblicati conformemente all'articolo 29 sono vincolanti per l'anno gas successivo oppure oltre l'anno gas successivo in caso di applicazione di un prezzo da pagare fisso, a partire da dopo l'asta annuale di capacità annua, a meno che:
 - a) gli sconti per i prodotti di capacità standard mensile e giornaliera per la capacità interrompibile non siano ricalcolati nel periodo tariffario in caso di variazione della probabilità di interruzione di cui all'articolo 16 di oltre il 20 %;
 - b) il prezzo di riferimento non sia ricalcolato nel periodo tariffario a causa di circostanze eccezionali per cui il mancato aggiustamento dei livelli tariffari comprometterebbe le operazioni del gestore del sistema di trasporto.

*Articolo 13***Livello dei moltiplicatori e dei fattori stagionali**

1. Il livello dei moltiplicatori rientra nei seguenti intervalli di valori:
 - a) per i prodotti di capacità standard trimestrale e per i prodotti di capacità standard mensile, il livello del rispettivo moltiplicatore non è inferiore a 1 ed è inferiore o pari a 1,5;
 - b) per i prodotti di capacità standard giornaliera e per i prodotti di capacità standard infragiornaliera, il livello del rispettivo moltiplicatore non è inferiore a 1 ed è inferiore o pari a 3. In casi debitamente giustificati, il livello dei rispettivi moltiplicatori può essere inferiore a 1 ma superiore a 0, o superiore a 3.
2. Nel caso in cui siano applicati fattori stagionali, la media aritmetica calcolata sull'anno gas del prodotto del moltiplicatore applicabile per il rispettivo prodotto di capacità standard e i pertinenti fattori stagionali ricade nello stesso intervallo in cui si situa il livello dei rispettivi moltiplicatori di cui al paragrafo 1.

3. Entro il 1° aprile 2023 il livello massimo dei moltiplicatori per i prodotti di capacità standard giornaliera e per i prodotti di capacità standard infragiornaliera è inferiore o pari a 1,5, se entro il 1° aprile 2021 l'Agenzia formula una raccomandazione conformemente al regolamento (CE) n. 713/2009 in cui esorta a ridurre il livello massimo dei moltiplicatori a tale livello. Detta raccomandazione tiene conto dei seguenti aspetti concernenti l'uso dei moltiplicatori e dei fattori stagionali prima del 31 maggio 2019 e a decorrere da tale data:

- a) variazioni nelle abitudini di prenotazione;
- b) impatto sui ricavi relativi ai servizi di trasporto e sul recupero di tali ricavi;
- c) differenze tra i livelli delle tariffe di trasporto applicabili per due periodi tariffari consecutivi;
- d) sussidi incrociati tra gli utenti della rete che hanno contrattualizzato prodotti di capacità standard annua e non annua;
- e) impatto sui flussi transfrontalieri.

Articolo 14

Calcolo dei prezzi di riserva per i prodotti di capacità standard non annua per la capacità continua in assenza di fattori stagionali

I prezzi di riserva per i prodotti di capacità standard non annua per la capacità continua sono calcolati come segue:

- a) per i prodotti di capacità standard trimestrale, mensile e giornaliera, secondo la seguente formula:

$$P_{st} = (M \times T / 365) \times D$$

dove:

P_{st} è il prezzo di riserva per il rispettivo prodotto di capacità standard;

M è il livello del moltiplicatore corrispondente al rispettivo prodotto di capacità standard;

T è il prezzo di riferimento;

D è la durata del rispettivo prodotto di capacità standard espressa in giorni gas;

per gli anni bisestili, la formula è adeguata sostituendo la cifra 365 con la cifra 366;

- b) per i prodotti di capacità standard infragiornaliera, secondo la seguente formula:

$$P_{st} = (M \times T / 8760) \times H$$

dove:

P_{st} è il prezzo di riserva per il prodotto di capacità standard infragiornaliera;

M è il livello del corrispondente moltiplicatore;

T è il prezzo di riferimento;

H è la durata del prodotto di capacità standard infragiornaliera espressa in ore;

per gli anni bisestili, la formula è adeguata sostituendo la cifra 8760 con la cifra 8784;

Articolo 15

Calcolo dei prezzi di riserva per i prodotti di capacità standard non annua per la capacità continua in presenza di fattori stagionali

1. Se si applicano fattori stagionali, i prezzi di riserva per i prodotti di capacità standard non annua per la capacità continua sono calcolati applicando l'apposita formula di cui all'articolo 14, moltiplicando il risultato per il rispettivo fattore stagionale calcolato conformemente ai paragrafi da 2 a 6.

2. La metodologia descritta al paragrafo 3 è basata sui flussi previsti, a meno che la quantità del flusso di gas sia pari a 0 per almeno un mese. In tal caso, la metodologia è basata sulla capacità contrattuale prevista.

3. Per i prodotti di capacità standard mensile per la capacità continua, i fattori stagionali sono calcolati seguendo i passaggi sotto riportati nell'ordine indicato:

- a) per ciascun mese di un determinato anno gas è calcolato l'utilizzo del sistema di trasporto sulla base dei flussi previsti o della capacità contrattuale prevista utilizzando:
 - i) i dati per il singolo punto di interconnessione, se i fattori stagionali sono calcolati per ciascun punto di interconnessione;
 - ii) i dati relativi alla media dei flussi previsti o della capacità contrattuale prevista, se i fattori stagionali sono calcolati per alcuni o tutti i punti di interconnessione;
- b) i valori risultanti di cui alla lettera a) sono sommati;
- c) il tasso di utilizzo è calcolato dividendo ognuno dei valori risultanti di cui alla lettera a) per il valore risultante di cui alla lettera b);
- d) ognuno dei valori risultanti di cui alla lettera c) è moltiplicato per 12. Se i valori risultanti sono pari a 0, essi sono portati al valore più basso tra: 0,1 e il più basso dei valori risultanti diversi da 0;
- e) il livello iniziale dei rispettivi fattori stagionali è calcolato elevando ognuno dei valori risultanti di cui alla lettera d) alla stessa potenza, che non è inferiore a 0 né superiore a 2;
- f) sono calcolati la media aritmetica dei prodotti dei valori risultanti di cui alla lettera e) e il moltiplicatore per i prodotti di capacità standard mensile;
- g) il valore risultante di cui alla lettera f) è confrontato con l'intervallo di cui all'articolo 13, paragrafo 1 procedendo nel seguente modo:
 - i) se questo valore ricade in detto intervallo, il livello dei fattori stagionali coincide con i rispettivi valori risultanti di cui alla lettera e);
 - ii) se questo valore non ricade in detto intervallo, si applica la lettera h);
- h) il livello dei fattori stagionali è calcolato come il prodotto dei rispettivi valori risultanti di cui alla lettera e) e il fattore di correzione calcolato nel seguente modo:
 - i) se il valore risultante di cui alla lettera f) è maggiore di 1,5, il fattore di correzione è calcolato dividendo 1,5 per questo valore;
 - ii) se il valore risultante di cui alla lettera f) è minore di 1, il fattore di correzione è calcolato dividendo 1 per questo valore.

4. Per i prodotti di capacità standard giornaliera per la capacità continua e per i prodotti di capacità standard infragiornaliera per la capacità continua, i fattori stagionali sono calcolati seguendo la procedura descritta al paragrafo 3, lettere da f) a h), mutatis mutandis.

5. Per i prodotti di capacità standard trimestrale per la capacità continua, i fattori stagionali sono calcolati seguendo i passaggi sotto riportati nell'ordine indicato:

- a) il livello iniziale dei rispettivi fattori stagionali è calcolato in uno dei seguenti modi:
 - i) è pari alla media aritmetica dei rispettivi fattori stagionali applicabili per i tre mesi pertinenti;
 - ii) non è inferiore al livello più basso e non è superiore al livello più alto dei rispettivi fattori stagionali applicabili per i tre mesi pertinenti;

b) si completano i passaggi indicati al paragrafo 3, lettere da f) a h), utilizzando i valori risultanti di cui alla lettera a), mutatis mutandis.

6. Per tutti i prodotti di capacità standard non annua per la capacità continua, i valori risultanti dal calcolo di cui ai paragrafi da 3 a 5 possono essere arrotondati per eccesso o per difetto.

Articolo 16

Calcolo dei prezzi di riserva per i prodotti di capacità standard per la capacità interrompibile

1. I prezzi di riserva per i prodotti di capacità standard per la capacità interrompibile sono calcolati moltiplicando i prezzi di riserva per i rispettivi prodotti di capacità standard per la capacità continua calcolati secondo il disposto dell'articolo 14 o 15, a seconda del caso, per la differenza tra il 100 % e il livello dello sconto ex ante calcolato seguendo la procedura descritta nei paragrafi 2 e 3.

2. Lo sconto ex ante è calcolato applicando la seguente formula:

$$Di_{\text{ex-ante}} = \text{Pro} \times A \times 100 \%$$

dove:

$Di_{\text{ex-ante}}$ è il livello dello sconto ex ante;

Pro è un fattore che indica la probabilità di interruzione, fissato o approvato conformemente all'articolo 41, paragrafo 6, lettera a), della direttiva 2009/73/CE a norma dell'articolo 28 e facente riferimento al tipo di prodotto di capacità standard per la capacità interrompibile;

A è il fattore di aggiustamento, fissato o approvato conformemente all'articolo 41, paragrafo 6, lettera a), della direttiva 2009/73/CE, a norma dell'articolo 28, applicato per riflettere il valore economico stimato del tipo di prodotto di capacità standard per la capacità interrompibile, calcolato per ciascuno, alcuni o tutti i punti di interconnessione, non inferiore a 1.

3. Il fattore Pro di cui al paragrafo 2 è calcolato per ciascuno, alcuni o tutti i punti di interconnessione per tipo di prodotto di capacità standard per la capacità interrompibile offerta secondo la seguente formula sulla base delle informazioni previste relative ai componenti della formula:

$$\text{Pro} = \frac{N \times D_{\text{int}}}{D} \times \frac{\text{CAP}_{\text{av. int}}}{\text{CAP}}$$

dove:

N è il numero di interruzioni atteso per D;

D_{int} è la durata media delle interruzioni previste espressa in ore;

D è la durata totale, espressa in ore, del rispettivo tipo di prodotto di capacità standard per la capacità interrompibile;

$\text{CAP}_{\text{av. int}}$ è il quantitativo medio atteso di capacità interrotta per ciascuna interruzione relativo al rispettivo tipo di prodotto di capacità standard per la capacità interrompibile;

CAP è il quantitativo totale di capacità interrompibile per il rispettivo tipo di prodotto di capacità standard per la capacità interrompibile.

4. In alternativa all'applicazione di sconti ex ante in conformità del paragrafo 1, l'autorità nazionale di regolamentazione può decidere di applicare uno sconto ex post, per mezzo del quale gli utenti della rete vengono indennizzati in seguito al verificarsi delle interruzioni effettive. Detto sconto ex post può essere utilizzato solo nei punti di interconnessione in cui nel precedente anno gas non si è verificata alcuna interruzione della capacità dovuta a una congestione fisica.

L'indennizzo ex post pagato per ognuno dei giorni in cui si è verificata un'interruzione è pari al triplo del prezzo di riserva per i prodotti di capacità standard giornaliera per la capacità continua.

CAPO IV

PEREQUAZIONE DEI RICAVI

Articolo 17

Disposizioni generali

1. Se e nella misura in cui il gestore del sistema di trasporto opera nell'ambito di un regime non di *price cap*, si applicano i seguenti principi:
 - a) il recupero delle somme in difetto o in eccesso rispetto ai ricavi relativi ai servizi di trasporto è ridotto al minimo tenendo in debito conto gli investimenti necessari;
 - b) il livello delle tariffe di trasporto garantisce che i ricavi relativi ai servizi di trasporto siano recuperati dal gestore del sistema di trasporto in maniera tempestiva;
 - c) sono evitate, nella misura del possibile, differenze significative tra i livelli delle tariffe di trasporto applicabili per due periodi tariffari consecutivi;
2. Se e nella misura in cui il gestore del sistema di trasporto opera nell'ambito di un regime di *price cap* o applica l'approccio basato su un prezzo da pagare fisso di cui all'articolo 24, lettera b), non avviene alcuna perequazione dei ricavi e tutti i rischi connessi al recupero delle somme in difetto o in eccesso sono coperti esclusivamente dal premio di rischio. In tal caso, l'articolo 18, l'articolo 19, paragrafi da 1 a 4, e l'articolo 20 non si applicano.
3. Fatte salve le prescrizioni in materia di consultazioni periodiche di cui all'articolo 26 e l'approvazione preventiva prevista dall'articolo 41, paragrafo 6, lettera a), della direttiva 2009/73/CE, i ricavi relativi ai servizi non di trasporto possono essere compensati secondo le modalità previste dal presente capo, *mutatis mutandis*.

Articolo 18

Recupero delle somme in difetto e in eccesso

1. Il recupero delle somme in difetto o in eccesso rispetto ai ricavi relativi ai servizi di trasporto è uguale a;

$$R_A - R$$

dove:

R_A corrisponde ai ricavi effettivamente ottenuti e relativi alla fornitura di servizi di trasporto;

R corrisponde ai ricavi relativi ai servizi di trasporto.

I valori di R_A and R sono attribuiti allo stesso periodo tariffario e, qualora sia istituito l'efficace meccanismo di compensazione tra gestori dei sistemi di trasporto di cui all'articolo 10, paragrafo 3, tengono conto di tale meccanismo.

2. Se la differenza calcolata secondo la formula di cui al paragrafo 1 è positiva, essa indica un recupero delle somme in eccesso rispetto ai ricavi relativi ai servizi di trasporto. Una differenza negativa indica invece un recupero delle somme in difetto rispetto ai ricavi relativi ai servizi di trasporto.

Articolo 19

Conto di regolazione

1. Il conto di regolazione indica le informazioni di cui all'articolo 18, paragrafo 1 per un determinato periodo tariffario e può includere altre informazioni, ad esempio la differenza tra componenti di costo previste ed effettive.
2. Il recupero delle somme in difetto o in eccesso per quanto riguarda i ricavi relativi ai servizi di trasporto del gestore del sistema di trasporto è attribuito al conto di regolazione, a meno che non siano state adottate altre norme in conformità dell'articolo 41, paragrafo 6, lettera a), della direttiva 2009/73/CE.
3. Qualora siano attuati meccanismi di incentivazione per le vendite della capacità, subordinatamente a una decisione a norma dell'articolo 41, paragrafo 6, lettera a), della direttiva 2009/73/CE, solo una parte delle somme recuperate in difetto o in eccesso del gestore del sistema di trasporto è attribuita al conto di regolazione. In tal caso, la parte residua è trattenuta o versata, a seconda dei casi, dal gestore del sistema di trasporto.

4. Ciascun gestore di sistema di trasporto utilizza un unico conto di regolazione.
5. Subordinatamente a una decisione a norma dell'articolo 41, paragrafo 6, lettera a), della direttiva 2009/73/CE, l'eventuale premio d'asta ottenuto può essere attribuito a un apposito conto, separato dal conto di regolazione di cui al paragrafo 4. L'autorità nazionale di regolamentazione può decidere di utilizzare detto premio d'asta per ridurre la congestione fisica o, qualora il gestore del sistema di trasporto operi unicamente nell'ambito di un regime non di *price cap*, per ridurre le tariffe di trasporto per il o i periodi tariffari successivi secondo il disposto dell'articolo 20.

Articolo 20

Riconciliazione del conto di regolazione

1. La riconciliazione completa o parziale del conto di regolazione è effettuata conformemente alla metodologia dei prezzi di riferimento applicata e utilizzando il corrispettivo di cui all'articolo 4, paragrafo 3, lettera b) eventualmente applicato.
2. La riconciliazione del conto di regolazione è effettuata nel rispetto delle norme adottate in conformità dell'articolo 41, paragrafo 6, lettera a), della direttiva 2009/73/CE per un determinato periodo di riconciliazione, vale a dire il periodo di tempo in cui il conto di regolazione di cui all'articolo 19 è riconciliato.
3. Il conto di regolazione è riconciliato allo scopo di rimborsare al gestore del sistema di trasporto le somme recuperate in difetto e di restituire agli utenti della rete le somme recuperate in eccesso.

CAPO V

DETERMINAZIONE DEI PREZZI DELLA CAPACITÀ AGGREGATA E DELLA CAPACITÀ NEI PUNTI DI INTERCONNESSIONE VIRTUALI

Articolo 21

Determinazione dei prezzi della capacità aggregata

1. Il prezzo di riserva per un prodotto di capacità aggregata è uguale alla somma dei prezzi di riserva per le capacità che contribuiscono a tale prodotto. I prezzi di riserva per le capacità di entrata e di uscita corrispondenti sono resi disponibili nel momento in cui il prodotto di capacità aggregata è offerto e allocato mediante la piattaforma di prenotazione comune di cui all'articolo 37 del regolamento (UE) 2017/459.
2. I ricavi originati dalle vendite dei prodotti di capacità aggregata corrispondenti al prezzo di riserva per il prodotto in questione sono attribuite ai rispettivi gestori dei sistemi di trasporto nel modo seguente:
 - a) dopo ogni transazione per un prodotto di capacità aggregata;
 - b) in proporzione ai prezzi di riserva per le capacità che contribuiscono al prodotto in questione.
3. Il premio d'asta derivante dalle vendite di prodotti di capacità aggregata è attribuito in conformità dell'accordo tra i rispettivi gestori dei sistemi di trasporto, soggetto all'approvazione della o delle autorità nazionali di regolamentazione, che deve essere concessa al più tardi tre mesi prima dell'inizio delle aste annuali per la capacità annua. In assenza di tale approvazione da parte di tutte le autorità nazionali di regolamentazione interessate, il premio d'asta è attribuito ai rispettivi gestori dei sistemi di trasporto secondo una ripartizione in parti uguali.
4. Se il punto di interconnessione interessato connette sistemi di entrata-uscita adiacenti di due Stati membri, le rispettive autorità nazionali di regolamentazione trasmettono all'Agenzia, a scopo informativo, l'accordo di cui al paragrafo 3.

Articolo 22

Determinazione dei prezzi della capacità in un punto di interconnessione virtuale

1. Il prezzo di riserva per un prodotto di capacità standard non aggregata offerto in un punto di interconnessione virtuale è calcolato seguendo uno dei seguenti approcci:
 - a) è calcolato sulla base del prezzo di riferimento, qualora la metodologia dei prezzi di riferimento applicata consenta di tener conto del punto di interconnessione virtuale stabilito;

- b) corrisponde alla media ponderata dei prezzi di riserva, calcolata secondo la seguente formula sulla base dei prezzi di riferimento per ciascun punto di interconnessione che contribuisce al punto di interconnessione virtuale in questione, qualora la metodologia dei prezzi di riferimento applicata non consenta di tener conto del punto di interconnessione virtuale stabilito:

$$P_{st, VIP} = \frac{\sum_i^n (P_{st,i} \times CAP_i)}{\sum_i^n CAP_i}$$

dove:

$P_{st, VIP}$ è il prezzo di riserva per un determinato prodotto di capacità standard non aggregata nel punto di interconnessione virtuale;

i è un punto di interconnessione che contribuisce al punto di interconnessione virtuale;

n è il numero di punti di interconnessione che contribuiscono al punto di interconnessione virtuale;

$P_{st, i}$ è il prezzo di riserva per un determinato prodotto di capacità standard non aggregata nel punto di interconnessione i ;

CAP_i è la capacità tecnica o la capacità contrattuale prevista, a seconda dei casi, nel punto di interconnessione i .

2. Il prezzo di riserva per un prodotto di capacità standard aggregata offerto in un punto di interconnessione virtuale è calcolato nel modo indicato all'articolo 21, paragrafo 1.

CAPO VI

PREZZO DI AGGIUDICAZIONE E PREZZO DA PAGARE

Articolo 23

Calcolo del prezzo di aggiudicazione nei punti di interconnessione

Il prezzo di aggiudicazione per un determinato prodotto di capacità standard in un punto di interconnessione è calcolato applicando la seguente formula:

$$P_{cl} = P_{R,au} + AP$$

dove:

P_{cl} è il prezzo di aggiudicazione;

$P_{R,au}$ è il prezzo di riserva applicabile per un prodotto di capacità standard pubblicato nel momento in cui il prodotto è messo all'asta;

AP è l'eventuale premio d'asta.

Articolo 24

Calcolo del prezzo da pagare nei punti di interconnessione

Il prezzo da pagare per un determinato prodotto di capacità standard in un punto di interconnessione è calcolato secondo una delle seguenti formule:

- a) se si applica l'approccio del prezzo da pagare variabile:

$$P_{flo} = P_{R,flo} + AP$$

dove:

P_{flo} è il prezzo da pagare variabile;

$P_{R,flo}$ è il prezzo di riserva per un prodotto di capacità standard applicabile nel momento in cui il prodotto può essere utilizzato;

AP è l'eventuale premio d'asta.

b) se si applica l'approccio del prezzo da pagare fisso:

$$P_{\text{fix}} = (P_{R,y} \times \text{IND}) + \text{RP} + \text{AP}$$

dove:

P_{fix} è il prezzo da pagare fisso;

$P_{R,y}$ è il prezzo di riserva applicabile per un prodotto di capacità standard annua pubblicato nel momento in cui il prodotto è messo all'asta;

IND è il rapporto tra l'indice prescelto al momento dell'utilizzo e lo stesso indice nel momento in cui il prodotto è messo all'asta;

RP è il premio di rischio, non inferiore a 0, che riflette i vantaggi in termini di certezza concernenti il livello della tariffa di trasporto;

AP è l'eventuale premio d'asta.

Articolo 25

Condizioni per l'offerta degli approcci del prezzo da pagare

1. Se e nella misura in cui il gestore del sistema di trasporto opera nell'ambito di un regime non di *price cap*, le condizioni per l'offerta degli approcci del prezzo da pagare sono le seguenti:

a) per i casi in cui è offerta solo la capacità esistente:

i) è offerto l'approccio del prezzo da pagare variabile;

ii) l'approccio del prezzo da pagare fisso non è consentito;

b) per la capacità incrementale e la capacità esistente offerte nella stessa asta o con lo stesso meccanismo alternativo di allocazione:

i) è possibile offrire l'approccio del prezzo da pagare variabile;

ii) è possibile offrire l'approccio del prezzo da pagare fisso se è soddisfatta almeno una delle seguenti condizioni:

1) è utilizzato un meccanismo alternativo di allocazione quale stabilito all'articolo 30 del regolamento (UE) 2017/459;

2) un progetto è incluso nell'elenco dell'Unione dei progetti di interesse comune di cui all'articolo 3 del regolamento (UE) n. 347/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽¹⁾.

2. Se e nella misura in cui il gestore del sistema di trasporto opera nell'ambito di un regime di *price cap*, è possibile offrire l'approccio del prezzo da pagare variabile, l'approccio del prezzo da pagare fisso o entrambi.

CAPO VII

OBBLIGHI DI CONSULTAZIONE

Articolo 26

Consultazione periodica

1. L'autorità nazionale di regolamentazione o i gestori dei sistemi di trasporto, secondo quanto deciso dall'autorità nazionale di regolamentazione, effettuano una o più consultazioni. Per quanto possibile e al fine di rendere più efficace il processo di consultazione, il documento di consultazione dovrebbe essere pubblicato in lingua inglese. La consultazione finale che precede la decisione di cui all'articolo 27, paragrafo 4, è conforme ai requisiti stabiliti nel presente articolo e nell'articolo 27 e comprende le seguenti informazioni:

a) la descrizione della metodologia dei prezzi di riferimento proposta e i seguenti elementi:

i) le informazioni indicative di cui all'articolo 30, paragrafo 1, lettera a), ivi inclusi:

1) la giustificazione dei parametri utilizzati che sono relativi alle caratteristiche tecniche del sistema;

2) le informazioni corrispondenti sui rispettivi valori di detti parametri e le ipotesi applicate;

⁽¹⁾ Regolamento (UE) n. 347/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2013, sugli orientamenti per le infrastrutture energetiche transeuropee e che abroga la decisione n. 1364/2006/CE e che modifica i regolamenti (CE) n. 713/2009, (CE) n. 714/2009 e (CE) n. 715/2009 (GUL 115 del 25.4.2013, pag. 39).

- ii) il valore degli aggiustamenti proposti per le tariffe di trasporto applicate alla capacità di cui all'articolo 9;
 - iii) i prezzi di riferimento indicativi oggetto di consultazione;
 - iv) i risultati, le componenti e i dettagli di questi elementi per le valutazioni della ripartizione dei costi di cui all'articolo 5;
 - v) la valutazione della metodologia dei prezzi di riferimento proposta conformemente all'articolo 7;
 - vi) se la metodologia dei prezzi di riferimento proposta è diversa dalla metodologia dei prezzi di riferimento basata sulla distanza ponderata per la capacità descritta nell'articolo 8, il confronto della prima con la seconda insieme alle informazioni di cui al punto iii);
- b) le informazioni indicative di cui all'articolo 30, paragrafo 1, lettera b), punti i), iv) e v):
- c) le seguenti informazioni sulle tariffe di trasporto e non di trasporto:
- i) qualora siano proposte le tariffe di trasporto applicate ai volumi trasportati di cui all'articolo 4, paragrafo 3:
 - 1) il modo in cui sono stabilite;
 - 2) la percentuale dei ricavi consentiti o previsti che si prevede di recuperare da tali tariffe;
 - 3) le tariffe di trasporto applicate ai volumi trasportati indicative;
 - ii) qualora siano proposti servizi non di trasporto forniti agli utenti della rete:
 - 1) la relativa metodologia delle tariffe per i servizi non di trasporto;
 - 2) la percentuale dei ricavi consentiti o previsti che si prevede di recuperare da tali tariffe;
 - 3) il modo in cui è effettuata la perequazione dei ricavi relativi ai servizi non di trasporto associati di cui all'articolo 17, paragrafo 3;
 - 4) le tariffe non di trasporto indicative per i servizi non di trasporto forniti agli utenti della rete;
- d) le informazioni indicative di cui all'articolo 30, paragrafo 2:
- e) se l'approccio del prezzo da pagare fisso di cui all'articolo 24, paragrafo b, è considerato come offerto nell'ambito di un regime di *price cap* per la capacità esistente:
- i) l'indice proposto;
 - ii) il calcolo proposto e il modo in cui sono utilizzati gli eventuali ricavi derivanti dal premio di rischio;
 - iii) il punto o i punti di interconnessione e il periodo o i periodi tariffari per i quali è proposto l'approccio;
 - iv) il processo di offerta della capacità su un punto di interconnessione in cui sono proposti entrambi gli approcci del prezzo da pagare fisso e del prezzo da pagare variabile di cui all'articolo 24.
2. La consultazione finale che precede la decisione di cui all'articolo 27, paragrafo 4, è aperta per almeno due mesi. I documenti di consultazione per le consultazioni di cui al paragrafo 1 possono richiedere che le risposte fornite includano una versione non riservata idonea alla pubblicazione.
3. Entro un mese dalla chiusura della consultazione, il o i gestori dei sistemi di trasporto o l'autorità nazionale di regolamentazione, a seconda del soggetto che pubblica il documento di consultazione di cui al paragrafo 1, pubblicano le risposte alla consultazione ricevute e una sintesi delle stesse. Per quanto possibile e al fine di rendere più efficace il processo di consultazione, la sintesi dovrebbe essere fornita in lingua inglese.
4. Le successive consultazioni periodiche sono effettuate secondo il disposto dell'articolo 27, paragrafo 5.
5. Dopo aver consultato la rete europea dei gestori dei sistemi di trasporto del gas (di seguito «ENTSO-G»), l'Agenzia elabora un modello per il documento di consultazione di cui al paragrafo 1. Il modello è messo a disposizione delle autorità nazionali di regolamentazione e dei gestori dei sistemi di trasporto entro il 5 luglio 2017.

*Articolo 27***Processo decisionale periodico dell'autorità nazionale di regolamentazione**

1. Al momento di avviare la consultazione finale a norma dell'articolo 26 e prima della decisione di cui all'articolo 27, paragrafo 4, l'autorità nazionale di regolamentazione o i gestori dei sistemi di trasporto, secondo quanto deciso dall'autorità nazionale di regolamentazione, trasmettono all'Agenzia i documenti di consultazione.
2. L'Agenzia analizza i seguenti aspetti del documento di consultazione:
 - a) se sono state pubblicate tutte le informazioni di cui all'articolo 26, paragrafo 1;
 - b) se gli elementi oggetto della consultazione a norma dell'articolo 26 sono conformi ai seguenti requisiti:
 - 1) se la metodologia dei prezzi di riferimento proposta è conforme ai requisiti di cui all'articolo 7;
 - 2) se sono soddisfatti i criteri per la determinazione delle tariffe di trasporto applicate ai volumi trasportati di cui all'articolo 4, paragrafo 3;
 - 3) se sono soddisfatti i criteri per la determinazione delle tariffe non di trasporto di cui all'articolo 4, paragrafo 4.
3. Entro due mesi dal termine della consultazione di cui al paragrafo 1, l'Agenzia pubblica e invia all'autorità nazionale di regolamentazione o al gestore del sistema di trasporto, a seconda del soggetto che ha pubblicato il documento di consultazione, e alla Commissione le conclusioni della sua analisi di cui al paragrafo 2, in lingua inglese.

L'Agenzia mantiene la riservatezza delle eventuali informazioni sensibili sotto il profilo commerciale.

4. Entro cinque mesi dal termine della consultazione finale, l'autorità nazionale di regolamentazione, agendo in conformità dell'articolo 41, paragrafo 6, lettera a), della direttiva 2009/73/CE, adotta e pubblica una decisione motivata su tutti gli elementi di cui all'articolo 26, paragrafo 1. Al momento della pubblicazione, l'autorità nazionale di regolamentazione invia all'Agenzia e alla Commissione la sua decisione.
5. La procedura, che prevede la consultazione finale sulla metodologia dei prezzi di riferimento in conformità dell'articolo 26, la decisione dell'autorità nazionale di regolamentazione in conformità del paragrafo 4, il calcolo delle tariffe in base a tale decisione e la pubblicazione delle tariffe conformemente al capo VIII, può essere avviata a partire dall'entrata in vigore del presente regolamento ed è conclusa entro il 31 maggio 2019. Nell'ambito di tale procedura si tiene conto delle prescrizioni di cui ai capi II, III e IV. Le tariffe applicabili per il periodo tariffario prevalente al 31 maggio 2019 saranno applicabili fino al termine del periodo. Detta procedura è ripetuta almeno ogni cinque anni a decorrere dal 31 maggio 2019.

*Articolo 28***Consultazione sugli sconti, sui moltiplicatori e sui fattori stagionali**

1. Contemporaneamente alla consultazione finale effettuata in conformità dell'articolo 26, paragrafo 1, l'autorità nazionale di regolamentazione conduce una consultazione con le autorità omologhe di tutti gli Stati membri direttamente connessi e con le parti interessate sui seguenti aspetti:
 - a) il livello dei moltiplicatori;
 - b) se del caso, il livello dei fattori stagionali e i calcoli di cui all'articolo 15;
 - c) il livello degli sconti di cui all'articolo 9, paragrafo 2 e all'articolo 16.

Al termine della consultazione è adottata una decisione motivata in conformità dell'articolo 41, paragrafo 6, lettera a), della direttiva 2009/73/CE sugli aspetti di cui alle lettere da a) a c) del presente paragrafo. Ciascuna autorità nazionale di regolamentazione tiene conto del parere delle autorità omologhe degli Stati membri direttamente connessi.

2. Le successive consultazioni sono condotte in ogni periodo tariffario a partire dalla data della decisione di cui al paragrafo 1. In seguito a ciascuna consultazione e secondo quanto previsto dall'articolo 32, lettera a), l'autorità nazionale di regolamentazione adotta e pubblica una decisione motivata sugli aspetti di cui al paragrafo 1, lettere a), b) e c).

3. Quando adotta la decisione di cui ai paragrafi 1 e 2, l'autorità nazionale di regolamentazione tiene conto delle risposte alla consultazione ricevute e dei seguenti aspetti:

a) per i moltiplicatori:

- i) il bilanciamento tra l'agevolazione degli scambi di gas a breve termine e la necessità di fornire segnali a lungo termine per investimenti efficienti nel sistema di trasporto;
- ii) l'impatto sui ricavi relativi ai servizi di trasporto e sul recupero di tali ricavi;
- iii) la necessità di evitare i sussidi incrociati tra gli utenti della rete e di fare in modo che i prezzi di riserva siano maggiormente commisurati ai costi;
- iv) le situazioni della congestione fisica e contrattuale;
- v) l'impatto sui flussi transfrontalieri;

b) per i fattori stagionali:

- i) l'impatto sull'agevolazione di un utilizzo economico ed efficiente dell'infrastruttura;
- ii) la necessità di migliorare i prezzi di riserva sotto il profilo della corrispondenza ai costi.

CAPO VIII

OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE

Articolo 29

Informazioni da pubblicare prima dell'asta annuale per la capacità annua

Per i punti di interconnessione, e per i punti diversi dai punti di interconnessione per i quali l'autorità nazionale di regolamentazione decide di applicare il regolamento (UE) 2017/459, le seguenti informazioni sono pubblicate prima dell'asta annuale per la capacità annua conformemente alle prescrizioni di cui agli articoli 31 e 32 dall'autorità nazionale di regolamentazione o dal gestore o dai gestori dei sistemi di trasporto, secondo quanto deciso dall'autorità nazionale di regolamentazione:

a) per i prodotti di capacità standard per la capacità continua:

- i) i prezzi di riserva applicabili almeno fino alla fine dell'anno gas che inizia dopo l'asta annuale per la capacità annua;
- ii) i moltiplicatori e i fattori stagionali applicati ai prezzi di riserva per i prodotti di capacità standard non annua;
- iii) la giustificazione dell'autorità nazionale di regolamentazione per il livello dei moltiplicatori;
- iv) la giustificazione per l'applicazione di eventuali fattori stagionali;

b) per i prodotti di capacità standard per la capacità interrompibile:

- i) i prezzi di riserva applicabili almeno fino alla fine dell'anno gas che inizia dopo l'asta annuale per la capacità annua;
- ii) una valutazione della probabilità di interruzione che include:
 - 1) l'elenco di tutti i tipi di prodotti di capacità standard per la capacità interrompibile offerta con l'indicazione della rispettiva probabilità di interruzione e del livello di sconto applicato;
 - 2) la spiegazione del modo in cui è calcolata la probabilità di interruzione per ciascun tipo di prodotto di cui al punto 1);
 - 3) i dati storici o previsti, o entrambi, utilizzati per stimare la probabilità di interruzione di cui al punto 2).

Articolo 30

Informazioni da pubblicare prima del periodo tariffario

1. Le seguenti informazioni sono pubblicate prima del periodo tariffario conformemente alle prescrizioni di cui agli articoli 31 e 32 dall'autorità nazionale di regolamentazione o dal gestore o dai gestori dei sistemi di trasporto, secondo quanto deciso dall'autorità nazionale di regolamentazione:

- a) le informazioni sui parametri utilizzati nella metodologia dei prezzi di riferimento applicata che si riferiscono alle caratteristiche tecniche del sistema di trasporto, quali:
 - i) la capacità tecnica ai punti di entrata e di uscita e le ipotesi associate;
 - ii) la capacità contrattuale prevista ai punti di entrata e di uscita e le ipotesi associate;
 - iii) la quantità e la direzione del flusso di gas per i punti di entrata e di uscita e le ipotesi associate, ad esempio gli scenari di domanda e offerta per il flusso di gas in condizioni di picco;
 - iv) la rappresentazione strutturale della rete di trasporto con un adeguato grado di dettaglio;
 - v) informazioni tecniche aggiuntive sulla rete di trasporto, ad esempio la lunghezza e il diametro dei gasdotti e la potenza delle stazioni di compressione;
- b) le seguenti informazioni:
 - i) i ricavi consentiti o previsti, o entrambi, del gestore del sistema di trasporto;
 - ii) le informazioni relative alle variazioni annuali dei ricavi di cui al punto i);
 - iii) i seguenti parametri:
 - 1) i tipi di beni inclusi nel capitale investito riconosciuto e il loro valore aggregato;
 - 2) il costo del capitale e la rispettiva metodologia di calcolo;
 - 3) la spesa in conto capitale, compresi:
 - a) le metodologie per determinare il valore iniziale dei beni;
 - b) le metodologie per rivalutare i beni;
 - c) le spiegazioni circa l'evoluzione del valore dei beni;
 - d) i tempi di ammortamento e gli importi per tipo di bene;
 - 4) le spese operative;
 - 5) i meccanismi di incentivazione e gli obiettivi di efficienza;
 - 6) gli indici di inflazione;
 - iv) i ricavi relativi ai servizi di trasporto;
 - v) i seguenti rapporti per i ricavi di cui al punto iv):
 - 1) la ripartizione capacità-volumi trasportati, ossia la suddivisione tra i ricavi relativi ai servizi di trasporto derivanti da tariffe applicate alla capacità e i ricavi relativi ai servizi di trasporto derivanti da tariffe applicate ai volumi trasportati;
 - 2) la ripartizione entrata-uscita, ossia la suddivisione tra i ricavi derivanti da tariffe di trasporto applicate alla capacità su tutti i punti di entrata e i ricavi derivanti da tariffe di trasporto applicate alla capacità su tutti i punti di uscita;
 - 3) la ripartizione intrasistemico-intersistemico, ossia la suddivisione tra i ricavi provenienti dall'uso della rete intrasistemico sia sui punti di entrata che sui punti di uscita e i ricavi provenienti dall'uso della rete intersistemico sia sui punti di entrata che sui punti di uscita, il cui calcolo è effettuato come indicato all'articolo 5;

- vi) se e nella misura in cui il gestore del sistema di trasporto opera in base a un regime non di *price cap*, le seguenti informazioni sulla riconciliazione del conto di regolazione relative al precedente periodo tariffario:
 - 1) i ricavi effettivamente ottenuti, il recupero delle somme in difetto o in eccesso rispetto ai ricavi consentiti e la parte di tale recupero attribuita al conto di regolazione e, se del caso, ai sottoconti del conto di regolazione;
 - 2) il periodo di riconciliazione e i meccanismi di incentivazione attuati;
 - vii) l'uso previsto del premio d'asta;
 - c) le seguenti informazioni sulle tariffe di trasporto e non di trasporto, accompagnate dalle pertinenti informazioni relative al calcolo delle stesse:
 - i) le eventuali tariffe di trasporto applicate ai volumi trasportati di cui all'articolo 4, paragrafo 3;
 - ii) le eventuali tariffe non di trasporto per i servizi non di trasporto di cui all'articolo 4, paragrafo 4;
 - iii) i prezzi di riferimento e altri prezzi applicabili in punti diversi da quelli di cui all'articolo 29.
2. Inoltre, sono pubblicate le seguenti informazioni per quanto riguarda le tariffe di trasporto:
- a) una spiegazione di quanto segue:
 - i) la differenza nel livello delle tariffe di trasporto per lo stesso tipo di servizio di trasporto applicabili per il periodo tariffario prevalente e per il periodo tariffario per il quale sono pubblicate le informazioni;
 - ii) la differenza stimata nel livello delle tariffe di trasporto per lo stesso tipo di servizio di trasporto applicabili per il periodo tariffario per il quale sono pubblicate le informazioni e per ciascun periodo tariffario entro il restante periodo di regolamentazione;
 - b) almeno un modello tariffario semplificato, aggiornato regolarmente e corredato di una spiegazione del modo in cui utilizzarlo, che permetta agli utenti della rete di calcolare le tariffe di trasporto applicabili per il periodo tariffario prevalente e di stimarne la possibile evoluzione oltre tale periodo.
3. Per i punti esclusi dalla definizione di punti pertinenti di cui all'allegato I, punto 3.2, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 715/2009, le informazioni sulla quantità di capacità contrattuale prevista e sulla quantità di flusso di gas prevista sono pubblicate secondo il disposto dell'allegato I, punto 3.2, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 715/2009.

Articolo 31

Forma della pubblicazione

1. Le informazioni di cui agli articoli 29 e 30 sono pubblicate secondo il disposto dell'articolo 32 mediante un link sulla piattaforma di cui all'allegato I, punto 3.1.1, paragrafo 1, lettera h), del regolamento (CE) n. 715/2009 sul sito web del soggetto pertinente.

Dette informazioni sono accessibili al pubblico e gratuite e non presentano limitazioni per quanto attiene al loro utilizzo. Esse sono pubblicate:

- a) in una forma che ne consenta una facile consultazione;
- b) in modo da essere chiare e facilmente accessibili e su base non discriminatoria;
- c) in un formato scaricabile;
- d) in una o più lingue ufficiali dello Stato membro interessato e, a meno che una delle lingue ufficiali dello Stato membro non sia l'inglese, nella misura del possibile, in inglese.

2. Per i punti di interconnessione sulla piattaforma di cui all'allegato I, punto 3.1.1, paragrafo 1, lettera h), del regolamento (CE) n. 715/2009 sono pubblicate le seguenti informazioni:

- a) nello stesso periodo indicato all'articolo 29, i prezzi di riserva per i prodotti di capacità standard per la capacità continua e per i prodotti di capacità standard per la capacità interrompibile;
- b) nello stesso periodo indicato all'articolo 30, il corrispettivo basato sul flusso di cui all'articolo 4, paragrafo 3, lettera a), ove applicato.

3. Le informazioni di cui al paragrafo 2 sono pubblicate come segue:
- a) secondo quanto disposto nel paragrafo 1, lettere da a) a c);
 - b) in inglese;
 - c) in una tabella standard *che include almeno le seguenti informazioni*:
 - i) il punto di interconnessione;
 - ii) la direzione del flusso di gas;
 - iii) i nomi dei pertinenti gestori dei sistemi di trasporto;
 - iv) il periodo di inizio e di fine del prodotto;
 - v) se la capacità è continua o interrompibile;
 - vi) l'indicazione del prodotto di capacità standard;
 - vii) la tariffa applicabile per kWh/h e per kWh/g in valuta locale e in euro, tenendo conto di quanto segue:
 - 1) se l'unità di capacità applicata è il kWh/h, le informazioni sulla tariffa applicabile per kWh/g non sono vincolanti e viceversa;
 - 2) se la valuta locale è diversa dall'euro, le informazioni sulla tariffa applicabile in euro non sono vincolanti.

Inoltre, nel periodo indicato nell'articolo 30, detta tabella standard include la simulazione di tutti i costi per un flusso di 1 GWh/giorno/anno per ciascun punto di interconnessione in valuta locale e in euro, fatto salvo il punto vii 2).

4. In caso di divergenza fra le informazioni di cui al paragrafo 2 e quelle di cui al paragrafo 1, prevalgono le informazioni di cui al paragrafo 1.

Articolo 32

Termini per la pubblicazione

Il termine per la pubblicazione delle informazioni di cui agli articoli 29 e 30 è il seguente:

- a) per le informazioni di cui all'articolo 29, entro il trentesimo giorno precedente l'asta annuale per la capacità annua;
- b) per le informazioni di cui all'articolo 30, entro il trentesimo giorno precedente il rispettivo periodo tariffario;
- c) per le tariffe di trasporto aggiornate nel periodo tariffario di cui all'articolo 12, paragrafo 3, subito dopo l'approvazione in conformità dell'articolo 41, paragrafo 6, lettera a), della direttiva 2009/73/CE.

Ogni aggiornamento delle tariffe di trasporto è corredato di informazioni che indicano i motivi delle variazioni nel livello delle tariffe. Se si applica l'articolo 12, paragrafo 3, lettera b), esso è corredato anche della relazione aggiornata di cui all'articolo 29, lettera b) per il rispettivo tipo di prodotto di capacità standard per la capacità interrompibile.

CAPO IX

CAPACITÀ INCREMENTALE

Articolo 33

Tariffe principali per la capacità incrementale

1. Il prezzo minimo al quale i gestori dei sistemi di trasporto accettano una richiesta di capacità incrementale è il prezzo di riferimento. Per il test economico, i prezzi di riferimento sono calcolati includendo nella metodologia dei prezzi di riferimento le pertinenti ipotesi relative all'offerta di capacità incrementale.

2. Se per la capacità incrementale si considera l'offerta dell'approccio del prezzo da pagare fisso di cui all'articolo 24, lettera b), il prezzo di riserva di cui all'articolo 24, lettera b) è basato sui costi d'investimento e i costi di esercizio previsti. Una volta commissionata la capacità incrementale, detto prezzo di riserva è adeguato in proporzione alla differenza, positiva o negativa, tra i costi d'investimento previsti e quelli effettivi.
3. Se l'allocazione di tutta la capacità incrementale al prezzo di riferimento non genererebbe ricavi sufficienti ad ottenere un esito positivo del test economico, è possibile applicare un premio minimo obbligatorio nella prima asta o nel meccanismo alternativo di allocazione in cui è offerta la capacità incrementale. Il premio minimo obbligatorio può essere applicato anche nelle aste successive in cui è offerta la capacità rimasta inizialmente invenduta o la capacità inizialmente riservata a norma dell'articolo 8, paragrafi 8 e 9, del regolamento (UE) 2017/459. La decisione sull'eventuale applicazione di un premio minimo obbligatorio e sulle aste in cui applicarlo è presa in conformità dell'articolo 41, paragrafo 6, lettera a), della direttiva 2009/73/CE.
4. Il livello del premio minimo obbligatorio consente di ottenere un esito positivo del test economico con i ricavi generati dalla capacità offerta nella prima asta o nel meccanismo alternativo di allocazione in cui è offerta la capacità incrementale. L'intervallo in cui si situa il livello del premio minimo obbligatorio, a seconda della capacità allocata prevista, è comunicato per approvazione alla pertinente autorità nazionale di regolamentazione conformemente all'articolo 25, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (UE) 2017/459.
5. Un premio minimo obbligatorio approvato dall'autorità nazionale di regolamentazione è aggiunto al prezzo di riferimento per i prodotti di capacità aggregata sul rispettivo punto di interconnessione ed è attribuito unicamente ai gestori dei sistemi di trasporto per i quali il premio minimo obbligatorio è stato approvato dalla rispettiva autorità nazionale di regolamentazione. Questo principio generalmente applicato per l'attribuzione di un premio minimo obbligatorio non pregiudica la ripartizione di un eventuale premio d'asta aggiuntivo in conformità dell'articolo 21, paragrafo 3 o la conclusione di un accordo alternativo tra le autorità nazionali di regolamentazione interessate.

CAPO X

DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Articolo 34

Metodologie e parametri utilizzati per determinare i ricavi consentiti o previsti dei gestori dei sistemi di trasporto

1. Entro il 6 aprile 2019 l'Agenzia pubblica una relazione sulle metodologie e i parametri utilizzati per determinare i ricavi consentiti o previsti dei gestori dei sistemi di trasporto. La relazione prende in considerazione almeno i parametri di cui all'articolo 30, paragrafo 1, lettera b), punto iii).
2. Le autorità nazionali di regolamentazione trasmettono all'Agenzia, seguendo la procedura definita da quest'ultima, tutte le informazioni necessarie relative alle metodologie e ai parametri utilizzati per determinare i ricavi consentiti o previsti dei gestori dei sistemi di trasporto.

Articolo 35

Contratti esistenti

1. Il presente regolamento non pregiudica i livelli delle tariffe di trasporto derivanti da contratti o prenotazioni di capacità conclusi prima del 6 aprile 2017 se tali contratti o prenotazioni di capacità non prevedono variazioni nei livelli delle tariffe di trasporto applicate alla capacità e/o ai volumi trasportati, a parte l'eventuale indicizzazione.
2. Le disposizioni contrattuali relative alle tariffe di trasporto e alle prenotazioni di capacità di cui al paragrafo 1 non sono rinnovate, prorogate o riproposte dopo la loro data di scadenza.
3. Entro il 6 maggio 2017 i gestori dei sistemi di trasporto inviano i contratti o le eventuali informazioni sulle prenotazioni di capacità di cui al paragrafo 1 all'autorità nazionale di regolamentazione.

*Articolo 36***Controllo dell'attuazione**

1. Al fine di assistere l'Agenzia nei suoi compiti di controllo previsti dall'articolo 9, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 715/2009, l'ENTSO-G controlla e analizza, conformemente all'articolo 8, paragrafi 8 e 9, del regolamento (CE) n. 715/2009, il modo in cui i gestori dei sistemi di trasporto hanno attuato il presente regolamento. In particolare, l'ENTSO-G si accerta della completezza e della correttezza di tutte le pertinenti informazioni che i gestori dei sistemi di trasporto sono tenuti a trasmettere. L'ENTSO-G trasmette dette informazioni all'Agenzia nel rispetto delle seguenti scadenze:

- a) il 31 marzo 2018 per gli obblighi di cui al capo VIII;
- b) il 31 marzo 2020 per tutte le altre disposizioni del presente regolamento.

2. I gestori dei sistemi di trasporto trasmettono all'ENTSO-G, secondo le scadenze indicate di seguito, tutte le informazioni richieste dall'ENTSO-G per ottemperare agli obblighi di cui al paragrafo 1:

- a) il 31 dicembre 2017 per gli obblighi di cui al capo VIII;
- b) il 31 dicembre 2019 per tutte le altre disposizioni del presente regolamento.

3. Il ciclo di controllo dell'attuazione stabilito ai paragrafi 1 e 2 è ripetuto negli anni successivi subordinatamente alle corrispondenti richieste della Commissione.

4. L'ENTSO-G e l'Agenzia mantengono la riservatezza delle informazioni sensibili sotto il profilo commerciale.

5. Entro tre anni dall'entrata in vigore del presente regolamento l'Agenzia pubblica una relazione sull'applicazione delle metodologie dei prezzi di riferimento negli Stati membri.

*Articolo 37***Potere di concedere deroghe**

1. Su richiesta del soggetto che gestisce un interconnettore oggetto di una deroga alle disposizioni dell'articolo 41, paragrafi 6, 8 e 10, della direttiva 2009/73/CE a norma dell'articolo 36 della medesima direttiva o di una deroga analoga, le autorità nazionali di regolamentazione possono concedere congiuntamente a tale soggetto una deroga all'applicazione di uno o più articoli del presente regolamento, conformemente ai paragrafi da 2 a 6 del presente articolo, qualora l'applicazione di tali articoli al soggetto comportasse una o più delle seguenti conseguenze negative:

- a) non faciliterebbe lo scambio efficiente di gas e la concorrenza;
- b) non fornirebbe incentivi agli investimenti in nuova capacità o agli investimenti finalizzati a mantenere i livelli esistenti di capacità;
- c) provocherebbe irragionevoli alterazioni degli scambi transfrontalieri;
- d) falserebbe la concorrenza con gli altri gestori di infrastrutture che offrono servizi analoghi a quelli dell'interconnettore;
- e) non sarebbe attuabile tenendo conto della peculiarità degli interconnettori.

2. Il soggetto che chiede la deroga di cui al paragrafo 1 include nella sua richiesta una motivazione dettagliata corredata di tutti i documenti giustificativi, ivi inclusa, se del caso, un'analisi di costi e benefici, che dimostri che una o più condizioni di cui al paragrafo 1, lettere da a) a e) sono soddisfatte.

3. Le autorità nazionali di regolamentazione interessate valutano congiuntamente la richiesta di deroga e la gestiscono in stretta cooperazione. Qualora esse concedano una deroga, ne precisano la durata nelle rispettive decisioni.

4. Le autorità nazionali di regolamentazione comunicano all'Agenzia e alla Commissione le loro decisioni favorevoli alla deroga di cui sopra.
5. Le autorità nazionali di regolamentazione possono revocare una deroga se le circostanze o le motivazioni soggiacenti, o entrambe, non sussistono più o su raccomandazione motivata dell'Agenzia o della Commissione di revocare una deroga per assenza di motivazione.

Articolo 38

Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.
2. Esso si applica a partire dalla sua entrata in vigore.
3. Tuttavia, i capi VI e VIII si applicano a decorrere dal 1° ottobre 2017. I capi II, III e IV si applicano a decorrere dal 31 maggio 2019.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 16 marzo 2017

Per la Commissione
Il presidente
Jean-Claude JUNCKER

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2017/461 DELLA COMMISSIONE**del 16 marzo 2017**

che stabilisce norme tecniche di attuazione per quanto riguarda le procedure comuni, i formati e i modelli per il processo di consultazione tra le autorità competenti interessate in relazione ai progetti di acquisizione di partecipazioni qualificate in enti creditizi di cui all'articolo 24 della direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, sull'accesso all'attività degli enti creditizi e sulla vigilanza prudenziale sugli enti creditizi e sulle imprese di investimento, che modifica la direttiva 2002/87/CE e abroga le direttive 2006/48/CE e 2006/49/CE ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 22, paragrafo 9,

considerando quanto segue:

- (1) È opportuno stabilire procedure comuni, formati e modelli che consentano alle autorità competenti di effettuare una valutazione accurata delle notifiche dei progetti di acquisizione o di aumento, diretti o indiretti, di partecipazioni qualificate in enti creditizi, se il candidato acquirente è un soggetto sottoposto a vigilanza in un altro Stato membro o settore, l'impresa madre di tale soggetto o la persona fisica o giuridica che lo controlla. In tali casi le autorità competenti interessate dovrebbero consultarsi e fornirsi reciprocamente le informazioni richieste e tutte le altre informazioni essenziali.
- (2) A norma dell'articolo 14, paragrafo 2, della direttiva 2013/36/UE, il processo di consultazione di cui all'articolo 24 di detta direttiva si applica anche alla valutazione degli azionisti e dei soci di un ente creditizio ai fini del rilascio dell'autorizzazione ad iniziare l'attività di ente creditizio. Le procedure comuni, i formati e i modelli dovrebbero pertanto consentire anche la consultazione tra le autorità competenti interessate quando la valutazione degli azionisti o dei soci con partecipazioni qualificate è svolta nell'ambito della valutazione delle domande di autorizzazione degli enti creditizi.
- (3) Al fine di agevolare la cooperazione tra autorità competenti e di assicurare uno scambio di informazioni efficiente, le autorità competenti dovrebbero designare appositi punti di contatto al fine specifico del processo di consultazione di cui all'articolo 24 della direttiva 2013/36/UE e pubblicare tali informazioni sui loro siti web.
- (4) Per assicurare una cooperazione tempestiva ed efficace tra le autorità competenti, la procedura di consultazione dovrebbe prevedere precisi termini di tempo.
- (5) Le procedure di consultazione dovrebbero altresì consentire alle autorità competenti di cooperare al miglioramento del processo di consultazione promuovendo, ove opportuno, un feedback sulla qualità e sulla pertinenza delle informazioni ricevute.
- (6) Il presente regolamento si basa sui progetti di norme tecniche di attuazione che l'Autorità bancaria europea (ABE) ha presentato alla Commissione.
- (7) L'ABE ha condotto consultazioni pubbliche aperte sui progetti di norme tecniche di attuazione su cui è basato il presente regolamento, ha analizzato i potenziali costi e benefici pertinenti e ha chiesto il parere del gruppo delle parti interessate nel settore bancario istituito in conformità all'articolo 37 del regolamento (UE) n. 1093/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽²⁾,

⁽¹⁾ GUL 176 del 27.6.2013, pag. 338.

⁽²⁾ Regolamento (UE) n. 1093/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, che istituisce l'Autorità europea di vigilanza (Autorità bancaria europea), modifica la decisione n. 716/2009/CE e abroga la decisione 2009/78/CE della Commissione (GUL 331 del 15.12.2010, pag. 12).

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Oggetto

Il presente regolamento stabilisce le procedure comuni, i formati e i modelli per il processo di consultazione di cui all'articolo 24 della direttiva 2013/36/UE tra i seguenti soggetti:

- a) l'autorità competente di un ente creditizio esistente oggetto di un progetto di acquisizione o aumento di una partecipazione qualificata o l'autorità competente responsabile di rilasciare l'autorizzazione ad iniziare l'attività di ente creditizio («l'autorità richiedente»);
- b) l'autorità competente interessata del candidato acquirente, azionista o socio, se tale candidato rientra in una delle categorie di cui all'articolo 24, paragrafo 1, lettere a), b) e c), della direttiva 2013/36/UE («l'autorità interpellata»).

Articolo 2

Designazione di punti di contatto

Ai fini del processo di consultazione di cui all'articolo 24 della direttiva 2013/36/UE, le autorità competenti interessate designano, tramite un unico indirizzo di uno specifico servizio o di posta elettronica, punti di contatto per la trasmissione degli avvisi di consultazione e di altre comunicazioni in conformità del presente regolamento e pubblicano tali punti di contatto sui loro siti web.

Articolo 3

Avviso di consultazione

1. L'autorità richiedente trasmette l'avviso di consultazione all'autorità interpellata il prima possibile dopo il ricevimento di una notifica di cui all'articolo 22, paragrafo 1, della direttiva 2013/36/UE e, in ogni caso, entro e non oltre 10 giorni lavorativi dopo l'inizio del periodo di valutazione di cui all'articolo 22, paragrafo 2, secondo comma, di tale direttiva.
2. Qualora la valutazione di cui all'articolo 23, paragrafo 1, della direttiva 2013/36/UE sia effettuata nell'ambito della valutazione di una domanda di autorizzazione di un ente creditizio a iniziare la sua attività, l'autorità richiedente invia l'avviso di consultazione all'autorità interpellata il prima possibile dopo il ricevimento di una domanda siffatta e, in ogni caso, entro e non oltre 10 giorni lavorativi dal ricevimento delle informazioni complete di cui all'articolo 15 della direttiva 2013/36/UE.
3. L'autorità richiedente trasmette l'avviso di consultazione di cui ai paragrafi 1 e 2, per iscritto, tramite posta, fax o mezzo elettronico sicuro, e lo invia al punto di contatto designato dall'autorità interpellata.
4. L'autorità richiedente trasmette gli avvisi di consultazione di cui ai paragrafi 1 e 2 compilando il modello di cui all'allegato I, nel quale fornisce le informazioni principali riguardanti il progetto relativo alla partecipazione e specifica quali informazioni chiede a riguardo all'autorità interpellata.

Articolo 4

Avviso di ricevimento dell'avviso di consultazione

L'autorità interpellata trasmette all'autorità richiedente un avviso di ricevimento dell'avviso di consultazione di cui all'articolo 3 entro due giorni lavorativi dal ricevimento dell'avviso di consultazione.

Articolo 5

Risposta dell'autorità interpellata

1. La risposta all'avviso di consultazione è trasmessa per iscritto, utilizzando il modello di cui all'allegato II, tramite posta, fax o mezzo elettronico sicuro. È indirizzata al punto di contatto designato dall'autorità richiedente di cui all'articolo 2, salvo se diversamente specificato dall'autorità richiedente.

2. L'autorità interpellata fornisce all'autorità richiedente il prima possibile, e comunque entro 20 giorni lavorativi dal ricevimento dell'avviso di consultazione:
 - a) tutte le pertinenti informazioni richieste nell'avviso di consultazione, inclusi eventuali pareri o riserve in merito all'acquisizione da parte del candidato acquirente;
 - b) tutte le informazioni essenziali, di propria iniziativa.
3. Se non è in grado di rispettare il termine di cui al paragrafo 2, l'autorità interpellata informa immediatamente l'autorità richiedente delle ragioni che giustificano tale ritardo e indica la data prevista per la risposta. L'autorità interpellata informa regolarmente in merito ai progressi compiuti, di propria iniziativa o su richiesta dell'autorità richiedente.
4. Qualora, in giustificati casi di necessità, non sia in grado di fornire tutte le informazioni richieste entro il termine di cui al paragrafo 2, l'autorità interpellata provvede a:
 - a) fornire le informazioni che sono già disponibili entro il termine di cui al paragrafo 2, utilizzando il modello di cui all'allegato II;
 - b) fornire eventuali informazioni mancanti non appena disponibili in una maniera, anche verbale, che garantisca la rapida adozione dei provvedimenti necessari.
5. Se fornite verbalmente a norma del paragrafo 4, lettera b), le informazioni richieste sono successivamente confermate per iscritto a norma del paragrafo 1, a meno che le autorità competenti coinvolte convengano diversamente.

Articolo 6

Procedura di consultazione

1. Per le comunicazioni relative all'avviso di consultazione e alla relativa risposta l'autorità richiedente e l'autorità interpellata utilizzano il mezzo più rapido tra quelli previsti all'articolo 3, paragrafo 3, e all'articolo 5, paragrafo 1, tenendo debitamente conto delle ragioni di riservatezza, dei tempi di trasmissione, del volume dei documenti da trasmettere e della facilità di accesso alle informazioni da parte dell'autorità richiedente.
2. Le informazioni fornite dall'autorità interpellata sono, per quanto a sua conoscenza, complete, esatte e aggiornate.
3. Dopo aver ricevuto l'avviso di consultazione, l'autorità interpellata comunica all'autorità richiedente, in maniera tempestiva, se necessita di eventuali chiarimenti in merito alle informazioni richieste.

L'autorità richiedente risponde a sua volta prontamente alle richieste di chiarimento dell'autorità interpellata.

4. Se le informazioni richieste sono detenute da un'altra autorità dello stesso Stato membro che però non costituisce l'autorità competente ai fini dell'articolo 24 della direttiva 2013/36/UE, l'autorità interpellata si adopera sollecitamente per raccogliere le informazioni e trasmetterle all'autorità richiedente conformemente all'articolo 5.

Se le informazioni richieste sono detenute da un'altra autorità di un diverso Stato membro o da un'altra autorità dello stesso Stato membro che costituisce l'autorità competente ai fini dell'articolo 24 della direttiva 2013/36/UE, l'autorità interpellata ne informa immediatamente l'autorità richiedente.

5. L'autorità interpellata e l'autorità richiedente collaborano per risolvere le eventuali difficoltà che possano emergere nel rispondere ad una richiesta.
6. L'autorità interpellata e l'autorità richiedente si informano reciprocamente dell'esito della valutazione nel quadro della quale è avvenuto il processo di consultazione e, se del caso, dell'utilità delle informazioni o di ogni altra assistenza ricevuta e degli eventuali problemi riscontrati nel prestare l'assistenza o nel fornire le informazioni.

7. Se nel periodo di valutazione emergono informazioni nuove o sorge la necessità di informazioni aggiuntive, l'autorità richiedente e l'autorità interpellata assicurano lo scambio di tutte le informazioni essenziali e pertinenti. A tal fine sono utilizzati, ove opportuno, i modelli di cui agli allegati I e II.

8. Durante il processo di consultazione le autorità competenti utilizzano una lingua ufficiale di uno Stato membro dell'Unione che è di uso comune per la cooperazione internazionale in materia di vigilanza e indicano la lingua o le lingue scelte sui loro siti web. Le autorità competenti degli Stati membri che hanno una lingua ufficiale comune o decidono di comune accordo di utilizzare un'altra lingua ufficiale di uno Stato membro dell'Unione possono utilizzare tale lingua.

Articolo 7

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 16 marzo 2017

Per la Commissione
Il presidente
Jean-Claude JUNCKER

ALLEGATO I

Modello per l'avviso di consultazione**[Articolo 3 del regolamento di esecuzione (UE) 2017/461 della Commissione]**

Avviso di consultazione

Data:

DA:

Stato membro:

Autorità richiedente:

Indirizzo:

(dati del punto di contatto designato)

Telefono:

E-mail:

Numero di riferimento:

A:

Stato membro:

Autorità interpellata:

Indirizzo:

(dati del punto di contatto designato)

Telefono:

E-mail:

Gentili signori,

a norma dell'articolo 3 del regolamento di esecuzione (UE) 2017/461 della Commissione ⁽¹⁾, si trasmette con la presente un avviso di consultazione in relazione alle materie indicate più in dettaglio qui di seguito.

Si informa che il termine della procedura di valutazione scade il [indicare la data] ⁽²⁾. Pertanto vi saremmo grati se poteste fornirci le informazioni richieste e tutte le altre informazioni essenziali, nonché comunicarci eventuali vostre opinioni o riserve sul progetto di partecipazione, entro un termine di 20 giorni lavorativi a decorrere dal ricevimento della presente; qualora ciò non fosse possibile, vi preghiamo di indicare quando prevedete di poter fornire l'assistenza richiesta.

Il presente avviso di consultazione, la vostra risposta e il relativo trattamento sono soggetti alla direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽³⁾.

⁽¹⁾ Regolamento di esecuzione (UE) 2017/461 della Commissione, del 16 marzo 2017, che stabilisce norme tecniche di attuazione per quanto riguarda le procedure comuni, i formati e i modelli per il processo di consultazione tra le autorità competenti interessate in relazione ai progetti di acquisizione di partecipazioni qualificate in enti creditizi di cui all'articolo 24 della direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 72 del 17.3.2017, pag. 57).

⁽²⁾ In conformità dell'articolo 22, paragrafo 2, secondo comma, della direttiva 2013/36/UE o, se del caso, dell'articolo 15 della direttiva.

⁽³⁾ Direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (GU L 281 del 23.11.1995, pag. 31).

Informazioni relative al progetto di partecipazione

Identità del/dei candidato/i acquirente/i, azionista/i o socio/i:

.....
.....
.....

[Per le persone fisiche, si prega di inserire i dati personali, compresi il nome, la data e il luogo di nascita, il numero di identificazione personale (ove disponibile) e l'indirizzo. Per le persone giuridiche, si prega di inserire la denominazione registrata, l'indirizzo registrato della sede centrale, l'indirizzo postale (se diverso) e il numero di identificazione nazionale (ove disponibile)]

Denominazione del/dei soggetto/i regolamentati/i pertinente/i nello Stato membro dell'autorità interpellata e relazione con il candidato acquirente, azionista o socio:

.....
.....
.....

[Se il candidato acquirente, azionista o socio è un soggetto regolamentato di cui all'articolo 24, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2013/36/UE, è sufficiente il nome del candidato acquirente, azionista o socio. Se il candidato acquirente, azionista o socio rientra in una delle categorie di cui all'articolo 24, paragrafo 1, lettera b) o c), della direttiva 2013/36/CE, è inoltre necessario specificare la relazione esistente tra il candidato acquirente, azionista o socio e il pertinente soggetto regolamentato stabilito nello Stato membro dell'autorità interpellata]

Identità dell'impresa oggetto di un progetto di acquisizione o aumento di partecipazione o dell'ente per cui si richiede l'autorizzazione:

.....
.....
.....

[Inserire la denominazione registrata, l'indirizzo registrato della sede centrale, l'indirizzo postale (se diverso) e il numero di identificazione nazionale (ove disponibile)]

Dimensioni dell'attuale e prevista partecipazione diretta o indiretta del candidato acquirente, azionista o socio nell'impresa oggetto di un progetto di acquisizione o aumento di partecipazione o nell'ente per cui si richiede l'autorizzazione:

.....
.....
.....

[Inserire le informazioni sulle azioni dell'impresa oggetto di un progetto di acquisizione o aumento di partecipazione o dell'ente per cui è richiesta l'autorizzazione possedute, o destinate ad essere possedute, dal candidato acquirente, azionista o socio (se del caso prima e dopo l'acquisizione prevista), ivi compresi i) il numero e il tipo di azioni, siano esse ordinarie o non, dell'impresa possedute, o destinate ad essere acquisite, dal candidato acquirente, azionista o socio (se del caso prima e dopo l'acquisizione prevista) ed il valore nominale di tali azioni, ii) la quota dell'intero capitale dell'impresa rappresentata dalle azioni possedute, o destinate ad essere acquisite, dal candidato acquirente, azionista o socio (se del caso prima e dopo l'acquisizione prevista) e iii) la quota dei diritti di voto totali dell'impresa rappresentata dalle azioni possedute, o destinate ad essere possedute, dal candidato acquirente, azionista o socio (se del caso prima e dopo l'acquisizione prevista), se diversa dalla quota di capitale dell'impresa. Per le acquisizioni indirette, le informazioni devono essere fornite mutatis mutandis.]

Dati relativi ad eventuali altre autorità coinvolte:

.....

.....

.....

[Indicare se l'autorità richiedente ha contattato o contatterà altre autorità dello Stato membro dell'autorità interpellata in relazione all'oggetto della richiesta o altre autorità che, a conoscenza dell'autorità richiedente, hanno un interesse attivo nell'oggetto della richiesta]

[Informazioni aggiuntive fornite dall'autorità richiedente (se del caso):

.....

.....

.....

.....]

Tipo di assistenza richiesta

Informazioni specifiche richieste:

.....

.....

.....

.....

[Inserire una descrizione dettagliata delle informazioni specifiche richieste, compresi tutti i documenti richiesti. Le informazioni devono comprendere:

- *ove disponibile, l'esito della più recente valutazione dell'idoneità (in termini di onorabilità e competenza) del candidato acquirente, azionista o socio o dei funzionari interessati del pertinente soggetto regolamentato;*
- *ove disponibile, l'esito della più recente valutazione della solidità finanziaria del candidato acquirente, azionista o socio o del soggetto regolamentato pertinente, assieme alle relazioni di audit pubbliche o esterne;*
- *ove disponibile, l'esito della più recente valutazione, da parte dell'autorità interpellata, della qualità della struttura di management del candidato acquirente, azionista o socio o del soggetto regolamentato pertinente, delle sue procedure amministrative e contabili, dei suoi sistemi di controllo interno, del suo governo societario, della struttura del suo gruppo ecc.;*
- *se vi sono motivi di sospettare che, in relazione al progetto di acquisizione o di partecipazione, siano in corso o siano stati compiuti un'operazione o un tentativo di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo*

e le eventuali altre informazioni specifiche richieste dall'autorità richiedente.]

Distinti saluti.

[firma]

ALLEGATO II

Modello per la risposta dell'autorità interpellata**[Articolo 5 del regolamento di esecuzione (UE) 2017/461 della Commissione]**

Risposta dell'autorità interpellata

Data:

Informazioni generali

DA:

Stato membro:

Autorità interpellata:

Indirizzo:

(dati del punto di contatto designato)

Telefono:

E-mail:

Numero di riferimento dell'autorità interpellata:

A:

Stato membro:

Autorità richiedente:

Indirizzo:

(dati del punto di contatto designato)

Telefono:

E-mail:

Numero di riferimento dell'autorità richiedente:

Gentili signori,

a norma dell'articolo 5 del regolamento di esecuzione (UE) 2017/461 della Commissione ⁽¹⁾, il vostro avviso di consultazione datato [gg.mm.aaaa] con il numero di riferimento di cui sopra è stato da noi trattato.

Questa risposta è soggetta alla direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽²⁾.

Se del caso, riportare gli eventuali dubbi in relazione alle informazioni specifiche richieste o in merito ad altri aspetti di questa valutazione:

.....
.....
.....

⁽¹⁾ Regolamento di esecuzione (UE) 2017/461 della Commissione, del 16 marzo 2017, che stabilisce norme tecniche di attuazione per quanto riguarda le procedure comuni, i formati e i modelli per il processo di consultazione tra le autorità competenti interessate in relazione ai progetti di acquisizione di partecipazioni qualificate in enti creditizi di cui all'articolo 24 della direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 72 del 17.3.2017, pag. 57).

⁽²⁾ Direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (GU L 281 del 23.11.1995, pag. 31).

Inserire le informazioni o indicare il riferimento ai pertinenti allegati contenenti le informazioni richieste:

.....
.....
.....

Se vi sono altre informazioni essenziali o ritenute pertinenti dall'autorità interpellata, riportarle di seguito o spiegare come saranno fornite o far riferimento ai pertinenti allegati in cui sono contenute:

.....
.....
.....

[Fornire tutte le informazioni essenziali quali la struttura del gruppo o le valutazioni più recenti della solidità finanziaria del candidato acquirente o del soggetto regolamentato pertinente.]

Inserire qui eventuali opinioni o riserve sul progetto di acquisizione:

.....
.....
.....

Se le informazioni richieste non erano disponibili al momento dell'elaborazione della presente risposta e l'eventuale attesa di tali informazioni avrebbe impedito di rispondere nei tempi previsti, indicare tali informazioni in questo punto e precisare quando se ne prevede la trasmissione:

.....
.....
.....

Distinti saluti.

[firma]

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2017/462 DELLA COMMISSIONE**del 16 marzo 2017****recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio ⁽¹⁾,visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 della Commissione, del 7 giugno 2011, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio nei settori degli ortofrutticoli freschi e degli ortofrutticoli trasformati ⁽²⁾, in particolare l'articolo 136, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay round, i criteri per la fissazione da parte della Commissione dei valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e i periodi indicati nell'allegato XVI, parte A, del medesimo regolamento.
- (2) Il valore forfettario all'importazione è calcolato ciascun giorno feriale, in conformità dell'articolo 136, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011, tenendo conto di dati giornalieri variabili. Pertanto il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 136 del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 sono quelli fissati nell'allegato del presente regolamento.

*Articolo 2*Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 16 marzo 2017

*Per la Commissione,
a nome del presidente
Jerzy PLEWA
Direttore generale*

Direzione generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale

⁽¹⁾ GUL 347 del 20.12.2013, pag. 671.

⁽²⁾ GUL 157 del 15.6.2011, pag. 1.

ALLEGATO

Valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

(EUR/100 kg)		
Codice NC	Codice dei paesi terzi ⁽¹⁾	Valore forfettario all'importazione
0702 00 00	EG	184,2
	MA	98,3
	SN	196,7
	TN	182,1
	TR	96,3
	ZZ	151,5
0707 00 05	EG	241,9
	TR	178,3
	ZZ	210,1
0709 93 10	MA	46,4
	TR	135,9
	ZZ	91,2
0805 10 22, 0805 10 24, 0805 10 28	EG	43,7
	IL	69,3
	MA	54,3
	TN	55,3
	TR	70,7
	ZZ	58,7
0805 50 10	TR	66,0
	ZZ	66,0
0808 10 80	CL	122,2
	CN	154,7
	US	105,5
	ZA	116,3
	ZZ	124,7
0808 30 90	AR	126,5
	CL	134,8
	CN	74,5
	TR	148,9
	ZA	113,6
	ZZ	119,7

⁽¹⁾ Nomenclatura dei paesi stabilita dal Regolamento (UE) n. 1106/2012 della Commissione, del 27 novembre 2012, che attua il regolamento (CE) n. 471/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, relativo alle statistiche comunitarie del commercio estero con i paesi terzi, per quanto riguarda l'aggiornamento della nomenclatura dei paesi e territori (GU L 328 del 28.11.2012, pag. 7). Il codice «ZZ» corrisponde a «altre origini».

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2017/463 DELLA COMMISSIONE**del 16 marzo 2017****che determina i quantitativi da aggiungere al quantitativo fissato per il sottoperiodo dal 1° luglio al 30 settembre 2017 nell'ambito dei contingenti tariffari aperti dal regolamento (CE) n. 1384/2007 per il pollame originario di Israele**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 188, paragrafi 2 e 3,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 1384/2007 della Commissione ⁽²⁾ ha aperto contingenti tariffari annui per l'importazione di prodotti del settore del pollame originari di Israele.
- (2) I quantitativi che formano oggetto delle domande di titoli di importazione presentate dal 1° al 7 marzo 2017 per il sottoperiodo dal 1° aprile al 30 giugno 2017 sono inferiori ai quantitativi disponibili. È pertanto opportuno determinare i quantitativi per i quali non sono state presentate domande e aggiungere questi ultimi al quantitativo fissato per il sottoperiodo contingenziale successivo.
- (3) Al fine di garantire l'efficacia della misura, è opportuno che il presente regolamento entri in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I quantitativi per i quali non sono state presentate domande di titoli di importazione a norma del regolamento (CE) n. 1384/2007, da aggiungere al sottoperiodo dal 1° luglio al 30 settembre 2017, figurano nell'allegato del presente regolamento.

*Articolo 2*Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 16 marzo 2017

Per la Commissione,
a nome del presidente
Jerzy PLEWA
Direttore generale

Direzione generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale

⁽¹⁾ GUL 347 del 20.12.2013, pag. 671.

⁽²⁾ Regolamento (CE) n. 1384/2007 della Commissione, del 26 novembre 2007, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 2398/96 del Consiglio per quanto riguarda l'apertura e le modalità di applicazione di taluni contingenti relativi all'importazione nella Comunità di prodotti del settore del pollame originari di Israele (GUL 309 del 27.11.2007, pag. 40).

ALLEGATO

Numero d'ordine	Quantitativi non richiesti, da aggiungere ai quantitativi disponibili per il sottoperiodo 1° luglio-30 settembre 2017 (in kg)
09.4091	280 000
09.4092	2 000 000

DECISIONI

DECISIONE (PESC) 2017/464 DEL COMITATO POLITICO E DI SICUREZZA

del 7 marzo 2017

relativa alla nomina del comandante dell'operazione UE per l'operazione militare dell'Unione europea in Bosnia-Erzegovina e recante abrogazione della decisione BiH/21/2014 (BiH/24/2017)

IL COMITATO POLITICO E DI SICUREZZA,

visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 38, terzo comma,

vista l'azione comune 2004/570/PESC del Consiglio, del 12 luglio 2004, relativa all'operazione militare dell'Unione europea in Bosnia-Erzegovina ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 6,

considerando quanto segue:

- (1) A norma dell'articolo 6, paragrafo 1, dell'azione comune 2004/570/PESC, il Consiglio ha autorizzato il comitato politico e di sicurezza (CPS) ad adottare pertinenti decisioni relative alla nomina del comandante dell'operazione UE.
- (2) Il 18 marzo 2014 il CPS ha adottato la decisione BiH/21/2014 ⁽²⁾, che nomina il generale Sir Adrian BRADSHAW, vicecomandante supremo delle forze alleate in Europa (DSACEUR), quale comandante dell'operazione UE per l'operazione militare dell'Unione europea in Bosnia-Erzegovina.
- (3) La NATO ha deciso di nominare il tenente generale Sir James EVERARD vicecomandante supremo delle forze alleate in Europa (DSACEUR), in sostituzione del generale Sir Adrian BRADSHAW. La nomina del tenente generale Sir James EVERARD ha effetto dal 28 marzo 2017. Dalla stessa data, il tenente generale Sir James EVERARD dovrebbe sostituire il generale Sir Adrian BRADSHAW altresì nella sua funzione di comandante dell'operazione UE per l'operazione militare dell'Unione europea in Bosnia-Erzegovina.
- (4) È opportuno, pertanto, abrogare la decisione BiH/21/2014.
- (5) A norma dell'articolo 5 del protocollo n. 22 sulla posizione della Danimarca, allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato sul funzionamento dell'Unione europea, la Danimarca non partecipa all'elaborazione e all'attuazione di decisioni e azioni dell'Unione che hanno implicazioni nel settore della difesa.
- (6) Il 12 e 13 dicembre 2002 il Consiglio europeo di Copenaghen ha adottato una dichiarazione secondo cui gli accordi «Berlin plus» e la loro attuazione si applicheranno soltanto agli Stati membri dell'Unione che siano anche membri della NATO o parti del «partenariato per la pace» e che abbiano conseguentemente concluso con la NATO accordi bilaterali in materia di sicurezza,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Il tenente generale Sir James EVERARD è nominato comandante dell'operazione UE per l'operazione militare dell'Unione europea in Bosnia-Erzegovina a decorrere dal 28 marzo 2017.

Articolo 2

La decisione BiH/21/2014 è abrogata.

⁽¹⁾ GUL 252 del 28.7.2004, pag. 10.

⁽²⁾ Decisione BiH/21/2014 del Comitato politico e di sicurezza del 18 marzo 2014 relativa alla nomina del comandante dell'operazione UE per l'operazione militare dell'Unione europea in Bosnia-Erzegovina e recante abrogazione della decisione BiH/17/2011 (GU L 95 del 29.3.2014, pag. 29).

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 28 marzo 2017.

Fatto a Bruxelles, il 7 marzo 2017

Per il Comitato politico e di sicurezza
Il presidente
W. STEVENS

ATTI ADOTTATI DA ORGANISMI CREATI DA ACCORDI INTERNAZIONALI

DECISIONE N. 45/2016 DEL COMITATO MISTO ISTITUITO A NORMA DELL'ACCORDO SUL RECIPROCO RICONOSCIMENTO TRA LA COMUNITÀ EUROPEA E GLI STATI UNITI D'AMERICA

del 1° marzo 2017

concernente l'inserimento di organismi di valutazione della conformità nell'allegato settoriale sulla compatibilità elettromagnetica [2017/465]

IL COMITATO MISTO,

visto l'accordo sul reciproco riconoscimento tra la Comunità europea e gli Stati Uniti d'America, in particolare gli articoli 7 e 14,

considerando che il comitato misto deve prendere una decisione concernente l'inserimento di uno o più organismi di valutazione della conformità in un allegato settoriale,

DECIDE:

1. l'organismo di valutazione della conformità di cui all'allegato A è aggiunto all'elenco degli organismi di valutazione della conformità alla colonna «Accesso CE al mercato USA» nella sezione V dell'allegato settoriale sulla compatibilità elettromagnetica;
2. la portata specifica, in termini di prodotti e procedure di valutazione della conformità, dell'inserimento in detto elenco dell'organismo di valutazione della conformità indicato nell'allegato A è stata convenuta dalle parti e sarà da queste mantenuta.

La presente decisione, redatta in duplice esemplare, è firmata dai rappresentanti del comitato misto autorizzati ad agire a nome delle parti al fine di modificare l'accordo. Essa ha effetto a decorrere dalla data in cui viene apposta l'ultima firma.

A nome degli Stati Uniti d'America

James C. SANFORD

Firmata a Washington DC, il 13 febbraio 2017

A nome dell'Unione europea

Ignacio IRUARRIZAGA

Firmata a Bruxelles, il 1° marzo 2017

Allegato A

Organismo CE di valutazione della conformità aggiunto all'elenco degli organismi di valutazione della conformità alla colonna «Accesso CE al mercato USA» nella sezione V dell'allegato settoriale sulla compatibilità elettromagnetica

PRIMA RICERCA & SVILUPPO S.r.l.
via Campagna, 92
22020 Faloppio (Como)
ITALIA

**DECISIONE N. 46/2016 DEL COMITATO MISTO ISTITUITO A NORMA DELL'ACCORDO SUL
RECIPROCO RICONOSCIMENTO TRA LA COMUNITÀ EUROPEA E GLI STATI UNITI
D'AMERICA**

del 1° marzo 2017

**concernente l'inserimento di organismi di valutazione della conformità nell'allegato settoriale sulle
apparecchiature per le telecomunicazioni [2017/466]**

IL COMITATO MISTO,

visto l'accordo sul reciproco riconoscimento tra la Comunità europea e gli Stati Uniti d'America, in particolare gli articoli 7 e 14,

considerando che il comitato misto deve prendere una decisione concernente l'inserimento di uno o più organismi di valutazione della conformità in un allegato settoriale,

DECIDE:

1. l'organismo di valutazione della conformità di cui all'allegato A è aggiunto all'elenco degli organismi di valutazione della conformità alla colonna «Accesso CE al mercato USA» nella sezione V dell'allegato settoriale sulle apparecchiature per le telecomunicazioni;
2. la portata specifica, in termini di prodotti e procedure di valutazione della conformità, dell'inserimento in detto elenco dell'organismo di valutazione della conformità indicato nell'allegato A è stata convenuta dalle parti e sarà da queste mantenuta.

La presente decisione, redatta in duplice esemplare, è firmata dai rappresentanti del comitato misto autorizzati ad agire a nome delle parti al fine di modificare l'accordo. Essa ha effetto a decorrere dalla data in cui viene apposta l'ultima firma.

A nome degli Stati Uniti d'America

James C. SANFORD

Firmata a Washington DC, il 13 febbraio 2017

A nome dell'Unione europea

Ignacio IRUARRIZAGA

Firmata a Bruxelles, il 1° marzo 2017

*Allegato A***Organismo CE di valutazione della conformità aggiunto all'elenco degli organismi di valutazione della conformità alla colonna «Accesso CE al mercato USA» nella sezione V dell'allegato settoriale sulle apparecchiature per le telecomunicazioni**

AT4 wireless S.A.U.
Parque Tecnológico de Andalucía
C/Severo Ochoa 2 y 6
29590 Málaga
SPAGNA

**DECISIONE N. 47/2016 DEL COMITATO MISTO ISTITUITO A NORMA DELL'ACCORDO SUL
RECIPROCO RICONOSCIMENTO TRA LA COMUNITÀ EUROPEA E GLI STATI UNITI
D'AMERICA**

del 1° marzo 2017

**concernente l'inserimento di organismi di valutazione della conformità nell'allegato settoriale sulla
compatibilità elettromagnetica [2017/467]**

IL COMITATO MISTO,

visto l'accordo sul reciproco riconoscimento tra la Comunità europea e gli Stati Uniti d'America, in particolare gli articoli 7 e 14,

considerando che il comitato misto deve prendere una decisione concernente l'inserimento di uno o più organismi di valutazione della conformità in un allegato settoriale,

DECIDE:

1. l'organismo di valutazione della conformità di cui all'allegato A è aggiunto all'elenco degli organismi di valutazione della conformità alla colonna «Accesso CE al mercato USA» nella sezione V dell'allegato settoriale sulla compatibilità elettromagnetica;
2. la portata specifica, in termini di prodotti e procedure di valutazione della conformità, dell'inserimento in detto elenco dell'organismo di valutazione della conformità indicato nell'allegato A è stata convenuta dalle parti e sarà da queste mantenuta.

La presente decisione, redatta in duplice esemplare, è firmata dai rappresentanti del comitato misto autorizzati ad agire a nome delle parti al fine di modificare l'accordo. Essa ha effetto a decorrere dalla data in cui viene apposta l'ultima firma.

A nome degli Stati Uniti d'America

James C. SANFORD

Firmata a Washington DC, il 13 febbraio 2017

A nome dell'Unione europea

Ignacio IRUARRIZAGA

Firmata a Bruxelles, il 1° marzo 2017

Allegato A

Organismo CE di valutazione della conformità aggiunto all'elenco degli organismi di valutazione della conformità alla colonna «Accesso CE al mercato USA» nella sezione V dell'allegato settoriale sulla compatibilità elettromagnetica

Intertek Deutschland GmbH.
Innovapark 20
87600 Kaufbeuren
GERMANIA

ISSN 1977-0707 (edizione elettronica)
ISSN 1725-258X (edizione cartacea)



Ufficio delle pubblicazioni dell'Unione europea
2985 Lussemburgo
LUSSEMBURGO

IT